Spedizione in abbonamento postale
70% - D.C.B. Padova
In caso di mancato recapito inviare
al CMP di Padova
per la restituzione al mittente previo pagamento resi

Anno XLI - N. 4

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

TRIESTE, 28 gennaio 2004 **€ 3,00**

DIREZIONE E REDAZIONE: SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA - TRIESTE - VIA CARDUCCI, 6 - TEL. 3773607

AMMINISTRAZIONE: SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO - TRIESTE - CORSO CAVOUR, 1 - TEL. 3772037

Il «Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia» si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità ed i termini delle richieste di inserzione e delle relative pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con D.P.G.R. 8 febbraio 1982, n. 043/Pres., pubblicato in B.U.R. 17 marzo 1982, n. 26, modificato con D.P.G.R. 7 ottobre 1991, n. 0494/Pres., pubblicato in B.U.R. 10 marzo 1992, n. 33 e con D.P.G.R. 23 dicembre 1991, n. 0627/Pres., pubblicato in B.U.R. n. 50 del 22 aprile 1992. Per quanto in esse non previsto si applicano le norme statali o regionali in materia di pubblicità degli atti.

La versione integrale dei testi contenuti nel Bollettino Ufficiale è consultabile gratuitamente, a partire dal Bollettino Ufficiale della Regione n. 11 del 17 marzo 1999, sul seguente sito Internet della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia:

http://www.regione.fvg.it

L'archivio relativo ai numeri dall'aprile 1998 al marzo 1999 propone il sommario delle singole parti di cui è composto il Bollettino stesso e relativi supplementi.
La riproduzione del Bollettino sul sito Internet ha carattere meramente informativo ed è, pertanto, priva di valore giuridico.

SOMMARIO

PARTE PRIMA
LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

2 0 0 3

2004

DIREZIONE REGIONALE DELLE RISORSE AGRICOLE, NATURALI E FORESTALI

Servizio per le produzioni agricole

Udine

PARTE TERZA

CONCORSI E AVVISI

PARTE PRIMA

LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

2003

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 30 dicembre 2003, n. 0465/Pres.

Decreto legislativo 502/1992, articoli 3 e 3 bis. Nomina Direttore generale dell'Agenzia regionale della sanità.

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 4 della legge regionale n. 37 del 5 settembre 1995, e successive modifiche ed integrazioni, recante «Istituzione, compiti ed assetto organizzativo dell'Agenzia regionale della sanità ed altre norme in materia sanitaria», il quale, al comma 3, dispone che al Direttore generale dell'Agenzia regionale della sanità «(...), si applicano le disposizioni previste dall'articolo 3 del decreto legislativo 502/1992 e successive modificazioni e integrazioni, rispettivamente, per il direttore generale e i direttori amministrativo e sanitario delle Aziende sanitarie»;

VISTI gli articoli 3 e 3 bis del decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992, così come modificato dal decreto legislativo n. 229 del 19 giugno 1999, che disciplinano l'organizzazione delle unità sanitarie locali nonché la figura del direttore generale, disposizioni alle quali si farà, quindi, direttamente riferimento nel presente provvedimento;

VISTI:

- il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0348/Pres., del 13 ottobre 1995, con il quale, con decorrenza 1° dicembre 1995, è stata costituita l'Agenzia regionale della sanità, approvato il relativo programma di attività e di spesa e, contestualmente, è stato nominato Direttore generale dell'Agenzia stessa il dott. Lionello Barbina;
- il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0425/Pres., del 23 novembre 2000, con il quale è stato disposto il rinnovo dell'incarico di direttore generale dell'Agenzia regionale della sanità al dott. Barbina per tre anni;
- il decreto del Presidente della Regione n. 0428/Pres. dell'1 dicembre 2003, con cui è stata disposta la proroga dell'incarico di Direttore generale dell'Agenzia regionale della sanità fino al 31 dicembre 2003;

CONSIDERATO che, alla luce di quanto sopra, occorre provvedere alla nomina del nuovo Direttore generale dell'Agenzia regionale della sanità;

DATO ATTO che l'Agenzia regionale della sanità deve provvedere alla realizzazione dei compiti relativi a:

- osservazione epidemiologica a supporto dell'attività di pianificazione e valutazione dei risultati conseguiti;
- attuazione della programmazione sanitaria nell'ambito della pianificazione strategica regionale;
- attività negoziale nell'ambito della contrattazione collettiva in sede regionale;
- determinazione delle risorse finanziarie da attribuire alle Aziende sanitarie sulla base dei criteri fissati dalla Giunta regionale;
- verifica e controllo dei bilanci delle Aziende sanitarie;
- controllo di gestione;

- promozione di modelli organizzativi e gestionali innovativi;
- controllo e valutazione della qualità delle prestazioni del Servizio sanitario regionale;
- supporto tecnico nella pianificazione degli investimenti;
- coordinamento e supporto tecnico nei settori tecnologico, informatico e logistico-gestionale;

ATTESO che le caratteristiche strutturali ed organizzative sopra esposte denotano una situazione di alta complessità dell'Agenzia regionale della sanità, dal che deriva l'esigenza di affidarne la gestione ad un direttore generale che presenti le seguenti caratteristiche professionali ed attitudinali: abbia sviluppato significative esperienze professionali in materia di pianificazione strategica e operativa per un rigoroso approccio gestionale alla strutturazione dell'assetto organizzativo aziendale, nonché possieda conoscenze ed esperienze professionali atte a governare rapporti interni ed esterni;

VISTA la deliberazione giuntale n. 3961 del 5 dicembre 2003, con la quale è stato approvato il nuovo elenco degli aspiranti Direttori generali delle Aziende sanitarie regionali;

PRESO ATTO che il nuovo Direttore generale dell'A.R.S. deve essere scelto tra i nominativi di cui all'elenco innanzi indicato;

RITENUTO che il soggetto che presenta un profilo di managerialità adeguatamente convergente sia in relazione alle connotazioni specifiche dell'A.R.S., sia in relazione ai requisiti attitudinali e di esperienze e conoscenze professionali sopra delineati, risulta essere il dott. Gino Tosolini, in quanto:

- possiede un curriculum ricco, coerente e ben finalizzato;
- ha maturato una lunga esperienza professionale in ambienti organizzativi del settore sanitario caratterizzati da significativa complessità, poiché:
  - dall'1 dicembre 1995 al 19 febbraio 1997, ha svolto l'attività di responsabile della struttura operativa «Osservazione epidemiologica, prevenzione e sanità pubblica, controllo sulla qualità» presso l'A.R.S.;
  - dal 20 febbraio 1997 al 9 febbraio 1998 e dall'8 aprile 1998 al 31 dicembre 2001 ha svolto le funzioni di Direttore generale dell'Azienda ospedaliera «Ospedali riuniti» di Trieste;
  - dal 7 luglio 2003 al 4 novembre 2003 ha svolto l'attività di Direttore generale dell'Azienda ospedaliera «S. Carlo» di Potenza;
- la sua professionalità si è sviluppata sia sul versante gestionale, che su quello sanitario, caratterizzandosi con l'autonomia gestionale e la diretta responsabilità delle risorse;
- il suo percorso professionale si è svolto anche nel territorio regionale, acquisendo, quindi, una profonda conoscenza del Servizio sanitario regionale;

CONSIDERATO, sulla base di quanto innanzi esposto, che il dott. Tosolini ha ampiamente dimostrato di possedere un profilo professionale caratterizzato ed orientato verso problematiche organizzative, di pianificazione e programmazione;

RILEVATO che:

- ai sensi dell'articolo 3 bis, decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni, il rapporto di lavoro del direttore generale è regolato da un contratto di diritto privato, può avere una durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni, al termine dei quali si risolve, salva la possibilità di rinnovo dell'incarico;
- il dott. Tosolini svolge, attualmente, l'attività di direttore generale dell'Azienda ospedaliera «S. Carlo» di Potenza e, per tale motivo, non può assumere immediatamente il nuovo incarico che decorrerà, quindi, dall'1 marzo 2004, ovvero da data anteriore, qualora ve ne sia la possibilità;

ATTESO che al Direttore generale dell'A.R.S., sulla base della complessità gestionale e delle responsabilità connesse la sua funzione, deve essere attribuito un trattamento economico annuo pari a quello previsto per le aziende sanitarie regionali rientranti nella fascia «A» di cui alla D.G.R. n. 3017, del 14 settembre 2001;

VISTA la deliberazione giuntale n. 4156 del 29 dicembre 2003;

DECRETA

1. ai sensi degli articoli 3 e 3 bis del decreto legislativo n. 502/1992, e per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento, il dott. Gino Tosolini è nominato Direttore generale dell'Agenzia regionale della sanità, con effetto dall'1 marzo 2004 ovvero da data anteriore, qualora ve ne sia la possibilità *e fino al 31 maggio 2008 (*);*

2. il rapporto di lavoro ed il trattamento economico del direttore generale sono regolamentati, ai sensi dell'articolo 3 bis, comma 8, del decreto legislativo n. 502/1992, dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 luglio 1995, n. 502, come modificato dal DPCM n. 319, del 31 maggio 2001;

3. il contratto con il Direttore generale verrà stipulato secondo lo schema tipo allegato alla deliberazione giuntale n. 4156 del 29 dicembre 2003;

4. il Direttore generale è responsabile, in termini qualitativi, quantitativi, economici e finanziari, della realizzazione degli obiettivi e delle azioni definiti in sede di programmazione regionale, pluriennale ed annuale, per l'Agenzia regionale della sanità;

5. la valutazione dell'attività del Direttore generale verrà effettuata in base alla vigente legislazione statale e regionale;

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 30 dicembre 2003

ILLY

(*) al punto 1 del dispositivo, le parole «e fino al 31 maggio 2008», sono soppresse.

Trieste, lì 7 gennaio 2004

ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 30 dicembre 2003, n. 0466/Pres.

Decreto legislativo 502/1992, articoli 3 e 3 bis. Rinnovo incarico Direttore generale dell'Azienda per i servizi sanitari n. 4 «Medio Friuli».

IL PRESIDENTE

VISTI gli articoli 3 e 3 bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 che disciplinano l'organizzazione delle Unità Sanitarie Locali, nonché la figura del Direttore generale;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0283/Pres., dell'11 agosto 2000, con il quale è stato nominato, quale direttore generale dell'Azienda per i servizi sanitari n. 4 «Medio Friuli», il dott. Roberto Ferri;

DATO ATTO che in data 31 agosto 2000, tra la Regione Friuli Venezia Giulia e il dott. Roberto Ferri, è stato sottoscritto il contratto n. 619/AP disciplinante il rapporto di lavoro relativo all'incarico di Direttore generale;

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 0313/Pres. del 29 agosto 2003 con il quale è stato prorogato il predetto incarico sino al 31 dicembre 2003;

DATO ATTO che in data 3 settembre 2003, tra la Regione Friuli Venezia Giulia e il dott. Roberto Ferri, è stata sottoscritta l'appendice n. 630/AP al contratto n. 619/AP, disciplinante il rapporto di lavoro relativo all'incarico di Direttore generale;

RILEVATO che è necessario procedere al conferimento dell'incarico di Direttore generale dell'Azienda per i servizi sanitari n. 4 «Medio Friuli»;

DATO ATTO che, rispetto al mandato ricevuto all'atto della sua nomina, il dott. Roberto Ferri:

- ha ottenuto una riduzione del tasso di ospedalizzazione dal 185.5 per mille del 2000 al 172.5 per mille del 2002, ed alla proiezione del 162 per mille per il 2003, riducendo di quasi 8.000 ricoveri nei tre anni la ospedalizzazione dei residenti nella circoscrizione dell'Azienda per i servizi sanitari n. 4;
- ha favorito un'offerta aziendale incentrata sui Distretti incrementando l'assistenza domiciliare e realizzando a Codroipo un ospedale di comunità gestito dai medici di medicina generale;
- ha sviluppato l'assistenza domiciliare ai pazienti terminali ed oncologici in stretta collaborazione con i medici di medicina generale, istituendo nel Distretto di Udine un ambulatorio oncologico territoriale pilota;
- ha realizzato la nuova sede direzionale aziendale presso l'ex ospedale psichiatrico Sant'Osvaldo;
- ha incrementato di oltre 300 unità i posti letto convenzionati nelle case di riposo e nelle residenze polifunzionali di fascia A garantendo lo standard regionale;
- ha consolidato il ruolo dell'ospedale di San Daniele realizzando il nuovo centro di dialisi, ristrutturando l'area dell'emergenza, del pronto Soccorso, dell'area parto. È stata altresì attivata la guardia anestesiologica ed avviato il progetto «Orchidea» riguardante le cure odontostomatologiche per disabili tramite l'integrazione degli anestesisti ospedalieri e degli specialisti del distretto di San Daniele;
- ha istituito il dipartimento delle dipendenze;
- ha ricevuto dall'Azienda ospedaliera «Santa Maria della Misericordia» il trasferimento di tutte le funzioni di riabilitazione, comprese quelle riferite all'unità spinale, ed ha costituito un unico polo per la riabilitazione di III livello di riferimento regionale;
- ha attivato le funzioni di biomeccanica, urodinamica e di medicina dello sport per gli atleti «diversamente abili» all'interno del dipartimento di riabilitazione;
- ha sviluppato l'integrazione tra ospedale e distretti per le dimissioni precoci e protette, mantenendo e migliorando l'esperienza del distretto di Udine con riferimento al rapporto pubblico-privato per l'assistenza domiciliare integrata;
- ha iniziato la realizzazione il centro unico di prenotazione (C.U.P.) interaziendale integrato con l'Azienda ospedaliera «Santa Maria della Misericordia» e il Policlinico Universitario a Gestione Diretta, ora in fase di ampliamento alla Casa di Cura «Città di Udine» e all'Azienda per i servizi sanitari n. 3 «Alto Friuli»; sono altresì stati attivati sportelli C.U.P. presso alcune farmacie del distretto di Tarcento e di Cividale;

CONSIDERATO, quindi, che il dott. Ferri ha svolto in maniera soddisfacente il mandato aziendale conferitogli soprattutto in considerazione delle peculiari connotazioni connesse alla realtà aziendale presso la quale ha operato;

RITENUTA, quindi, l'opportunità di rinnovare in capo al dott. Ferri, l'incarico di Direttore generale dell'Azienda per i servizi sanitari n. 4 «Medio Friuli»;

RILEVATO che, ai sensi dell'articolo 3 bis, comma 8, del decreto legisltivo n. 502/1992, il rapporto di lavoro del Direttore generale è regolato da un contratto di diritto privato, può avere una durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni ed è rinnovabile;

VISTA la deliberazione giuntale n. 4154 del 29 dicembre 2003;

DECRETA

1. ai sensi degli articolo 3 e 3 bis del decreto legislativo n. 502/1992 e per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento, al dott. Roberto Ferri, è rinnovato l'incarico di Direttore generale dell'Azienda per i servizi sanitari n. 4 «Medio Friuli»;

2. l'incarico conferito verrà formalizzato con la stipulazione tra la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ed il dott. Roberto Ferri di un contratto di diritto privato redatto secondo lo schema tipo approvato con deliberazione giuntale n. 4012, del 12 dicembre 2003;

3. il rapporto di lavoro del Direttore generale, costituito e disciplinato con il contratto di cui sub 2), *avrà durata triennale (*),* decorrerà dall'1 gennaio 2004 *e si risolverà alla scadenza del termine, salva la possibilità di rinnovo (*);*

4. il rapporto di lavoro ed il trattamento economico del direttore generale sono regolamentati, ai sensi dell'articolo 3 bis, comma 8, del decreto legislativo n. 502/1992, dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 luglio 1995, n. 502, come modificato dal DPCM n. 319 del 31 maggio 2001;

5. il Direttore generale è responsabile in termini qualitativi, quantitativi, economici e finanziari, della realizzazione degli obiettivi e delle azioni definiti in sede di programmazione regionale pluriennale ed annuale per l'Azienda per i servizi sanitari n. 4 «Medio Friuli»;

6. la valutazione dell'attività del Direttore generale, sia ai fini della determinazione della quota integrativa al trattamento economico annuo, sia ai fini della conferma o revoca del contratto, ai sensi dell'articolo 3 bis del decreto legislativo n. 502/1992, verrà effettuata in base alla vigente legislazione statale e regionale.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 30 dicembre 2003

ILLY

(*) al punto 3 del dispositivo le parole «avrà durata triennale» e le parole finali « e si risolverà alla scadenza del termine, salva la possibilità di rinnovo» sono soppresse.

Trieste, lì 7 gennaio 2004

ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 30 dicembre 2003, n. 0467/Pres.

Decreto legislativo 502/1992, articoli 3 e 3 bis. Nomina Direttore generale dell'Azienda ospedaliera «Santa Maria degli Angeli» di Pordenone.

IL PRESIDENTE

PREMESSO che:

- con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0480/Pres. del 28 dicembre 2000, è stato nominato direttore generale dell'Azienda ospedaliera «Santa Maria degli Angeli» di Pordenone il dott. Giuseppe Caroli;
- in data 8 gennaio 2001 è stato stipulato il contratto n. 622/AP disciplinante il rapporto di lavoro relativo all'incarico di Direttore generale;
- l'incarico conferito al dott. Caroli ha durata triennale e terminerà, quindi, il giorno 8 gennaio 2004;

CONSIDERATO che, alla luce di quanto sopra, occorre provvedere alla nomina del Direttore generale dell'Azienda ospedaliera «Santa Maria degli Angeli»;

PRESO ATTO che la struttura organizzativa dell'Azienda ospedaliera «Santa Maria degli Angeli» è caratterizzata:

- dal coesistere, nella medesima realtà territoriale, con l'Azienda per i servizi sanitari n. 6 «Friuli occidentale» e con l'I.R.C.C.S. C.R.O. di Aviano, con i quali si deve rapportare, in vista del raggiungimento dei livelli assistenziali, da garantire, complessivamente, nel bacino pordenonese; peraltro, nei confronti della azienda sanitaria, il ruolo svolto dall'azienda ospedaliera, è da ricondurre al modello tipico che intercorre tra produttore (azienda ospedaliera) e acquirente (azienda per i servizi sanitari) di servizi;
- dall'insistere su un territorio, quello della provincia di Pordenone, che esercita una forte attrazione nei confronti della popolazione della fascia di confine con la Regione Veneto;
- dal dover raccordare l'assistenza, operando, a tale scopo, in collaborazione con l'azienda territoriale per integrare l'assistenza ospedaliera con quella distrettuale residenziale al fine di assicurare agli utenti del bacino pordenonese una risposta adeguata per obiettivi di salute;

ATTESO che le caratteristiche sopra esposte denotano una situazione di medio-alta complessità dell'A.O. «Santa Maria degli Angeli», dal che deriva l'esigenza di affidarne la gestione ad un Direttore generale che presenti le seguenti caratteristiche professionali ed attitudinali: abbia sviluppato significative esperienze professionali in materia di pianificazione strategica per un rigoroso approccio gestionale alla strutturazione dell'assetto organizzativo aziendale, nonché possieda conoscenze ed esperienze professionali atte a governare rapporti interni ed esterni e la relativa integrazione dei processi assistenziali;

VISTA la deliberazione giuntale n. 3961, del 5 dicembre 2003 con la quale è stato approvato il nuovo elenco degli aspiranti Direttori generali delle Aziende sanitarie regionali;

PRESO ATTO che il nuovo Direttore generale dell'Azienda ospedaliera deve essere scelto tra i nominativi di cui all'elenco innanzi indicato;

RITENUTO che il soggetto che presenta un profilo di managerialità adeguatamente convergente sia in relazione alle connotazioni specifiche dell'A.O. «Santa Maria degli Angeli», sia in relazione ai requisiti attitudinali e di esperienze e conoscenze professionali sopra delineati, risulta essere il dott. Paolo Saltari, in quanto:

- possiede un curriculum ricco, coerente e ben finalizzato;
- ha maturato una lunga esperienza professionale in ambienti organizzativi del settore sanitario caratterizzati da significativa complessità, poiché:
  - dal 4 novembre 1993 al 30 giugno 1994, ha svolto l'attività di dirigente responsabile dei servizi sanitari di base presso l'Azienda ULSS n. 30 di Cento (Ferrara);
  - dall'1 settembre 1994 al 24 gennaio 1995, ha svolto l'attività di direttore di distretto presso l'Azienda ULSS n. 30 di Cento (Ferrara);
  - dal 25 gennaio 1995 al 30 novembre 1996 ha svolto l'attività di direttore sanitario ex decreto legislativo n. 502/1992 presso l'Azienda ULSS n. 18 di Rovigo;
  - dall'1 dicembre 1996 al 31 agosto 1998, ha svolto l'attività di dirigente responsabile del dipartimento area assistenza di base, specialistica e farmaceutica, presso l'Azienda USL di Ferrara;
  - dall'1 settembre 1998 al 16 gennaio 2000, ha svolto l'attività di direttore sanitario ex decreto legislativo n. 502/1992 presso l'Azienda ULSS n. 21 di Legnago (Verona);
  - dal 17 gennaio 2000 al 15 maggio 2001, ha svolto l'attività di direttore sanitario ex decreto legislativo n. 502/1992 presso l'Azienda per i servizi sanitari n. 2 «Isontina»;
  - dal 16 maggio 2001 al 4 novembre 2003 ha svolto l'attività di direttore sanitario ex decreto legislativo n. 502/1992 presso l'Azienda n. 6 «Friuli occidentale»;
- la sua professionalità si è sviluppata sia sul versante gestionale, che su quello sanitario, caratterizzandosi con l'autonomia gestionale e la diretta responsabilità delle risorse;
- il suo percorso professionale si è svolto anche nel territorio regionale ed ha acquisito, quindi, una profonda conoscenza del Servizio sanitario regionale;

CONSIDERATO, sulla base di quanto innanzi esposto, che il dott. Saltari ha ampiamente dimostrato di possedere un profilo professionale caratterizzato ed orientato verso problematiche organizzative, evolutive, di pianificazione e programmazione;

RILEVATO che, ai sensi dell'articolo 3 bis, comma 8, del decreto legislativo n. 502/1992 il rapporto di lavoro del direttore generale è regolato da un contratto di diritto privato e può avere una durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni, al termine dei quali si risolve, salva la possibilità di rinnovo;

ATTESO che:

- con deliberazione giuntale n. 4012 del 12 dicembre 2003 è stato approvato lo schema tipo di contratto dei Direttori generali delle Aziende sanitarie regionali;
- con deliberazione giuntale n. 3017 del 14 settembre 2001 è stato determinato il trattamento economico spettante ai Direttori generali delle Aziende sanitarie regionali;

VISTA la deliberazione giuntale n. 4157 del 29 dicembre 2003;

DECRETA

1. ai sensi e per gli effetti degli articoli 3 e 3 bis del decreto legislativo n. 502/1992, e per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento, il dott. Paolo Saltari è nominato Direttore generale dell'Azienda ospedaliera «Santa Maria degli Angeli» di Pordenone;

2. l'incarico conferito verrà formalizzato con la stipulazione, tra la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia e il dott. Paolo Saltari, di un contratto di diritto privato redatto secondo lo schema-tipo approvato con deliberazione giuntale n. 4012 del 12 dicembre 2003;

3. il rapporto di lavoro del Direttore generale, costituito e disciplinato con il contratto di cui sub 2), *avrà durata triennale (*)*, decorrerà dal 9 gennaio 2004 *e si risolverà alla scadenza del termine, salva la possibilità di rinnovo (*)*;

4. il rapporto di lavoro ed il trattamento economico del Direttore generale sono regolamentati, ai sensi dell'articolo 3 bis, comma 8 del decreto legislativo n. 502/1992, dal DPCM n. 502/1995, come modificato dal DPCM n. 319 del 31 maggio 2001;

5. il Direttore generale è responsabile, in termini qualitativi, quantitativi, economici e finanziari, della realizzazione degli obiettivi e delle azioni definiti in sede di programmazione regionale, pluriennale ed annuale, per l'Azienda ospedaliera «Santa Maria degli Angeli»;

6. la valutazione dell'attività del Direttore generale, sia ai fini della determinazione della quota integrativa al trattamento economico annuo, sia ai fini della conferma o revoca del contratto ai sensi dell'articolo 3 bis del decreto legislativo n. 502/1992, verrà effettuata in base alla vigente legislazione statale e regionale.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 30 dicembre 2003

ILLY

(*) al punto 3 del dispositivo le parole « avrà durata triennale» e le parole finali « e si risolverà alla scadenza del termine, salva la possibilità di rinnovo» sono soppresse.

Trieste, lì 7 gennaio 2004

ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 30 dicembre 2003, n. 0468/Pres.

Decreto legislativo 502/1992, articoli 3 e 3 bis. Nomina Direttore generale dell'Azienda ospedaliera «Santa Maria della Misericordia» di Udine.

IL PRESIDENTE

PREMESSO che:

- con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0282/Pres. dell'11 agosto 2000 è stato nominato direttore generale dell'Azienda ospedaliera «Santa Maria della Misericordia» di Udine il dott. Gilberto Bragonzi;
- con contratto n. 620/AP, del 31 agosto 2000, è stato conferito l'incarico predetto con decorrenza dalla medesima data per un triennio;
- con decreto n. 0314/Pres., del 29 agosto 2003 è stato prorogato il predetto rapporto contrattuale sino alla data del 31 dicembre 2003;

- in data 3 settembre 2003 tra la Regione Friuli-Venezia Giulia ed il dott. Gilberto Bragonzi è stata sottoscritta l'appendice n. 631/AP al contratto n. 620/AP, disciplinante la suddetta proroga;

CONSIDERATO che, alla luce di quanto sopra, occorre provvedere alla nomina del nuovo Direttore generale dell'Azienda ospedaliera «Santa Maria della Misericordia» di Udine;

PRESO ATTO che l'Azienda ospedaliera «Santa Maria della Misericordia» di Udine:

- è caratterizzata da complessità delle relazioni interne ed esterne e, in quanto ospedale di rilievo nazionale e di alta specializzazione e, contemporaneamente, ospedale di I livello per l'area udinese, presenta una notevole complessità organizzativa;
- deve tendere alla collaborazione ed integrazione con il Policlinico universitario mediante la stipula di accordi e la costituzione di dipartimenti misti;
- deve condurre correttamente le relazioni e la comunicazione all'interno dell'Azienda;
- deve garantire l'appropriatezza dei ricoveri nonché la qualità e l'efficienza delle prestazioni;
- deve costituire il punto di riferimento per le funzioni di alta specialità per l'intero bacino provinciale e, per le funzioni uniche regionali assegnate, per tutta la Regione;
- deve valorizzare e potenziare i rapporti con l'Azienda per i servizi sanitari n. 4 «Medio Friuli» con l'obiettivo di pervenire alla pianificazione comune degli interventi sanitari per l'area udinese, integrando l'assistenza ospedaliera con quella territoriale e garantendo lo svolgimento delle funzioni di ricovero di I livello per la popolazione udinese; peraltro, nei confronti dell'Azienda per i servizi sanitari citata, il ruolo svolto dall'Azienda ospedaliera «Santa Maria della Misericordia» è da ricondurre al modello tipico che intercorre tra acquirente (azienda per i servizi sanitari) e produttore (azienda ospedaliera) di servizi;
- deve razionalizzare l'organizzazione interna allineandosi a quanto stabilito dalla pianificazione regionale sull'assistenza ospedaliera;

ATTESO che le caratteristiche strutturali ed organizzative sopra esposte denotano una situazione di alta complessità dell'Azienda ospedaliera «Santa Maria della Misericordia», dal che deriva l'esigenza di affidarne la gestione ad un direttore generale che presenti le seguenti caratteristiche professionali ed attitudinali: abbia sviluppato significative esperienze professionali in materia di pianificazione strategica e operativa per un rigoroso approccio gestionale alla strutturazione dell'assetto organizzativo aziendale, nonché possieda conoscenze ed esperienze professionali atte a governare rapporti interni ed esterni e la relativa integrazione dei processi assistenziali;

VISTA la deliberazione giuntale n. 3961 del 5 dicembre 2003, con la quale è stato approvato il nuovo elenco degli aspiranti Direttori generali delle Aziende sanitarie regionali;

PRESO ATTO che il nuovo Direttore generale dell'Azienda ospedaliera deve essere scelto tra i nominativi di cui all'elenco innanzi indicato;

RITENUTO che il soggetto che presenta un profilo di managerialità adeguatamente convergente sia in relazione alle connotazioni specifiche dell'Azienda ospedaliera «Santa Maria della Misericordia», sia in relazione ai requisiti attitudinali e di esperienze e conoscenze professionali sopra delineati, risulta essere il dott. Lionello Barbina, in quanto:

- possiede un curriculum ricco, coerente e ben finalizzato;
- ha maturato una lunga esperienza professionale in ambienti organizzativi del settore sanitario caratterizzati da significativa complessità, poiché:
  - dal 4 novembre 1993 al 30 novembre 1995, ha maturato una significativa ed ampia esperienza quale direttore del Servizio della pianificazione sanitaria, presso la Direzione regionale della sanità e politiche sociali;
  - dall'1 dicembre 1995 al 4 novembre 2003, ha svolto le funzioni di Direttore generale dell'Agenzia regionale della sanità;
- la sua professionalità si è sviluppata sia sul versante gestionale, che su quello sanitario, caratterizzandosi con l'autonomia gestionale e la diretta responsabilità delle risorse;

- il suo percorso professionale si è svolto nel territorio regionale ed ha acquisito, quindi, una profonda conoscenza del Servizio sanitario regionale;

CONSIDERATO, sulla base di quanto innanzi esposto, che:

- il dott. Barbina ha ampiamente dimostrato di possedere un profilo professionale caratterizzato ed orientato verso problematiche organizzative, evolutive, di pianificazione e programmazione;
- nell'arco del suo mandato vi è stata la massima valorizzazione dell'attività dell'Agenzia, sia quale supporto tecnico della Regione, sia nell'ambito di uno scenario di continua riforma del servizio sanitario nazionale che, necessariamente, richiede l'introduzione, nella fitta rete di rapporti tra le varie strutture sanitarie regionali, di nuovi meccanismi e di nuove organizzazioni, realizzando, attraverso l'integrazione e l'armonizzazione delle attività delle singole aziende, il coordinamento fra le stesse;

RILEVATO che, ai sensi dell'articolo 3 bis, comma 8, del decreto legislativo n. 502/1992 il rapporto di lavoro del direttore generale è regolato da un contratto di diritto privato e può avere una durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni, al termine dei quali si risolve, salva la possibilità di rinnovo;

ATTESO che:

- con deliberazione giuntale n. 4012 del 12 dicembre 2003 è stato approvato lo schema tipo di contratto dei Direttori generali delle Aziende sanitarie regionali;
- con deliberazione giuntale n. 3017, del 14 settembre 2001 è stato determinato il trattamento economico spettante ai Direttori generali delle Aziende sanitarie regionali;

VISTA la deliberazione giuntale n. 4155 del 29 dicembre 2003;

DECRETA

1. ai sensi e per gli effetti degli articoli 3 e 3 bis del decreto legislativo n. 502/1992, e per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento, il dott. Lionello Barbina, è nominato Direttore generale dell'Azienda ospedaliera «Santa Maria della Misericordia» di Udine;

2. l'incarico conferito verrà formalizzato con la stipulazione, tra la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia e il dott. Lionello Barbina, di un contratto di diritto privato redatto secondo lo schema-tipo approvato con deliberazione giuntale n. 4012 del 12 dicembre 2003;

3. il rapporto di lavoro del Direttore generale, costituito e disciplinato con il contratto di cui sub 2), decorrerà dal 10 gennaio 2004 *e si risolverà il 31 maggio 2008, salva la possibilità di rinnovo (*);*

4. il rapporto di lavoro ed il trattamento economico del Direttore generale sono regolamentati, ai sensi dell'articolo 3 bis, comma 8, del decreto legislativo n. 502/1992, dal DPCM n. 502/1995, come modificato dal DPCM n. 319 del 31 maggio 2001;

5. il Direttore generale è responsabile, in termini qualitativi, quantitativi, economici e finanziari, della realizzazione degli obiettivi e delle azioni definiti in sede di programmazione regionale, pluriennale ed annuale, per l'Azienda ospedaliera «Santa Maria della Misericordia»;

6. la valutazione dell'attività del Direttore generale, sia ai fini della determinazione della quota integrativa al trattamento economico annuo, sia ai fini della conferma o revoca del contratto ai sensi dell'articolo 3 bis del decreto legislativo n. 502/1992, verrà effettuata in base alla vigente legislazione statale e regionale.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 30 dicembre 2003

ILLY

(*) al punto 3 del dispositivo le parole finali «e si risolverà il 31 maggio 2008, salva la possibilità di rinnovo», sono soppresse.

Trieste, lì 7 gennaio 2004

ILLY

DECRETO DELL'ASSESSORE PER LE RELAZIONI INTERNAZIONALI E PER LE AUTONOMIE LOCALI 31 dicembre 2003, n. 15.

I.P.A.B. «Fondazione Pro Infanzia» di Pordenone. Presa d'atto della cessata attività.

L'ASSESSORE

VISTO il D.P.R. del 18 aprile 1963, con il quale l'Istituzione pubblica di assistenza e beneficenza «Pro Infanzia» di Pordenone è stata riconosciuta Ente morale ed ha assunto la denominazione di «Fondazione Pro Infanzia»;

VISTO lo statuto vigente, approvato con il D.P.R. sopra citato, successivamente modificato con decreto dell'Assessore regionale agli enti locali n. 45 del 31 ottobre 1990;

PREMESSO che gli scopi statutari, originariamente riservati all'accoglienza nei centri di soggiorno estivo, marini o montani, di bambini adolescenti di età fino a 18 anni , sono stati estesi «anche alle persone anziane e comunque inabili, anche se accompagnate da familiari»;

PRESO ATTO CHE:

- da anni l'attività dell'Istituzione risulta limitata alla gestione estiva della sola Colonia di Caorle con accoglienza di anziani per non più di tre mesi all'anno e di giovani adolescenti per soggiorni diurni di non più di due mesi,
- la gestione dei servizi, condotta in condizioni nel tempo sempre più precarie anche per la difficoltà di reperire personale stagionale o disporre dell'opera di volontari, non può più essere protratta,
- la carenza di risorse diverse da quelle provenienti dalle rette degli ospiti, peraltro ridotte, aggrava ulteriormente la già difficile situazione finanziaria dell'Ente,
- il degrado in cui versa l'immobile «Colonia Marina di Caorle» impedisce l'accoglienza nella stagione estiva di bambini o adolescenti per inagibilità dei locali a loro destinati,
- è consentito di ospitare solamente anziani nelle poche camere disponibili ristrutturate qualche anno fa;

CONSIDERATO CHE:

- per i motivi su esposti, non è stata possibile la riapertura della struttura per il periodo estivo;
- la relazione dell'Ente, concernente proposte di utilizzo dell'edificio della colonia dopo un'eventuale ristrutturazione, inviata al Comune di Pordenone in data 11 ottobre 2002, non ha avuto da parte di detta Amministrazione alcun riscontro ufficiale;
- la ristrutturazione dell'immobile comporterebbe lavori da svolgersi nell'arco temporale di due o tre anni;
- il contratto di comodato d'uso della Casa Marina di Caorle concesso all'Istituzione dal Comune di Pordenone scadrà il 31 dicembre 2003;
- la situazione di cassa al 31 marzo 2002, presenta un deficit complessivo di 48.382,62 euro;

CONSTATATO che la Fondazione «Pro Infanzia» di Pordenone non dispone di risorse umane, né di mezzi finanziari e tantomeno, di strutture che permettano di continuare lo svolgimento di attività volte alla realizzazione delle finalità previste dallo statuto;

VISTA la deliberazione n. 12 del 22 maggio 2003, con la quale il Consiglio di amministrazione dell'I.P.A.B. in trattazione, ha determinato di:

- delegare il Presidente della Fondazione a chiedere all'Assessore regionale per le relazioni internazionali e per le autonomie locali l'emissione del decreto di presa d'atto della cessata attività istituzionale,
- consegnare al Comune di Pordenone, dopo l'emissione di tale decreto, il fabbricato sito in Caorle (Venezia), tenuto in comodato gratuito ad uso Colonia Casa Marina,

- consegnare, con le modalità di cui sopra, il locale di via Piave, in Pordenone, adibito a sede amministrativa dell'I.P.A.B e concesso in uso alla «Pro Infanzia"da parte della Amministrazione comunale suddetta, previa convenzione onerosa,
- consegnare al Comune di Pordenone, dopo l'emissione del decreto assessorile di presa d'atto della cessata attività, tutti gli atti della Fondazione per la loro conservazione e tutti i beni mobili e strumentali iscritti in inventario per il loro libero uso,
- fornire al Comune di Pordenone, in sede di cessazione dell'attività istituzionale, il quadro complessivo della situazione economico-finanziaria,
- dare atto che, come da accordi formalizzati dal Sindaco di Pordenone con nota n. 16398 del 18 marzo 2003, il Comune di Pordenone subentrerà in tutti i rapporti patrimoniali attivi e passivi della Fondazione «Pro Infanzia»;

VISTA l'istanza presentata dal Presidente della Fondazione con nota del 6 giugno 2003, prot. n. 146/2003, al fine di ottenere l'emissione del decreto assessorile di presa d'atto della cessata attività;

ESAMINATA la successiva corrispondenza intercorsa tra l'Ente e questa Direzione regionale ed in particolare, la nota del 17 dicembre 2003, n. 67651 di protocollo, con la quale il Sindaco del Comune di Pordenone ha comunicato che per l'Amministrazione nulla osta alla cessazione dell'attività della Fondazione;

ASSICURATO che tutti gli adempimenti connessi con la liquidazione dell'Ente saranno portati a compimento successivamente all'emissione del decreto assessorile di presa d'atto della cessata attività;

VISTI gli articoli 5, punto 6, e 8 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 3 gennaio 1963, n. 1;

VISTA la legge 17 luglio 1890, n. 6972;

VISTI il D.P.R. 26 giugno 1965, n. 959, ed il D.P.R. 15 gennaio 1987, n. 469;

VISTO l'articolo 80 della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49;

DECRETA

1. l'attività dell'I.P.A.B. denominata «Fondazione Pro Infanzia», di Pordenone, è cessata;

2. l'I.P.A.B. «Fondazione Pro Infanzia» consegna al Comune di Pordenone il fabbricato adibito a Colonia Casa Marina sito a Caorle (Venezia), il locale adibito a sede amministrativa fondazionale sito a Pordenone, tutti i propri atti per la conservazione e tutti i beni mobili e strumentali iscritti in inventario perché vengano liberamente usati;

3. l'Amministrazione comunale di Pordenone subentra nella titolarità di tutti i rapporti giuridici e patrimoniali attivi e passivi dell'I.P.A.B. «Fondazione Pro Infanzia»;

4. il presente decreto costituisce titolo per il trasferimento delle proprietà mobiliari e strumentali fondazionali a favore del Comune di Pordenone e per ogni altro adempimento finalizzato all'estinzione dell'I.P.A.B «Pro Infanzia»;

5. avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro sessanta giorni o, in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla comunicazione, notifica o pubblicazione dello stesso;

6. il presente decreto sarà trasmesso agli enti ed uffici interessati e sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Udine, 31 dicembre 2003

BELTRAME

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO, FORMAZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA 22 dicembre 2003, n. 2990/LAVFOR/DPF.

F.S.E. obiettivo 3 - 2000-2006 - misura 3.1 - azione 3.1.3 - «Formazione permanente per gruppi omogenei». Graduatoria dei progetti presentati - mese di settembre 2003.

IL DIRETTORE REGIONALE

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2108 dell'11 luglio 2003 con la quale è stato approvato l'avviso per la presentazione di progetti formativi a valere sull'asse 3 «Risorse umane, cooperazione e armonizzazione dei sistemi» - misura 3.1 «Qualificazione delle risorse umane, aggiornamento professionale e iniziative innovative sul mercato del lavoro» - azione 3.1.3 «Formazione professionale transfrontaliera» previsti dal DOCUP INTERREG IIIA/Phare CBC Italia-Slovenia 2000-2006 - «Formazione permanente per gruppi omogenei»;

CONSIDERATO che la citata deliberazione è stata integralmente pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione del 6 agosto 2003 n. 32;

CONSIDERATO che il citato avviso prevede la presentazione dei progetti formativi per la misura 3.1, azione 3.1.3, presso uno sportello operante negli uffici della Direzione regionale della formazione professionale, ora Direzione regionale del lavoro, formazione, università e ricerca, fino al 30 aprile 2004 salvo anticipato esaurimento delle risorse finanziarie disponibili ammontanti ad euro 700.000,00;

CONSIDERATO che i progetti vengono approvati mensilmente secondo il sistema comparativo, sulla base dei criteri indicati nell'avviso medesimo;

CONSIDERATO altresì che il Comitato congiunto di Pilotaggio INTERREG IIIA/Phare CBC Italia-Slovenia ha approvato la proposta di graduatoria, prodotta dalla Direzione regionale del lavoro, formazione, università e ricerca, come da delibera di presa d'atto delle decisioni del succitato Comitato n. 3924 di data 5 dicembre 2003;

VISTI i progetti presentati nel mese di settembre 2003;

CONSIDERATO che la valutazione dei progetti presentati determina la predisposizione dei seguenti documenti:

- graduatoria dei progetti approvati ed ammissibili al finanziamento (allegato 1 parte integrante);
- elenco dei progetti approvati ed ammessi al finanziamento finalizzato alla prenotazione della spesa (allegato A parte integrante);

CONSIDERATO che l'allegato 1 determina l'approvazione e il finanziamento di 5 progetti formativi per complessivi euro 300.000,00;

CONSIDERATO che sulla base di quanto indicato nell'allegato A, si provvede come segue alla prenotazione dei fondi necessari a carico del bilancio pluriennale della Regione:
Cap. 6005 - competenza 2003 - euro 300.000,00;

CONSIDERATO che l'attività formativa in senso stretto deve trovare avvio entro trenta giorni dalla comunicazione, da parte della Direzione regionale del lavoro, formazione, università e ricerca, dell'ammissione al finanziamento del progetto e concludersi entro nove mesi dalla data di avvio;

CONSIDERATO che la disponibilità residua del bando per la misura 3.1, azione 3.1.3, risulta pari a euro 400.000,00;

CONSIDERATO che la gestione dei progetti di cui all'allegato A è attribuita al Direttore del Servizio per la gestione degli interventi del sistema formativo;

CONSIDERATO che il presente provvedimento, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTA la legge regionale 3 febbraio 2003 n. 2;

DECRETA

Art. 1

In relazione all'avviso indicato in premessa, la valutazione dei progetti presentati nel mese di settembre 2003 determina l'approvazione dei seguenti documenti:

- graduatoria dei progetti approvati ed ammissibili al finanziamento (allegato 1 parte integrante);
- elenco dei progetti approvati ed ammessi al finanziamento finalizzato alla prenotazione della spesa (allegato A parte integrante).

Art. 2

L'allegato 1 determina l'approvazione e il finanziamento di 5 progetti formativi per complessivi euro 300.000,00.

Art. 3

Sulla base di quanto indicato nell'allegato A, si provvede come segue alla prenotazione dei fondi necessari a carico del bilancio pluriennale della Regione:
Cap. 6005 - competenza 2003 - euro 300.000,00.

Art. 4

L'attività formativa in senso stretto deve trovare avvio entro trenta giorni dalla comunicazione, da parte della Direzione regionale del lavoro, formazione, università e ricerca, dell'ammissione al finanziamento del progetto e concludersi entro nove mesi dalla data di avvio.

Art. 5

La gestione dei progetti di cui all'allegato A è attribuita al Direttore del Servizio per la gestione degli interventi del sistema formativo.

Art. 6

Il presente provvedimento, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 22 dicembre 2003

RAMPONI

Allegato 1

GRADUATORIA PROGETTI APPROVATI
SETTEMBRE

(Sono ammessi a finanziamento i progetti con numero d'ordine in grassetto sottolineato)

Interreg III-A ITA-SLO - FPGO

Interreg III-A ITA-SLO - formazione permanente per gruppi omogenei

N°	Denominazione Progetto	Codice Progetto	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	Punti
1	BIO-AGRICULTURAL MANAGEMENT AND CONTROL	200320034001	CE.F.A.P.	2003	60.000,00	60.000,00	14
2	TECNICHE DI CONDUZIONE DI CHARTER	200319998001	EN.A.I.P. FRIULI-VENEZIA GIULIA	2003	60.000,00	60.000,00	12
3	TECNICHE PER LA GESTIONE DI PROGRAMMI COMUNITARI	200320027001	EN.A.I.P. FRIULI-VENEZIA GIULIA	2003	60.000,00	60.000,00	12
4	COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	200320050002	ISTITUTO REGIONALE SLOVENO PER L'ISTRUZIONE PROFESSIONALE	2003	60.000,00	60.000,00	11
5	GIORNALISMO MULTICULTURALE	200320050001	ISTITUTO REGIONALE SLOVENO PER L'ISTRUZIONE PROFESSIONALE	2003	60.000,00	60.000,00	10
			Totale con finanziamento		300 000,00	300.000,00	
			Totale		300.000,00	300.000,00	
			Totale con finanziamento		300.000,00	300.000,00	
			Totale		300.000,00	300.000,00	

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 dicembre 2003, n. 3913. (Estratto).

Comune di Zoppola: conferma di esecutività della deliberazione consiliare n. 68 del 20 ottobre 2003, di approvazione della variante n. 14 al Piano regolatore generale comunale.

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

all'unanimità,

DELIBERA

1. di ritenere le riserve vincolanti, espresse con propria deliberazione n. 2335 dell'1 agosto 2003 in merito alla variante n. 14 al Piano regolatore generale comunale del Comune di Zoppola, superate dall'introduzione di modifiche e dalla proposizione di verifiche e motivazioni a sostegno di specifiche previsioni di variante, disposte con la deliberazione comunale consiliare n. 68 del 20 ottobre 2003;

2. di confermare l'esecutività della suddetta deliberazione consiliare n. 68 del 20 ottobre 2003, di approvazione della varianre n. 14 al Piano regolatore generale comunale del Comune di Zoppola.

3. (omissis)

IL PRESIDENTE: ILLY

IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 dicembre 2003, n. 3920. (Estratto).

Legge 1766/1927. Comune di Grado (Gorizia). Approvazione transazione su terreno soggetto ad uso civico.

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

all'unanimità,

DELIBERA

1. È approvata la transazione Rep. n. 3428, omologata dal Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici di Trieste, stipulata in data 25 giugno 2003, tra: il Comune di Grado (Gorizia), rappresentato dall'arch. Andrea de Walderstein, dirigente di settore, che dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse esclusivo dell'Amministrazione comunale che rappresenta ai sensi e per gli effetti dell'articolo 107 comma 3 lettera c) del decreto legislativo n. 267/2000 ed in virtù del decreto sindacale del 31 dicembre 2002, n. 292/02/Pers., e l'Agenzia di Informazione e Accoglienza Turistica di Grado ed Aquileia (A.I.A.T.), rappresentata dal dott. Paolo Bisiach, direttore della stessa.

2. La somma che si ricaverà dalla transazione di cui alla presente delibera sarà investita in titoli del debito pubblico intestati al Comune di Grado (Gorizia) con vincolo a favore della Regione Friuli Venezia Giulia per essere destinata, occorrendo, ad opere permanenti di interesse generale della popolazione di Grado.

3. Il presente provvedimento sarà pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

IL PRESIDENTE: ILLY

IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 dicembre 2003, n. 3921. (Estratto).

Legge 1766/1927. Comune di Muzzana del Turgnano (Udine). Autorizzazione all'alienazione e all'asservimento di terreni soggetti ad uso civico. Modifica D.G.R. 2857/2002.

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

all'unanimità,

DELIBERA

di revocare l'autorizzazione, rilasciata con la precedente deliberazione n. 2857 adottata nella seduta del 6 agosto 2002, per la costituzione del diritto di servitù sull'area di cui al foglio 17, mapp. 599 (ex 196 a) di mq. 238, in quanto non si è più reso necessario l'asservimento per le finalità pubbliche indicate a suo tempo e di prendere atto della costituzione di un diritto di servitù sull'area di cui al foglio 17 mapp. 601 (ex 196 c) di mq. 23, per la quale, con il medesimo atto, era già stata invece autorizzata l'alienazione.

Il presente provvedimento sarà pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.

IL PRESIDENTE: ILLY

IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 dicembre 2003, n. 3922. (Estratto).

Legge 1766/1927. Comune di Grado (Gorizia). Approvazione transazione su terreni soggetti ad uso civico siti in località Cavarera e Trezza.

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

all'unanimità,

DELIBERA

1. È approvata la transazione Rep. n. 3448, omologata dal Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici di Trieste, stipulata in data 19 settembre 2003 tra: il Comune di Grado (Gorizia), rappresentato dall'arch. Andrea de Walderstein, dirigente di settore, che dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse esclusivo dell'Amministrazione comunale che rappresenta ai sensi e per gli effetti dell'articolo 107 comma 3 lett. c) del decreto legislativo n. 267/2000 ed in virtù del decreto sindacale del 31 dicembre 2002, n. 292/02/Pers., e le società Immobiliare Golf Grado S.r.l., Golf Laguna di Grado S.r.l., ed i sigg. Fonda Vittorio, Fonda Pietro, Lazzarovich Fabio ed altri.

2. La somma che si ricaverà dalla transazione di cui alla presente delibera sarà investita in titoli del debito pubblico intestati al Comune di Grado (Gorizia) con vincolo a favore della Regione Friuli Venezia Giulia per essere destinata, occorrendo, ad opere permanenti di interesse generale della popolazione di Grado.

3. Il presente provvedimento sarà pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

IL PRESIDENTE: ILLY

IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 dicembre 2003, n. 3925.

Legge regionale 2/2002, articolo 46. Sessione d'esame d'idoneità per l'acquisizione del titolo di Direttore tecnico di Agenzia di viaggio e turismo.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2, recante «Disciplina organica del turismo»;

VISTO in particolare il comma 2 dell'articolo 46 della legge regionale 2/2002, che prevede che i requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo siano dimostrati mediante il superamento di un esame di idoneità, scritto ed orale, sostenuto di fronte ad apposita Commissione regionale;

VISTO l'articolo 6 del «Regolamento concernente le modalità di rilascio dell'autorizzazione regionale all'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo, le modalità di svolgimento dell'esame d'idoneità all'esercizio dell'attività di Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo nonché il contenuto dei programmi di viaggio, ai sensi degli articoli 40, 46 e 51 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2», approvato con D.P.G.R. 7 maggio 2002, n. 127/Pres., il quale prevede che gli esami di cui al più sopra citato articolo 46 abbiano luogo almeno ogni due anni e siano indetti con deliberazione della Giunta regionale;

RICHIAMATO lo Statuto d'autonomia;

SU PROPOSTA dell'Assessore al commercio, turismo e terziario,

all'unanimità,

DELIBERA

a) di indire la sessione d'esame di idoneità per l'acquisizione del titolo di Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo per l'anno 2004, con le modalità previste nell'allegato bando che costituisce parte integrante della presente deliberazione.

b) di prendere atto che la presente delibera sarà attuata con decreto del Presidente della Regione da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ILLY

IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

SESSIONE D'ESAME IDONEITÀ PER L'ACQUISIZIONE DEL TITOLO
DI DIRETTORE TECNICO DI AGENZIA DI VIAGGIO E TURISMO

Art. 1

(Esame di idoneità)

1. È indetta una sessione d'esame per l'accertamento dell'idoneità all'esercizio della professione di Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 46 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2, «Disciplina organica del turismo» e successivo regolamento d'attuazione.

Art. 2

(Requisiti per l'ammissione)

1. Alle prove d'esame sono ammessi coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione Europea;

b) età non inferiore agli anni 18;

c) godimento dei diritti civili e politici;

d) diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale rilasciato da un istituto statale o legalmente riconosciuto o parificato, ovvero diploma equipollente conseguito all'estero e riconosciuto in Italia. L'equipollenza del diploma conseguito all'estero deve risultare da apposita certificazione rilasciata a norma di legge ed allegata alla domanda di ammissione alle prove d'esame.

2. I requisiti prescritti al comma 1, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione all'esame di idoneità di cui all'articolo 3, comma 2.

Art. 3

(Domanda di ammissione)

1. Le domande di ammissione devono essere redatte in carta semplice sull'apposito modulo allegato «A» al presente bando, ovvero su copia dello stesso.

2. Le domande devono essere indirizzate alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario, Viale Miramare, 19, 34135 Trieste, e devono pervenire al suddetto indirizzo entro e non oltre il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.

3. Nel caso in cui la scadenza del termine di presentazione della domanda coincida con un giorno festivo o non lavorativo, lo stesso si intende espressamente prorogato al primo giorno feriale successivo.

4. La data di ricevimento delle domande è comprovata dal timbro a data apposto su ciascuna di esse a cura dell'ufficio ricevente.

5. Sono ammesse le domande spedite a mezzo di raccomandata purché pervengano all'ufficio competente entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine. In tale ipotesi, ai fini del rispetto del termine di cui al comma 2, fa fede la data del timbro postale.

6. L'amministrazione regionale non accoglierà le domande ricevute o spedite per qualsiasi causa, oltre i termini di cui ai commi 2 e 5. Le domande presentate in data anteriore a quella di pubblicazione del presente bando, non saranno tenute in considerazione.

7. L'amministrazione regionale non assume responsabilità in caso di perdita delle comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni, o da mancata o tardiva comunicazione di cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o fatti comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Art. 4

(Contenuto della domanda)

1. Nella domanda i candidati devono dichiarare, sotto la propria responsabilità:

a) il cognome ed il nome;

b) la data ed il luogo di nascita;

c) la residenza o il domicilio professionale;

d) la cittadinanza;

e) il codice fiscale;

f) il godimento dei diritti civili e politici;

g) il possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissione alla prova d'esame;

h) almeno due lingue straniere nelle quali si intende sostenere il colloquio d'esame;

i) la lingua straniera in cui si intende sostenere la prova scritta;

j) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 11 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e di non aver procedimenti pendenti a proprio carico per i delitti ivi indicati;

k) di aver ottemperato all'obbligo di cui all'articolo 12 del regio decreto 773/1931;

l) di non essere stato dichiarato fallito con sentenza passata in giudicato, né sottoposto a concordato, ovvero di aver ottenuto la riabilitazione.

Art. 5

(Prove d'esame)

1. L'esame si svolge di fronte ad una Commissione esaminatrice nominata con Decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale, e si articola in una prova scritta ed una orale aventi ad oggetto rispettivamente:

a) per la prova scritta:

   1. traduzione di una lettera a contenuto commerciale in una lingua straniera scelta tra inglese, francese, tedesco, spagnolo;

   2. componimento su un tema concernente l'amministrazione e l'organizzazione delle agenzie di viaggio e turismo;

b) per la prova orale:

   1. amministrazione e organizzazione delle agenzie di viaggio e turismo;

   2. legislazione turistica nazionale e regionale;

   3. cenni di geografia mondiale;

   4. colloquio in almeno due lingue straniere, ivi compresa quella oggetto della prova scritta;

   5. tecnica turistica con particolare riferimento ai trasporti ed alle comunicazioni.

Art. 6

(Svolgimento delle prove d'esame)

1. La data, l'ora e la sede in cui avrà luogo la prova d'esame, sono fissate dalla Commissione esaminatrice e comunicate ai partecipanti con preavviso di almeno 20 giorni, a cura della Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario - Servizio degli affari amministrativi e contabili - mediante comunicazione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

2. Per essere ammessi a sostenere ciascuna prova d'esame, i partecipanti dovranno essere in possesso di un documento di riconoscimento. La mancata esibizione del documento, comporterà l'esclusione dalla prova.

3. La mancata partecipazione ad una delle prove d'esame, sarà considerata come rinuncia all'esame stesso.

4. Il mancato conseguimento dell'idoneità nella prova scritta, comporta la non ammissione alla prova orale.

Art. 7

(Composizione della Commissione esaminatrice)

1. La Commissione di cui all'articolo 5 è composta da:

a) il Direttore regionale del commercio, del turismo e del terziario, o un suo delegato, che funge da Presidente;

b) un docente di tecnica turistica;

c) un rappresentante delle Organizzazioni di categoria operanti a livello regionale designato congiuntamente dalle stesse, o un suo sostituto;

d) un rappresentante delle Organizzazioni sindacali di categoria operanti a livello regionale, designato congiuntamente dalle stesse, o un suo sostituto. Nel caso di mancata designazione entro quarantacinque giorni dalla richiesta, questa è effettuata dalla Giunta regionale secondo il criterio dell'alternanza;

e) un docente, di ciascuna delle seguenti lingue straniere: inglese, francese, tedesco, spagnolo. La Commissione può avvalersi di esperti in altre lingue, in caso di domande di ammissione agli esami riferite a lingue straniere diverse.

2. Svolge le funzioni di segretario un dipendente della Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario di categoria D).

Art. 8

(Attestato di idoneità)

1. Al candidato che abbia superato positivamente l'esame, verrà rilasciato l'attestato di idoneità e abilitazione all'esercizio della professione di Direttore tecnico di Agenzia di viaggio e turismo.

Allegato «A» riferito agli articoli 3 e 4 del bando

Alla Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario
Servizio degli affari amministrativi e contabili
Viale Miramare, 19
34135 Trieste

Oggetto: domanda di ammissione all'esame per l'accertamento dell'idoneità all'esercizio della professione di Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo.

Il / La sottoscritto/a . . . .

Codice fiscale . . . .

Presa visione del bando d'esame per l'accertamento della idoneità all'esercizio della professione di Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi di legge, dichiara, sotto la propria responsabilità:

1. di essere nato/a a . . . . il . . . .

2. di essere residente o domiciliato a . . . .
Via/Piazza . . . .

3. di essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, conseguito presso . . . . in data . . . .
ovvero di essere in possesso del diploma equivalente conseguito presso . . . .
. . . . in data . . . .

4. di essere cittadino . . . .

5. di voler sostenere la prova scritta d'esame nella seguente lingua straniera: . . . .
. . . .

6. di voler sostenere la prova orale d'esame nelle seguenti (almeno due) lingue straniere: . . . .
. . . .
. . . .

7. di voler ricevere tutte le comunicazioni relative all'esame al seguente indirizzo: . . . .
. . . .
. . . .

Il/La sottoscritto/a, dichiara altresì sotto la propria responsabilità:

1. di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di .... ovvero il motivo della mancata iscrizione;
2. di godere dei diritti civili e politici;
3. di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 11 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e di non aver procedimenti pendenti a proprio carico per i delitti ivi indicati;
4. di aver ottemperato all'obbligo di cui all'articolo 12 del regio decreto 773/1931;
5. di non essere stato dichiarato fallito con sentenza passata in giudicato, né sottoposto a concordato, ovvero di aver ottenuto la riabilitazione.

Il sottoscritto è informato, ai sensi dell'articolo 10 della legge 675/1996, che i dati personali forniti saranno trattati su supporti cartacei e/o informatici per lo svolgimento delle funzioni istituzionali dell'ente nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.

Luogo e data ....

Firma leggibile

....

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 dicembre 2003, n. 4125.

Obiettivo 2 - DOCUP 2000-2006 - azione 1.2.2 «Realizzazione di interventi di riqualificazione urbana e di recupero del patrimonio edilizio pubblico volti alla valorizzazione dei centri minori», tipologia A). Aggiornamento iniziativa già ammessa a finanziamento in Comune di Montereale Valcellina.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali;

VISTA la Decisione della Commissione europea n. C(2811) del 23 novembre 2001, pubblicata sul 2° S.O. n. 2 del 28 gennaio 2002 al BUR n. 4 del 23 gennaio 2002, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione dell'obiettivo 2 2000-2006 per la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

VISTA la legge regionale n. 26 del 27 novembre 2001, recante norme specifiche per l'attuazione del DOCUP obiettivo 2 2000-2006;

VISTO il Complemento di Programmazione di cui agli articoli 9, lettera m), e 18, paragrafo 3 del citato Regolamento (CE) n. 1260/1999, così come modificato ed adottato dall'Amministrazione regionale con deliberazione giuntale n. 601 del 12 marzo 2003, rettificato con deliberazione giuntale n. 1184 del 29 aprile 2003;

VISTA l'articolazione del Programma per assi, misure ed azioni e considerata in particolare l'azione 1.2.2 «Realizzazione di interventi di riqualificazione urbana e di recupero del patrimonio edilizio pubblico volti alla valorizzazione dei centri minori», per la quale è stata individuata la Direzione regionale dell'edilizia quale struttura responsabile dell'attuazione;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 440 del 27 febbraio 2003, con la quale vengono definite, nell'ambito del Piano Finanziario complessivo del DOCUP, le risorse annuali assegnate a ciascun asse, misura, azione, nonché alle sottoazioni per Direzione o Struttura regionale attuatrice competente, così come aggiornata e rettificata dalla deliberazione giuntale n. 1479 del 23 maggio 2003;

ATTESO che il Complemento di Programmazione stabilisce che l'azione 1.2.2 per la parte relativa alla tipologia a) venga attuata a regia regionale, tramite invito a presentare proposte progettuali rivolto ai beneficiari finali già espressamente individuati nei Comuni il cui territorio sia compreso, anche parzialmente, nel Parco naturale delle Dolomiti Friulane, nel Parco naturale delle Prealpi Giulie, nella Riserva naturale del lago di Cornino e nella Riserva naturale della forra del torrente Cellina, con esclusione delle aree interessate dall'azione 4.3.2 «Recupero edilizio e paesaggistico e valorizzazione dei villaggi alpini»;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1615 del 15 maggio 2002, pubblicata il 31 maggio 2002 sul S.S. n. 10 al BUR n. 22 del 29 maggio 2002, con la quale è stato approvato l'invito da inoltrare ai Comuni di Andreis, Barcis, Chiusaforte, Cimolais, Erto e Casso, Forgaria nel Friuli, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Frisanco, Lusevera, Moggio Udinese, Montereale Valcellina, Resia, Resiutta, Trasaghis e Venzone, e sono stati altresì stabiliti i termini per la presentazione delle domande di finanziamento in giorni 30 dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 3455 del 10 ottobre 2002, con la quale sono stati approvati n. 14 dei 16 interventi proposti dai Comuni interessati;

ATTESO che tra i succitati 14 interventi risulta approvata anche l'iniziativa proposta dal Comune di Montereale Valcellina, denominata «Sistemazione e arredo di Largo Manin in frazione di Grizzo e Largo S. Rocco in frazione di S. Leonardo»;

ATTESO che per la realizzazione dell'iniziativa la domanda di finanziamento del Comune di Montereale Valcellina prevedeva un costo complessivo di euro 361.291,37, e che con la citata deliberazione n. 3455/2002 la Giunta regionale aveva quantificato in euro 358.535,43 la spesa ammissibile a finanziamento, provvedendo conseguentemente all'assegnazione di un contributo di euro 250.000,00, pari al limite massimo consentito;

VISTO il decreto del Direttore regionale dell'edilizia e dei lavori pubblici n. ELP/724/PN/EV/470 del 9 luglio 2003 con il quale, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 3455/2002, è stato concesso al Comune di Montereale Valcellina il contributo di euro 250.000,00;

VISTA la nota prot. n. 14394 del 2 ottobre 2003 e relativi allegati, con la quale il Comune di Montereale Valcellina informava la Direzione regionale delle difficoltà riscontrate nell'appalto dei lavori (gara deserta a causa della non remuneratività dei prezzi di alcune categorie di lavori) e della conseguente necessità di aggiornare l'iniziativa in programma prevedendone la realizzazione in due lotti ed aumentandone il costo complessivo fino ad un ammontare di euro 501.246,05;

CONSIDERATO che con la citata nota prot. n. 14394/2003 il Comune di Montereale Valcellina chiedeva di ammettere a finanziamento a valere sull'azione 1.2.2 tipologia a) il solo progetto di un primo lotto funzionale, del costo complessivo di euro 361.291,37, riservandosi di completare l'intera opera in un secondo tempo con proprio finanziamento;

ATTESO che il primo lotto funzionale dei lavori di sistemazione e arredo di Largo Manin in frazione di Grizzo e Largo S. Rocco in frazione di S. Leonardo, pur ridimensionando parzialmente l'iniziativa già approvata e ammessa a finanziamento con deliberazione della Giunta regionale n. 3455/2002, conserva comunque interamente le caratteristiche che avevano determinato l'ammissibilità a finanziamento della medesima (coerenza con gli obiettivi ed i contenuti del Complemento di Programmazione e sostanziale sussistenza dei requisiti di ammissibilità riportati nell'invito);

RITENUTO pertanto di aggiornare nel seguente modo i dati inerenti l'iniziativa proposta dal Comune di Montereale Valcellina, già approvati con deliberazione della Giunta regionale n. 3455/2002, intendendosi i medesimi riferiti al solo primo lotto dei lavori:

comune richiedente	**costo intervento**	**spesa ammissibile**	**contributo**	**quota a effettivo carico ente**
Montereale Valcellina	361.291,37	341.093,42	250.000,00	111.291,37

VISTO l'articolo 3, terzo secondo, della citata legge regionale n. 26/2001, ai sensi del quale la Giunta regionale, sulla base dell'istruttoria compiuta dalle strutture regionali competenti per l'attuazione delle misure e azioni, approva le iniziative da ammettere al finanziamento del DOCUP;

VISTO l'articolo 16, comma primo, della citata legge regionale n. 26/2001, che stabilisce un obbligo di pubblicità dei documenti di programmazione e degli atti concernenti l'attuazione, attraverso la pubblicazione dei medesimi sul Bollettino Ufficiale della Regione,

all'unanimità,

DELIBERA

Art. 1

È approvato l'aggiornamento apportato dal Comune di Montereale Valcellina all'iniziativa proposta ai sensi del DOCUP obiettivo 2 2000-2006, azione 1.2.2 tipologia a), a seguito di apposito invito approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1615 del 15 maggio 2002. Tale aggiornamento non compromette la funzionalità dell'opera né inficia la coerenza con gli obiettivi ed i contenuti del Complemento di Programmazione e la sostanziale sussistenza dei requisiti di ammissibilità riportati nell'invito, non modifica infine l'ammontare dei contributi assegnati, limitandosi dunque a variare nel seguente modo i dati inerenti la sola iniziativa proposta dal Comune di Montereale Valcellina, già approvati con deliberazione della Giunta regionale n. 3455/2002, intendendosi i medesimi riferiti al solo primo lotto funzionale dei lavori:

comune richiedente	costo intervento	spesa ammissibile	contributo	quota a effettivo carico ente
Montereale Valcellina	361.291,37	341.093,42	250.000,00	111.291,37

Art. 2

La presente deliberazione non determina alcuna variazione dell'impegno finanziario ai fini comunitari sul fondo denominato «Fondo speciale obiettivo 2 2000-2006», assunto con deliberazione della Giunta regionale n. 3455/2002.

Art. 3

Sarà cura della Direzione regionale dell'ambiente e dei lavori pubblici disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della presente deliberazione e dare comunicazione al Comune di Montereale Valcellina dell'approvazione dell'aggiornamento dell'iniziativa già ammessa a finanziamento.

IL PRESIDENTE: ILLY

IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 dicembre 2003, n. 4126.

Obiettivo 2 - DOCUP 2000-2006 - azione 1.2.1 «Realizzazione di interventi di riqualificazione urbana volti ad elevare la viabilità e l'attrattività dei maggiori centri urbani». Approvazione dell'iniziativa da ammettere a finanziamento «Realizzazione sala conferenze di negoziato internazionale» in Comune di Gorizia.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali;

VISTA la Decisione della Commissione europea n. C(2811) del 23 novembre 2001, pubblicata sul 2° S.O. n. 2 del 28 gennaio 2002 al B.U.R. n. 4 del 23 gennaio 2002, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione dell'obiettivo 2 2000-2006 per la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

VISTA la legge regionale n. 26 del 27 novembre 2001, recante norme specifiche per l'attuazione del DOCUP obiettivo 2 per il periodo 2000-2006;

VISTO il Complemento di Programmazione di cui agli articoli 9, lettera m), e 18, paragrafo 3 del citato Regolamento (CE) n. 1260/1999, così come modificato ed adottato dall'Amministrazione regionale con deliberazione giuntale n. 601 del 12 marzo 2003, rettificato con deliberazione giuntale n. 1184 del 29 aprile 2003;

VISTA l'articolazione del Programma per assi, misure ed azioni e considerata in particolare l'Azione 1.2.1 «Realizzazione di interventi di riqualificazione urbana volti ad elevare la vivibilità e l'attrattività dei maggiori centri urbani», per la quale è stata individuata la Direzione regionale dell'edilizia quale struttura responsabile dell'attuazione;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 440 del 27 febbraio 2003, con la quale vengono definite, nell'ambito del Piano Finanziario complessivo del DOCUP, le risorse annuali assegnate a ciascun asse, misura, azione, nonché alle sottoazioni per Direzione o Struttura regionale attuatrice competente, così come aggiornata e rettificata dalla deliberazione giuntale n. 1479 del 23 maggio 2003;

ATTESO che il Complemento di Programmazione stabilisce che l'azione 1.2.1 venga attuata a regia regionale, tramite invito a presentare proposte progettuali rivolto ai beneficiari finali già espressamente individuati, nei Comuni di Trieste e Gorizia, nell'Università degli Studi di Trieste e nella Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Gorizia;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1614 del 15 maggio 2002, pubblicata il 31 maggio 2002 sul S.S. n. 10 al B.U.R. n. 22 del 29 maggio 2002, con la quale è stato approvato l'invito da inoltrare ai beneficiari dell'azione 1.2.1 e sono stati altresì stabiliti i termini per la presentazione delle domande di finanziamento in giorni 30 dalla data di pubblicazione sul B.U.R.;

ATTESO che l'invito risulta rivolto ai Comuni di Trieste e Gorizia per quanto riguarda la realizzazione di interventi di riqualificazione urbana, mentre, per quanto attiene la realizzazione della sala di negoziato internazionale a Gorizia, l'invito è contestualmente rivolto al Comune di Gorizia, all'Università degli Studi di Trieste ed alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Gorizia, lasciando in capo ai tre enti il compito di individuare il soggetto beneficiario finale, responsabile della committenza dell'intervento, nonché l'onere di produrre la relativa documentazione prima della deliberazione di approvazione e ammissione a finanziamento dell'iniziativa da parte della Giunta regionale;

VISTE le deliberazioni n. 237 del 3 febbraio 2003, n. 484 del 27 febbraio 2003 e n. 1810 del 30 maggio 2003 con le quali la Giunta regionale ha provveduto all'approvazione ed all'ammissione a finanziamento delle iniziative di riqualificazione urbana proposte dai Comuni di Trieste e Gorizia;

ATTESO che per quanto attiene la realizzazione della sala di negoziato internazionale a Gorizia i tre enti destinatari dell'invito hanno concordato di individuare nella Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Gorizia il soggetto beneficiario finale, come peraltro attestato dalla deliberazione della Giunta camerale n. 46 del 2 aprile 2002, comprovato dalla nota prot. n. 1103/7 del 5 aprile 2002 a firma dell'Assessore alle politiche del sistema confinario del Comune di Gorizia, e ribadito dalla nota prot. n. 40902 dell'11 dicembre 2003 a firma del Rettore dell'Università degli Studi di Trieste;

ATTESO che la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Gorizia ha effettivamente provveduto a presentare entro i termini stabiliti la domanda di finanziamento della sala per conferenze di negoziato internazionale a Gorizia;

CONSIDERATO che l'istruttoria compiuta sulla domanda di finanziamento avanzata dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Gorizia, come aggiornata con successive integrazioni, ha consentito di accertare la coerenza con gli obiettivi ed i contenuti del Complemento di Programmazione e la sostanziale sussistenza dei requisiti di ammissibilità riportati nell'invito;

CONSIDERATO che non si configura l'esistenza di entrate nette in capo al beneficiario finale, dal momento che la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Gorizia consegnerà all'Università

degli Studi di Trieste l'opera non appena realizzata e non si occuperà della gestione della stessa, come peraltro anticipato in sede di domanda di finanziamento e ribadito con nota camerale prot. n. 1971 del 17 febbraio 2003;

VISTI gli esiti della citata istruttoria, predisposta nel rispetto dei criteri di selezione previsti nel Complemento di programmazione e contenuti nell'invito a presentare domanda di finanziamento, da cui l'iniziativa risulta ammissibile a finanziamento nei termini di cui alla seguente tabella:

INTERVENTI AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO

denominazione intervento	**costo intervento**	**spesa ammissibile**	**contributo**	**quota a effettivo carico ente**
realizzazione sala per conferenza di negoziato internazionale	4.100.000,00	4.100.000,00	3.239.000,00	861.000,00

ATTESO che l'intervento ricade in area obiettivo 2;

CONSIDERATO che il vigente piano finanziario consente di assegnare contributi fino ad un massimo di euro 3.374.910,11 per il finanziamento di interventi a valere sull'azione 1.2.1 in area obiettivo 2;

RITENUTO pertanto opportuno procedere all'approvazione delle risultanze dell'istruttoria conclusa sulla domanda di finanziamento avanzata dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Gorizia, ed ammettere conseguentemente a finanziamento l'iniziativa denominata «realizzazione sala conferenze di negoziato internazionale»;

VISTO l'articolo 3, terzo secondo, della citata legge regionale n. 26/2001, ai sensi del quale la Giunta regionale, sulla base dell'istruttoria compiuta dalle strutture regionali competenti per l'attuazione delle misure e azioni, approva le iniziative da ammettere al finanziamento del DOCUP;

VISTO l'articolo 16, comma primo, della citata legge regionale n. 26/2001, che stabilisce un obbligo di pubblicità dei documenti di programmazione e degli atti concernenti l'attuazione, attraverso la pubblicazione dei medesimi sul Bollettino Ufficiale della Regione,

all'unanimità,

DELIBERA

Art. 1

Sono approvate le risultanze dell'istruttoria compiuta dalla Direzione regionale dell'ambiente e dei lavori pubblici sulla domanda di finanziamento avanzata dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Gorizia ai sensi del DOCUP obiettivo 2 2000-2006, azione 1.2.1, a seguito di apposito invito approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1614 del 15 maggio 2002, sinteticamente raccolte nella scheda allegata, e riassunte nella seguente tabella:

INTERVENTI AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO

denominazione intervento	**costo intervento**	**spesa ammissibile**	**contributo**	**quota a effettivo carico ente**
realizzazione sala per conferenza di negoziato internazionale	4.100.000,00	4.100.000,00	3.239.000,00	861.000,00

Art. 2

Ai sensi dell'articolo 3, terzo comma, della legge regionale n. 26/2001, è approvata ed ammessa a finanziamento ai sensi del DOCUP obiettivo 2 2000-2006, azione 1.2.1, la seguente iniziativa:

area intervento	**denominazione intervento**
obiettivo 2	realizzazione sala per conferenze di negoziato internazionale

Art. 3

Ai sensi dell'articolo 3, terzo comma, della legge regionale n. 26/2001, con la presente deliberazione viene a determinarsi l'impegno finanziario ai fini comunitari sul fondo denominato «Fondo speciale obiettivo 2 2000-2006», per un importo complessivo di euro 3.239.000,00 a valere sull'azione 1.2.1, con risorse obiettivo 2.

Art. 4

Sarà cura della Direzione regionale dell'ambiente e dei lavori pubblici disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della presente deliberazione e dare comunicazione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Gorizia, dell'accoglimento della domanda di finanziamento, informandola della procedura da seguire e della documentazione da produrre per ottenere la concessione del contributo.

IL PRESIDENTE: ILLY

IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DOCUP OBIETTIVO 2 2000 – 2006

azione 1.2.1 "realizzazione di interventi di riqualificazione urbana volti ad elevare
la vivibilità e l'attrattività dei maggiori centri urbani

scheda istruttoria

beneficiario finale		Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Gorizia
domanda finanziamento	data ricevimento	28.06.2002
	protocollo acquisizione	9919 / GO / EV / 282
integrazione domanda	data ricevimento	02.07.2002
	protocollo acquisizione	10079 / GO / EV / 282
integrazione domanda	data ricevimento	20.02.2003
	protocollo acquisizione	2973 / GO / EV / 282
integrazione domanda	data ricevimento	22.07.2003
	protocollo acquisizione	11914 / GO / EV / 282
integrazione domanda	data ricevimento	17.12.2003
	protocollo acquisizione	1380 / GO / EV / 282
area intervento		Obiettivo 2
denominazione intervento		Realizzazione sala conferenze di negoziato internazionale a Gorizia
descrizione sintetica		realizzazione nuovo fabbricato
ammissibilità progetto		si
costo		4.100.000,00
spesa ammissibile		4.100.000,00
contributo		3.239.000,00
impegno cofinanziamento (% spesa ammissibile)		21%
indice cantierabilità		0
indice sensibilità ambientale		0
indicazione preferenza beneficiario		-
esecuzione lavori	previsione inizio	luglio 2003
	previsione ultimazione	giugno 2006
dichiarazione / impegni beneficiario finale		si
referente tecnico beneficiario finale		geom. Massimo Cicigoi

NOTE

- Per l'intervento non si configura l'esistenza di entrate nette in capo al beneficiario finale, dal momento che il medesimo si è impegnato a consegnare l'opera all'Università degli Studi di Trieste, non appena realizzata, ed ha già stabilito di non occuparsi della gestione della medesima.
- Per il cofinanziamento del 21% della spesa ammissibile, il beneficiario finale attinge al Fondo Gorizia relativamente alla risorse derivanti dalla compartecipazione al gettito del Fondo ai sensi della Legge 26/86.

Trieste, li 17 dicembre 2003

responsabile istruttoria
dott. Salvatore Lopreiato

responsabile procedimento
dott. ing. Luciano Agapito

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 dicembre 2003, n. 4132.

Obettivo 2 - DOCUP 2000-2006 - asse 2 - azione 2.3.2 «Animazione economica» - Intervento b) «Animazione a favore dell'internazionalizzazione». Approvazione della graduatoria delle domande di contributo ammissibili ed ammissione ai finanziamenti relativi al bando pubblicato sul B.U.R. n. 28 del 9 luglio 2003.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali;

VISTO il Documento Unico di programmazione 2000-2006 - obiettivo 2, approvato dala Commissione delle Comunità Europee con decisione n. C (2001) 2811 di data 23 novembre 2001;

VISTA la legge regionale n. 26 del 27 novembre 2001, recante «Norme specifiche per l'attuazione del DOCUP obiettivo 2 per il periodo 2000-2006, disposizioni per l'attuazione dei programmi comunitari per il periodo medesimo, nonchè modifiche alla legge regionale 9/1998 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi comunitari in materia di aiuti di Stato»;

VISTO il Complemento di Programmazione relativo al DOCUP obiettivo 2 2000-2006 confermato dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 26 febbraio 2002 e adottato con propria deliberazione n. 846 di data 22 marzo 2002;

ATTESO che il DOCUP, nell'ambito dell'asse 2 «Ampliamento e competitività del sistema imprese», prevere l'azione 2.3.2. «Animazione economica», suddivisa nell'intervento a) «Animazione in area montana» e l'interveno b) «Animazione a favore dell'internazionalizzazione»;

ATTESO che il Complemento di Programmazione individua la Direzione regionale dell'industria ora Direzione regionale delle attività produttive quale struttura amministrativa responsabile dell'attuazione dell'azione 2.3.2 «Animazione economica», per l'intervento b) «Animazione a favore dell'internazionalizzazione»;

VISTA la D.G.R. n. 1668 del 23 maggio 2002, così come modificata ed integrata dalla D.G.R. n. 3015 del 6 settembre 2002 e dalla D.G.R. n. 440 del 27 febbraio 2003, con la quale sono state ripartite le risorse per l'attuazione del DOCUP e quantificate, per l'azione 2.3.2. - Intervento b), in euro 1.313.899,00 per le aree obiettivo 2 e euro 574.458,00 per le aree a Sostengo transitorio:

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 5 giugno 2003, n. 1897 con cui è stato approvato il bando relativo all'emanazione dei criteri di priorità e di selezione per l'ammissibilità delle domande ed alla fissazione dei termini di presentazione delle stesse a valere sull'azione 2.3.2. - Intervento b);

VISTE le domande di contributo presentate con le modalità ed entro i termini previsti dal suddetto bando;

OSSERVATO che, a seguito del procedimento istruttorio, in conformità ai criteri ed ai punteggi dall'applicazione delle disposizioni del DOCUP obiettivo 2 2000-2006 del Completamento di programmazione e del bando, viene designato quale beneficiario il soggetto individuato al primo posto della graduatoria, così come elencato nell'allegato n. 1, che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

ATTESO che, in base all'articolo 1 della legge regionale 26/2001, al finanziamento degli interventi previsti dal DOCUP obiettivo 2 2000-2006 si provvede tramite il «Fondo speciale obiettivo 2 2000-2006», costituito presso la Friulia S.p.A.;

VISTO l'articolo 16, comma 1, della citata legge regionale n. 26/2001, che sostituisce l'obbligo di pubblicità dei documenti di programmazione e degli atti concernenti l'attuazione degli stessi, attraverso la pubblicazione dei medesimi sul Bollettino Ufficiale della Regione;

SU PROPOSTA dell'Assessore, alle attività produttive,

all'unanimità,

DELIBERA

1. di approvare, per i motivi indicati in premessa, la graduatoria a valere sul banco per l'azione 2.3.2. «Animazione economica» - Intervento b) «Animazione a favore dell'internazionalizzazione», riportata nell'allegato n. 1, che costituisce parte integrante alla presente deliberazione;

2. di ammettere al finanziamento, relativamente alle disponibilità previste dal bando in oggetto, l'iniziativa risultante al primo posto della graduatoria predisposta ai sensi di quanto previsto dal bando relativo alla succitata azione 2.3.2 - Intervento b), come da allegato;

4. la relativa spesa che ammonta:

- a euro 1.313.709,20 per le aree obiettivo 2,
- a euro 574.346,56 per le aree a Sostegno Transitorio,

rappresenta il 79% del costo ammesso a contributo, costituisce l'impegno finanziario ai sensi dell'articolo 3, terzo comma, della legge regionale n. 26/2001 ed è suddivisa proporzionalmente tra le fonti di copertura previste dal Piano finanziario del DOCUP obiettivo 2 2000-2006;

5. la presente deliberazione costituisce impegno giuridico vincolante, secondo quanto previsto dalla Commissione europea e dal DOCUP;

6. la presente deliberazione ed il relativo allegato saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ILLY

IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

Allegato n. 1

DOCUP - obiettivo 2 2000-2006 - azione 2.3.2 settore industria

Graduatoria iniziative ammesse

	Beneficiario	Punti	Costo totale progetto	Costo area Ob. 2	Costo area a sost. trans.
1	FINEST S.P.A. (mandataria ATI)	21,5	2.389.944,00	1.662.923,04	727.020,96
2	Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Zona dell'Aussa-Corno	9	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
3	Dest Ricerche	8	628.552,00	504.480,00	87.640,00

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 dicembre 2003, n. 4133.

Articolo 2540 C.C. - Liquidazione coatta amministrativa della Cooperativa «Val Sile soc. coop. a r.l.», con sede in Fiume Veneto.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 3094 del 10 ottobre 2003 con la quale la Cooperativa «Val Sile soc. coop. a r.l.» con sede in Fiume Veneto, veniva posta in gestione commissariale ex articolo 2543 codice civile ed il dott. Paolo Fabris ne veniva nominato commissario governativo, mentre il dott. Renato Cinelli veniva nominato vice commissario governativo;

VISTA la relazione di data 26 novembre 2003 dei predetti commissari dalla quale si rileva che la cooperativa stessa non ha attività sufficienti al pagamento dei debiti;

RAVVISATA, pertanto, la necessità, fatta presente anche dagli stessi organi della procedura di porre la summenzionata cooperativa in liquidazione coatta amministrativa, ex articolo 2540 codice civile;

SENTITO il parere unanimemente favorevole espresso, in merito, nella seduta del 4 dicembre 2003 dalla Commissione regionale per la cooperazione, ai sensi del comma 2, lettera a), dell'articolo 10 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23;

VISTI gli articoli 2540 codice civile, 194 e seguenti del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, 18 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, e 9 della legge regionale 15 novembre 1999, n. 28;

RITENUTO pertanto di nominare quale commissario liquidatore della suddetta Cooperativa il dott. Paolo Ciganotto, con studio in Pordenone, Via Vallona n. 48, iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti della Provincia di Pordenone;

VISTA la legge 17 luglio 1975, n. 400;

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle attività produttive;

all'unanimità,

DELIBERA

- La Cooperativa «Val Sile soc. coop. a r.l.» con sede in Fiume Veneto, costituita il 16 dicembre 1994, per rogito notaio dott. Guido Bevilacqua di Pordenone, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2540 codice civile, agli articoli 194 e seguenti del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, ed alla legge 17 luglio 1975, n. 400.
- Il dott. Paolo Ciganotto, con studio in Pordenone, Via Vallona n. 48, è nominato commissario liquidatore.
- Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal vigente decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il presente provvedimento sarà trascritto a cura del Conservatore nel Registro regionale delle cooperative e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ILLY

IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 dicembre 2003, n. 4135.

Obiettivo 2 - DOCUP 2000-2006 - azione 2.1.2 «Aiuti agli investimenti delle imprese del settore turismo - Aree Sostegno Transitorio» - Bando n. 2. Approvazione delle iniziative da ammettere a finanziamento in conformità all'articolo 3 della legge regionale 6/2001.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;

VISTO il Documento Unico di programmazione 2000-2006 - obiettivo 2, approvato dalla Commissione della Comunità europea con decisione n. C (2001) 2811 di data 23 novembre 2001;

VISTA la legge regionale n. 26 del 27 novembre 2001 recante «Norme specifiche per l'attuazione del DOCUP obiettivo 2 per il periodo 2000-2006, disposizioni per l'attuazione dei programmi comunitari per il periodo medesimo, nonché modifiche alla legge regionale 9/1998 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi comunitari in materia di aiuti di Stato»;

VISTO il Complemento di Programmazione relativo al DOCUP obiettivo 2 - 2000-2006 confermato dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 26 febbraio 2002 e adottato con propria deliberazione n. 846 di data 22 marzo 2002;

VISTA la D.G.R. n. 1668 di data 23 maggio 2002, così come modificata e integrata dalla D.G.R. n. 3015 di data 6 settembre 2002, con la quale sono ripartite le risorse per l'attuazione del DOCUP;

ATTESO che, in base all'articolo 1 della legge regionale 26/2001, al finanziamento degli interventi previsti dal DOCUP obiettivo 2 - 2000-2006 si provvede tramite il «Fondo speciale obiettivo 2 2000-2006», costituito presso la Friulia S.p.A.;

VISTO l'articolo 3, terzo comma, della citata legge regionale n. 26/2001 ai sensi del quale la Giunta Regionale, sulla base dell'istruttoria compiuta dalle strutture regionali competenti per l'attuazione delle misure e azioni, approva le iniziative da ammettere al finanziamento del DOCUP;

CONSIDERATO che la presente D.G.R., ai sensi dell'articolo 3, terzo comma della legge regionale 26/2001, determina l'impegno finanziario ai fini comunitari sul fondo di cui all'articolo 1 della legge regionale sopraccitata;

OSSERVATO che il Complemento di programmazione, nella scheda relativa all'azione 2.1.2, nel paragrafo III.4 «Procedure amministrative, tecniche e finanziarie per la realizzazione della misura e cronogramma della misura» prevede alla Fase n. 3 l'approvazione della Giunta regionale delle graduatorie delle domande di contributo;

RICORDATO che in attuazione del Complemento di programmazione del DOCUP obiettivo 2 la Giunta regionale - con deliberazione n. 951 del 10 aprile 2003 - ha approvato il secondo bando per il settore turismo nell'ambito dell'azione 2.1.2 «Aiuti agli investimenti delle imprese del settore turismo - Aree Sostegno Transitorio» con una disponibilità di risorse pubbliche pari a euro 1.467.228,00 per interventi localizzati in area Sostegno Transitorio;

RILEVATO che il bando dell'azione 2.1.2 è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 19 del 7 maggio 2003 e che il termine per la presentazione delle domande scadeva il 23 giugno 2003;

VISTE le domande di contributo presentate con le modalità ed entro i termini previsti dal suddetto bando;

RILEVATO che a seguito del procedimento istruttorio, in conformità ai criteri ed ai punteggi derivanti dall'applicazione delle disposizioni del DOCUP obiettivo 2 - 2000-2006, del Complemento di Programmazione e del bando, è stata formulata la graduatoria delle domande di contributo ritenute ammissibili così come definite nell'allegato n. 1 relativo ai progetti ricadenti nelle aree Sostegno Transitorio, che costituiscono parte integrante della presente deliberazione;

TENUTO CONTO che a seguito del procedimento istruttorio sono state escluse le domande di contributo indicate nell'allegato n. 2, per le motivazioni riportate nello stesso, che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

RICHIAMATA la D.G.R. n. 3992 di data 25 novembre 2002 avente ad oggetto «Cumulabilità dei contributi concessi a titolo de minimis nell'ambito del DOCUP»;

RITENUTO pertanto necessario che la Direzione regionale del commercio, del turismo e terziario verifichi il rispetto di quanto indicato nella sopraccitata D.G.R. nei casi di cumulo con altre agevolazioni per lo

stesso investimento, successivamente all'approvazione della graduatoria, rettificando eventualmente il contributo massimo concedibile;

PRESO ATTO che il mancato rispetto di uno degli elementi che hanno dato luogo alla priorità nella relativa graduatoria, comporta, a prescindere dalle cause e ferma restando la tolleranza del 10% per la nuova occupazione, la ricollocazione nella graduatoria medesima in base al nuovo punteggio con riduzione del 20% del contributo spettante, nonché la revoca nel caso di insufficienza di fondi;

VISTO l'articolo 16, primo comma, della citata legge regionale n. 26/2001 che stabilisce un obbligo di pubblicità dei documenti di programmazione e degli atti concernenti l'attuazione, attraverso la pubblicazione dei medesimi sul Bollettino Ufficiale della Regione;

SU PROPOSTA dell'Assessore al commercio, al turismo ed al terziario,

all'unanimità,

DELIBERA

1. è approvata la graduatoria delle domande di contributo ammissibile e l'elenco delle domande non ammissibili presentate a valere sul bando dell'azione 2.1.2 «Aiuti agli investimenti delle imprese del settore turismo - Aree Sostegno Transitorio», approvato con D.G.R. 951/2003, e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 19 del 7 maggio 2003, e contenute rispettivamente nei seguenti allegati che costituiscono parte integrante della presente deliberazione:

- allegato n. 1 - graduatoria delle domande di finanziamento ammissibili;
- allegato n. 2 - elenco delle domande di finanziamento non ammissibili;

2. sono ammesse a finanziamento le iniziative indicate nella graduatoria delle domande ammissibili riportate all'allegato n. 1 (iniziative ammissibili nelle aree Sostegno Transitorio) sotto la voce «Progetti ammissibili finanziabili»;

3. la relativa spesa che ammonta a euro 606.088,96 costituisce l'impegno finanziario ai sensi dell'articolo 3, terzo comma, della legge regionale n. 26/2001 e fa carico al «Fondo Speciale per l'obiettivo 2» di cui all'articolo n. 1 della legge regionale 26/2001 ed è suddivisa fra le quote di compartecipazione pubblica (FESR, Stato, Regione) in misura proporzionale al piano finanziario di cui alla D.G.R. 3015/2002;

4. le risorse utilizzate risultano inferiori alle disponibilità così come dal piano di finanziamento, che ammontano in euro 861.139,04 per le aree in Sostegno Transitorio;

5. il mancato rispetto di uno degli elementi che hanno dato luogo alla priorità nella relativa graduatoria, comporta, a prescindere dalle cause e ferma restando la tolleranza del 10% per la nuova occupazione, la ricollocazione nella graduatoria medesima in base al nuovo punteggio con riduzione del 20% del contributo spettante, nonché la revoca nel caso di insufficienza di fondi;

6. al fine di garantire il rispetto del tasso minimo di cofinanziamento privato previsto per le piccole e medie imprese indicato nella D.G.R. n. 3992 di data 25 novembre 2002 il contributo assegnato per iniziativa indicato nell'allegato n. 1 potrà essere rettificato successivamente sulla base della verifica, da parte della Direzione regionale del commercio, del turismo e terziario, del cumulo con altre agevolazioni per lo stesso investimento e delle risultanze concernenti la spesa ammissibile dei singoli progetti;

7. la presente deliberazione e i relativi allegati saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ILLY

IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

Allegato n. 1

OBIETTIVO 2 2000/2006 AZIONE 2.1.2. AIUTI AGLI INVESTIMENTI DELLE IMPRESE DEL SETTORE TURISMO

II BANDO – *AREE SOSTEGNO TRANSITORIO*

GRADUATORIA DEI PROGETTI AMMISSIBILI FINANZIABILI

PROT REG.	DATA PROT.	IMPRESA RICHIEDENTE	ZONA	LOCALITA' INVESTIMENTO	SPESA PREVENTIVATA	CONTRIBUTO CORRISPON-DENTE	PUNTI	FORMA DI CONTRIBUTO	N. GRADUATORIA
6911	23.06.2003	PROGETTO TURISMO DUINO S.A.S. di Veronese Gabriella & C. – Duino Aurisina (TS)	S.T.	Duino Aurisina (TS)	Euro 2.500.720,07	Euro 375.108,01	7	Regime d'aiuto	1
6946	24.06.2003	"IL MILIONE-COUNTRY HOUSE" di Tarantini Eliana – Palazzolo dello Stella (UD)	S.T.	Palazzolo dello Stella (UD)	Euro 678.345,00	Euro 101.751,75	6	Regime d'aiuto	2
7095	30.06.2003	RAFFAELLI ANDREA & C. S.N.C. – Gemona del Friuli (UD)	S.T. Zona montana Fascia A	Gemona del Friuli (UD)	Euro 93.700,00	Euro 46.850,00	4	De minimis	3
7096	30.06.2003	GOI OTTONE & C. S.N.C. – Gemona del Friuli (UD)	S.T. Zona montana Fascia A	Gemona del Friuli (UD)	Euro 340.834,40	Euro 82.379,20	3	De minimis	4
						TOTALE Euro 606.088,96			

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

Allegato n. 2

OBIETTIVO 2 2000/2006 AZIONE 2.1.2. AIUTI AGLI INVESTIMENTI DELLE IMPRESE DEL SETTORE TURISMO

II BANDO – *AREE SOSTEGNO TRANSITORIO*

PROGETTI NON AMMISSIBILI

PROT REGIONE	DATA PROT/02	IMPRESA RICHIEDENTE	ZONA	LOCALITA' INVESTIMENTO	MOTIVAZIONE SINTETICA
7032	26.03.2003	AL BENVENUTO di Tondo Renzo e C. s.a.s. – Tolmezzo (UD)	Ob 2 Zona montana fascia A	Tolmezzo (UD)	LOCALITA' INVESTIMENTO NON RICADENTE IN ZONA A SOSTEGNO TRANSITORIO
7033	26.06.2003	LIEVORE MICHELE – Palazzolo dello Stella (UD)	S.T.	Palazzolo dello Stella (UD)	NON RIENTRA NELLE TIPOLOGIE PREVISTE DAL PUNTO 1.3. DEL BANDO

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 dicembre 2003, n. 4138.

Legge regionale 2/2002, articolo 46. Sessione d'esame d'idoneità per l'acquisizione del titolo di Direttore tecnico di Agenzia di viaggio e turismo. Rettifica della D.G.R. 3925/2003.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2, recante «Disciplina organica del turismo»;

VISTO l'articolo 6 del «Regolamento concernente le modalità di rilascio dell'autorizzazione regionale all'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo, le modalità di svolgimento dell'esame d'idoneità all'esercizio dell'attività di Direttore tecnico di Agenzia di viaggio e turismo nonché il contenuto dei programmi di viaggio, ai sensi degli articoli 40, 46 e 51 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2», approvato con D.P.Reg. 7 maggio 2002, n. 127/Pres., il quale prevede che gli esami di cui all'articolo 46 della legge sopracitata abbiano luogo almeno ogni due anni e siano indetti con deliberazione della Giunta regionale;

PREMESSO che con deliberazione giuntale n. 3925 del 5 dicembre 2003 la Giunta regionale ha deliberato di indire la sessione d'esame di idoneità per l'acquisizione del titolo di Direttore tecnico di Agenzia di viaggio e turismo per l'anno 2004;

PREMESSO inoltre che con la stessa deliberazione giuntale n. 3925 del 5 dicembre 2003 la Giunta regionale ha preso atto che la stessa delibera sarà attuata con decreto del Presidente della Regione da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione;

CONSIDERATO che per mero errore materiale al punto b) del dispositivo della deliberazione giuntale n. 3925 del 5 dicembre 2003 è stato deliberato di indire la sessione d'esame di idoneità per l'acquisizione del titolo di Direttore tecnico di Agenzia di viaggio e turismo per l'anno 2004 mediante decreto del Presidente della Regione anziché con deliberazione della Giunta regionale;

RICHIAMATO lo Statuto d'autonomia;

SU PROPOSTA dell'Assessore alle attività produttive;

all'unanimità;

DELIBERA

a) di rettificare il punto b) del dispositivo della deliberazione giuntale n. 3925 del 5 dicembre 2003 e sostituirlo come segue «di prendere atto che la presente delibera sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione»;

b) di prendere atto che la presente delibera sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ILLY

IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 dicembre 2003, n. 4144.

Integrazione dello scrutinio per merito comparativo di cui alla legge regionale 11/1990 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 20/2002 per l'accesso alla qualifica di dirigente per gli otto posti disponibili congiuntamente nei profili professionali di dirigente urbanista, ingegnere e geologo per la decorrenza 7 marzo 1990.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 7 marzo 1990, n 11, modificata ed integrata con legge regionale 22 marzo 1990, n. 13 e legge regionale 12 settembre 1990, n. 47, che ha previsto l'effettuazione di passaggi di qualifica mediante scrutinio per merito comparativo;

VISTA la legge regionale 16 agosto 2002, n. 20 ed in particolare l'articolo 6, comma 2, il quale dispone che il personale regionale che, in esito all'esecuzione di pronunce giurisdizionali aventi ad oggetto gli scrutini

per merito comparativo di cui alla legge regionale n. 11/1990, risulti quale avente diritto, tra l'altro, alla partecipazione per l'accesso ad una diversa qualifica funzionale, è scrutinato ora per allora e, se utilmente collocato in graduatoria, viene inquadrato nella qualifica superiore anche in soprannumero;

VISTA la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 e in particolare l'articolo 24, comma 1 che nel ridefinire l'assetto delle competenze degli organi regionali ha attribuito alla Giunta regionale la competenza in materia di approvazione delle graduatorie degli idonei e di dichiarazione dei vincitori dei concorsi;

VISTO il D.P.G.R. n. 317/Pers. del 5 settembre 1995, registrato dalla Ragioneria generale in data 9 ottobre 1995, visto semplice n. 3427, con il quale è stata approvata la graduatoria dello scrutinio per merito comparativo per l'accesso alla qualifica di dirigente per gli 8 posti disponibili congiuntamente nei profili professionali dirigente urbanista, dirigente ingegnere e dirigente geologo con decorrenza 7 marzo 1990 e sono stati proclamati i candidati vincitori;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 943 del 10 aprile 2003 con la quale ai sensi dell'articolo 6, comma 2 della citata legge regionale n. 20/2002 è stato individuato quale avente diritto alla partecipazione ora per allora allo scrutinio per merito comparativo di cui trattasi e per i profili congiunti di dirigente urbanista, dirigente ingegnere e dirigente geologo il candidato ing. Del Piccolo Albino;

VISTO il decreto del Direttore regionale dell'organizzazione e del personale n. 2083/OR del 29 ottobre 2003, con il quale si è provveduto alla nomina della Commissione giudicatrice;

VISTO il verbale n. 1 della seduta del 24 novembre 2003, della Commissione giudicatrice nella quale, come disposto al comma 4 del citato articolo 6 della legge regionale n. 20/2002, sono stati, tra l'altro, confermati integralmente i criteri per la valutazione dei titoli valutabili già approvati dal Consiglio di Amministrazione del personale nel verbale n. 1/CA/95 della seduta del 27 gennaio 1995;

VISTO il verbale n. 2 della seduta del 2 dicembre 2003, della Commissione giudicatrice nella quale sono stati attribuiti i punteggi alla relazione ed agli altri titoli posseduti dal candidato Del Piccolo Albino per complessivi punti 33,82;

RITENUTO di dar atto della regolarità delle operazioni di detto scrutinio e, conseguentemente, di approvate l'esito dello scrutinio stesso;

PRESO ATTO altresì che, con riferimento al sopracitato D.P.G.R. n. 317/Pers. del 5 settembre 1995, di approvazione della graduatoria e proclamazione dei vincitori di cui allo scrutinio per merito comparativo per l'accesso alla qualifica di dirigente per gli 8 posti disponibili congiuntamente nei profili professionali dirigente urbanista, dirigente ingegnere e dirigente geologo con decorrenza 7 marzo 1990, il candidato Chiaradia Giorgio, ultimo dei vincitori, ha riportato un punteggio complessivo di punti 34,86;

ATTESO che, ai sensi dell'articolo 6, comma 6 della citata legge regionale n. 20/2002, viene dichiarato utilmente collocato in graduatoria, con diritto all'inquadramento nella qualifica superiore, anche in soprannumero, il personale che abbia conseguito un punteggio superiore a quello conseguito dai candidati già dichiarati vincitori nella tornata di riferimento per la medesima qualifica funzionale e il medesimo profilo professionale;

ATTESO, inoltre, che ai sensi del sopracitato articolo 6, comma 7 della legge regionale n. 20/2002 viene considerato utilmente collocato in graduatoria, con diritto all'inquadramento nella qualifica superiore, anche in soprannumero, il personale che consegua un punteggio pari a quello dell'ultimo dei candidati già dichiarati vincitori nella tornata di riferimento per la medesima qualifica funzionale, se in possesso di una maggiore anzianità nella qualifica di appartenenza, a parità di questa di una maggiore anzianità complessiva di servizio, a parità di questa di un maggiore punteggio della relazione e quindi in relazione all'età;

RITENUTO pertanto di non considerare utilmente collocato in graduatoria, il candidato Del Piccolo Albino, avendo lo stesso conseguito nell'integrazione dello scrutinio di cui trattasi un punteggio inferiore a quello conseguito dall'ultimo dei candidati già dichiarati vincitori;

all'unanimità,

DELIBERA

1. Di approvare l'esito dello scrutinio per merito comparativo di cui alla legge regionale n. 11/1990, effettuato ai sensi dell'articolo 6, comma 2 della legge regionale n. 20/2002 per l'accesso alla qualifica di dirigente per gli 8 posti disponibili congiuntamente nei profili professionali dirigente urbanista, dirigente inge-

gnere e dirigente geologo per la decorrenza 7 marzo 1990 a seguito del quale al candidato Del Piccolo Albino è stato attribuito il punteggio di 33,82.

2. Di dare atto, per le motivazioni di cui in premessa, che l'ing. Del Piccolo Albino a seguito dell'integrazione dello scrutinio per merito comparativo di cui alla legge regionale n. 11/1990, effettuato ai sensi dell'articolo 6, comma 2 della legge regionale n.20/2002 per l'accesso alla qualifica di dirigente per gli 8 posti disponibili congiuntamente nei profili professionali dirigente urbanista, dirigente ingegnere e dirigente geologo con decorrenza 7 marzo non risulta utilmente collocato in graduatoria avendo conseguito un punteggio inferiore a quello conseguito dall'ultimo dei candidati già dichiarati vincitori per la decorrenza 7 marzo 1990.

La presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

IL PRESIDENTE: ILLY

IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

2004

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 5 gennaio 2004 n. 01/Pres.

Approvazione modifica al «Regolamento concernente l'accesso alla banca dati informatizzata del Libro fondiario, attuativo dell'articolo 21, commi 4 e 4 bis della legge regionale 23/1997, come modificato ed integrato dall'articolo 1, comma 5 della legge regionale 12/2003».

IL PRESIDENTE

VISTO il proprio decreto n. 0235/Pres. dell'1 luglio 2003 con il quale, ai sensi dell'articolo 21, commi 4 e 4 bis della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23 come modificato ed integrato dall'articolo 1, comma 5, della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12, sono state determinate in via regolamentare le categorie di utenti abilitate all'accesso per via telematica alla banca dati del Libro fondiario nonché le prescrizioni, le condizioni e modalità per l'ottenimento del collegamento a l'utilizzo dei dati;

RITENUTO di dover modificare il testo dell'articolo 2, comma 3, prevedendo che le categorie di soggetti ammessi al collegamento in via telematica siano individuate non in forma nominalistica bensì sulla base di criteri più generali di natura oggettiva;

VISTA la legge regionale 4 luglio 1997, n. 23;

VISTA la legge regionale 30 aprile 2003 n. 12;

VISTO l'articolo 42 dello speciale Statuto d'autonomia;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 3976 del 12 dicembre 2003;

DECRETA

È approvata la modifica al «Regolamento concernente l'accesso alla banca dati informatizzata del Libro fondiario, attuativo dell'articolo 21, commi 4 e 4 bis, della legge regionale 23/1997, come modificato ed integrato dall'articolo 1, comma 5, della legge regionale 12/2003», emanato con decreto del Presidente della Regione del 1° luglio 2003, n. 0235/Pres., nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare le suindicate disposizioni quali modifica a Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 5 gennaio 2004

ILLY

Modifica al Regolamento concernente l'accesso alla banca dati informatizzata del Libro fondiario, attuativo dell'articolo 21, commi 4 e 4 bis della legge regionale 23/1997, come modificato ed integrato dall'articolo 1, comma 5 della legge regionale 12/2003, emanato con D.P.Reg. 0235/2003.

Art. 1

(Sostituzione del comma 3 dell'articolo 2 del D.P.Reg. 0235/2003)

1. Il comma 3 dell'articolo 2 del Regolamento concernente l'accesso alla banca dati informatizzata del Libro fondiario, attuativo dell'articolo 21, comma 4 e 4 bis della legge regionale 23/1997, come modificato ed integrato dall'articolo 1, comma 5 della legge regionale 12/2003», emanato con D.P.Reg. 0235/2003, è sostituito dal seguente:

«3. L'accesso è consentito, inoltre, ai soggetti, iscritti in albi, collegi ed ordini che, in virtù dell'abilitazione professionale loro riconosciuta, sono legittimati a promuovere direttamente il procedimento tavolare ovvero a svolgere attività professionale rispetto la quale la conoscenza o conoscibilità dei dati provenienti dai registri degli indici tavolari si pone in rapporto di oggettiva connessione strumentale».

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 9 gennaio 2004, n. 03/Pres.

Legge regionale 30/1987 e successive modifiche ed integrazioni, articolo 23 bis, comma 7. Approvazione del programma provinciale di attuazione del Piano regionale per la gestione dei rifiuti urbani della Provincia di Udine.

IL PRESIDENTE

VISTO il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni recante l'attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi ed i rifiuti di imballaggio;

VISTO in particolare l'articolo 22 del decreto legislativo succitato che prevede la predisposizione da parte delle Regioni dei Piani regionali di gestione dei rifiuti;

VISTA la legge regionale 7 settembre 1987 n. 30 che definisce le competenze della Regione e delle Province, rispettivamente, per quanto concerne la predisposizione e l'approvazione del Piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti e la predisposizione e l'adozione dei programmi provinciali di attuazione del Piano regionale;

VISTA la legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 ed in particolare l'articolo 8 con il quale, in applicazione dell'articolo 1 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 e successive modifiche ed integrazioni, l'Amministrazione regionale ha adeguato la normativa dello smaltimento dei rifiuti in ambito regionale ai principi fondamentali dettati dalla medesima norma statale mediante il recepimento delle disposizioni in essa contenute;

VISTO l'articolo 8 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni che prevede le procedure per la formazione e l'approvazione del Piano regionale;

VISTO il D.P.Reg. 19 febbraio 2001, n. 044/Pres. con il quale è stato approvato il Piano regionale di gestione dei rifiuti - sezione rifiuti urbani;

VISTI gli articoli 23, comma 1, e 23 bis della legge regionale 30/1987 e successive modifiche ed integrazioni, i quali prevedono che le Province predispongano e adottino i Programmi di attuazione del Piano regionale;

RICORDATO che l'articolo 23 bis della legge regionale 30/1987 e successive modifiche ed integrazioni al comma 5 dispone che ciascun Programma provinciale di attuazione sia depositato presso la segreteria pro-

vinciale per 20 giorni ed al comma 6 che, entro i successivi 30 giorni, i Comuni e loro Consorzi, le Comunità montane e collinare, le Aziende per i servizi sanitari territorialmente interessate nonchè le Associazioni per la protezione ambientale legislativamente riconosciute operanti in regione, possano presentare alla Amministrazione provinciale le proprie osservazioni in merito, nonché al comma 7 che detto Programma venga successivamente adottato con deliberazione del Consiglio provinciale, previo parere favorevole dell'organo costituito ai sensi dell'articolo 16, comma 3 della legge regionale 10/1988;

VISTE le note di data 27 giugno 2003 e 10 luglio 2003 con le quali la Provincia di Udine ha inviato, rispettivamente, il Programma provinciale di attuazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e la deliberazione di adozione da parte del Consiglio provinciale n. 39 di data 19 maggio 2003;

RICORDATO che ai sensi dell'articolo 23 bis comma 7 della legge regionale 30/1987 e successive modifiche ed integrazioni il Programma provinciale di attuazione è approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa;

VISTA la delibera n. 3776 di data 28 novembre 2003, con la quale la Giunta regionale ha approvato il Programma provinciale di attuazione del Piano regionale per la gestione dei rifiuti urbani della Provincia di Udine;

RITENUTO pertanto di approvare ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 7 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni il Programma provinciale di attuazione del Piano regionale per la gestione dei rifiuti urbani della Provincia di Udine;

DECRETA

È approvato il Programma provinciale di attuazione del Piano regionale per la gestione dei rifiuti urbani della Provincia di Udine.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 9 gennaio 2004

ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 9 gennaio 2004, n. 04/Pres.

Legge regionale 32/1987, articolo 20. Comitato di coordinamento pedagogico ed organizzativo. Ricostituzione.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 26 ottobre 1987, n. 32 «Disciplina degli asili nido comunali», che all'articolo 20 prevede l'istituzione del Comitato di coordinamento pedagogico ed organizzativo;

VISTO altresì il D.P.G.R. n. 0245/Pres. del 17 giugno 1988, che, nell'approvare il Regolamento di esecuzione della predetta legge regionale, individua all'articolo 10 i compiti ed i componenti del Comitato di coordinamento in 1 pedagogista, 1 psicologo, 1 ricercatore proveniente dalle Università esistenti in ambito regionale con specifica competenza professionale nel settore educativo 0-3 anni, 1 responsabile di asilo nido per ciascuno dei quattro comuni capoluogo, 1 funzionario della Direzione regionale del lavoro e dell'assistenza sociale, 1 funzionario della Direzione regionale dell'istruzione, formazione professionale e delle attività culturali;

ATTESO che l'articolo 10 del medesimo D.P.G.R. n. 0245/Pres. stabilisce che il Comitato dura in carica tre anni ed elegge nel suo seno il Presidente;

ATTESO altresì che detto Comitato di coordinamento, ricostituito con il D.P.G.R. n. 022/Pres. del 21 gennaio 2000, è venuto a scadere;

VISTE le note di designazione degli Enti interessati e le note di accettazione degli esperti;

VISTO l'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle procedure per il conferimento di incarichi a dipendenti pubblici;

VISTA la legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni;

SU CONFORME deliberazione giuntale n. 4006 del 12 dicembre 2003;

DECRETA

È ricostituito il Comitato di coordinamento pedagogico ed organizzativo presso la Direzione della salute e della protezione sociale, con la seguente composizione:

Componenti:

- dott. Piergiorgio Castellan, psicologo,
- dott. Manuela Cecotti, pedagogista,
- dott. Luca Chicco, ricercatore proveniente dalle Università esistenti in ambito regionale con specifica competenza professionale nel settore educativo 0-3 anni,
- dott.ssa Bruna Barbieri Ginaldi, responsabile asili nido per il Comune di Gorizia,
- sig.ra Emiliana Moro, responsabile asili nido per il Comune di Pordenone,
- dott.ssa Michela D'Andri, responsabile asili nido per il Comune di Trieste,
- sig.ra Daniela Caporale, responsabile asili nido per il Comune di Udine,
- dott.ssa Rossella Rigo, della Direzione regionale della salute e della protezione sociale,
- dott.ssa Luigina Leonarduzzi, della Direzione regionale del lavoro, formazione, università e ricerca.

Segretaria

- sig.ra Antonella Padovan, della Direzione regionale della salute e della protezione sociale.

Il Comitato dura in carica tre anni ed elegge nel suo seno il Presidente.

Per la realizzazione di specifici progetti la composizione viene allargata con la partecipazione dei responsabili e degli operatori degli asili nido.

In questa fase il Comitato può avvalersi dell'apporto tecnico del Gruppo di studio e di lavoro degli educatori degli asili nido già operante in ambito regionale.

Ai componenti esterni verrà corrisposto un gettone di presenza di euro 60,00 per seduta. Gli stessi sono equiparati, ai fini del trattamento di missione, ai dipendenti regionali con qualifica di dirigente.

La spesa graverà sul capitolo 4721 del documento tecnico di accompagnamento e specificazione allegato al Bilancio regionale per gli anni 2003-2005 e per l'anno 2003, corrispondenti capitoli e unità previsionali di base dei documenti tecnici e dei bilanci per gli anni successivi.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 9 gennaio 2004

ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 9 gennaio 2004, n. 05/Pres.

Decreto legislativo 502/1992, articolo 3 bis, comma 8. Determinazione durata degli incarichi di Direttore generale dell'Azienda per i servizi sanitari n. 4 «Medio Friuli», dell'Azienda ospedaliera «Santa Maria degli Angeli» di Pordenone, dell'Azienda ospedaliera «Santa Maria della Misericordia di Udine» e dell'Agenzia regionale della sanità.

IL PRESIDENTE

PREMESSO che:

- con i decreti del Presidente della Regione n. 0465/Pres., n. 0466/Pres., n. 0467/Pres. e n. 0468/Pres., datati 30 dicembre 2003, sono stati nominati, rispettivamente, i Direttori generali dell'Agenzia regionale della sanità, dell'Azienda per i servizi sanitari n. 4 «Medio Friuli», dell'Azienda ospedaliera «Santa Maria degli Angeli», di Pordenone, nonché dell'Azienda ospedaliera «Santa Maria della Misericordia» di Udine;
- con i predetti decreti sono state stabilite, esclusivamente, le date di decorrenza degli incarichi;

CONSIDERATO che occorre determinare la durata di tali incarichi;

VISTO l'articolo 3 bis, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in base al quale il rapporto di lavoro del direttore generale può avere una durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni ed è rinnovabile;

RITENUTO, quindi, di determinare la durata degli incarichi di Direttore generale delle Aziende sanitarie regionali come indicato di seguito:

- Azienda per i servizi sanitari n. 4 «Medio Friuli» - dott. Roberto Ferri: tre anni decorrenti dall'1 gennaio 2004 all'1 gennaio 2007;
- Azienda ospedaliera «Santa Maria degli Angeli», di Pordenone - dott. Paolo Saltari: tre anni decorrenti dal 9 gennaio 2004 al 9 gennaio 2007;
- Azienda ospedaliera «Santa Maria della Misericordia» di Udine - dott. Lionello Barbina: tre anni decorrenti dall'1 gennaio 2004 all'1 gennaio 2007;

CONSIDERATO che l'Agenzia regionale della sanità riveste il ruolo di supporto e coordinamento delle aziende sanitarie regionali, degli altri organismi che concorrono al funzionamento del Servizio sanitario regionale, nonché di supporto tecnico alla Regione per i compiti alla stessa attribuiti in materia sanitaria;

RITENUTO necessario, pertanto, determinare la durata dell'incarico di direttore generale dell'Agenzia regionale della sanità - conferito al dott. Gino Tosolini - al fine di assicurare il predetto supporto per tutta la durata della legislatura e, quindi, sino al 31 maggio 2008, con decorrenza dall'1 marzo 2004, ovvero da data anteriore, come indicato nel D.P.Reg. n. 0465/Pres. del 30 dicembre 2003;

VISTA la deliberazione giuntale n. 21 del 9 gennaio 2004;

DECRETA

la durata degli incarichi di Direttore generale è determinata come indicato di seguito:

- Azienda per i servizi sanitari n. 4 «Medio Friuli» - dott. Roberto Ferri: tre anni decorrenti dall'1 gennaio 2004 all'1 gennaio 2007;
- Azienda ospedaliera «Santa Maria degli Angeli», di Pordenone - dott. Paolo Saltari: tre anni decorrenti dal 9 gennaio 2004 al 9 gennaio 2007;
- Azienda ospedaliera «Santa Maria della Misericordia» di Udine - dott. Lionello Barbina: tre anni decorrenti dall'1 gennaio 2004 all'1 gennaio 2007;
- Agenzia regionale della sanità - dott. Gino Tosolini: sino al 31 maggio 2008, con decorrenza dall'1 marzo 2004, ovvero da data anteriore, come indicato nel D.P.Reg. n. 0465/Pres. del 30 dicembre 2003.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 9 gennaio 2004

ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 13 gennaio 2004, n. 06/Pres.

Legge regionale 35/1986, articolo 20, comma 3. Rideterminazione valori venali da assumere a base del calcolo delle sanzioni pecuniarie nei casi di estrazione e coltivazione effettuati senza autorizzazione regionale ed in eccedenza rispetto ai limiti autorizzati.

IL PRESIDENTE

VISTO il Titolo IV - Sistema Sanzionatorio della legge regionale 35/1986 ed in particolare, gli articoli 19 e 20 della legge medesima, come sostituiti dagli articoli 10 e 11 della legge regionale 25/1992 e dall'articolo 9 della legge regionale 21/1997, che stabiliscono le sanzioni per le violazioni alla legge stessa e per le violazioni delle prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione, da determinarsi anche in rapporto al volume ed al valore venale del materiale scavato in eccedenza;

CONSIDERATO che a norma dell'articolo 20, comma 3, della citata legge regionale n. 35/1986 i valori venali sono determinati con decreto del Presidente della Giunta regionale, da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale;

RILEVATO che con D.P.G.R. n. 0215/Pres. del 28 aprile 1993 sono stati determinati i valori venali di che trattasi;

RITENUTO di dover procedere all'adeguamento dei valori venali in questione sulla base dei dati ufficiali ISTAT;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 4128 del 29 dicembre 2003;

DECRETA

A decorrere dall'1 gennaio 2004, i valori venali da assumere a base del calcolo della sanzioni pecuniarie nei casi di estrazione e coltivazione effettuati senza autorizzazione regionale ed in eccedenza rispetto ai limiti autorizzati, vengono rideterminati come segue:

- Argilla per laterizi e gesso euro/mc 1,39
- Calcari per industrie, pietrisco, blocchi per opere di difesa, materie prime per cementi artificiali (calcare marnoso, marna, argilla marnosa) euro/mc 7,97
- Sabbia e ghiaia euro/mc 5,89
- Pietre ornamentali, da taglio e lavorate euro/mc 38,12

Il presente provvedimento verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 13 gennaio 2004

ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 16 gennaio 2004, n. 07/Pres.

Legge regionale 24/1999, articolo 9. Consiglio di amministrazione dell'A.T.E.R. di Trieste. Sostituzione componente.

IL PRESIDENTE

VISTO il proprio decreto n. 0116/Pres. del 14 aprile 2000 con il quale è stato, tra l'altro, nominato, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 24/1999, il Consiglio di amministrazione dell'A.T.E.R. di Trieste, chiamandovi a far parte, tra gli altri, il p.i. Uberto Fortuna Drossi, in qualità di membro eletto dal Consiglio provinciale di Trieste;

VISTA la nota di data 3 ottobre 2003 - 022987 con la quale il Direttore dell'A.T.E.R. di Trieste ha trasmesso il verbale p.to 10 o.d.g. - P.V. 664 di data 30 settembre 2003, con il quale si è deliberata la presa d'atto della comunicazione di data 22 settembre 2003 del cons. Uberto Fortuna Drossi, allegata alla medesima deliberazione, con la quale lo stesso ha comunicato la propria decadenza dalla carica di consigliere di amministrazione dell'A.T.E.R. di Trieste, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 9, comma 3 della legge regionale n. 24/1999 e dell'articolo 7, comma 2 della legge regionale n. 75/1978;

VISTA la nota n. ELP/17230 di data 17 ottobre 2003 con la quale la Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici ha formulato richiesta all'Amministrazione provinciale di Trieste di una nuova designazione al fine di provvedere agli adempimenti sostitutivi di competenza;

VISTA la nota n. prot. 32802/1-3 di data 13 novembre 2003, con la quale la Provincia di Trieste ha trasmesso copia della deliberazione n. 78 del 6 novembre 2003, relativa alla designazione del sig. Giovanni Cola, quale membro del Consiglio di Amministrazione dell'A.T.E.R. di Trieste;

ACCERTATA la compatibilità della designazione espressa con le disposizioni di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 e dell'articolo 55 della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1;

RITENUTO di provvedere in conformità;

SU CONFORME deliberazione giuntale n. 3982 del 12 dicembre 2003;

DECRETA

Il sig. Giovanni Cola è nominato membro del Consiglio di Amministrazione dell'A.T.E.R. di Trieste, su designazione della Provincia di Trieste, in sostituzione del p.i. Uberto Fortuna Drossi.

Il nuovo membro rimane in carica per il tempo residuale alla scadenza del mandato del suo predecessore.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 16 gennaio 2004

ILLY

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO PER GLI AFFARI ISTITUZIONALI E IL SISTEMA DELLE AUTONOMIE LOCALI 12 gennaio 2004, n. 647.

Legge regionale 12 febbraio 2003 n. 4, articolo 6. Estinzione I.P.A.B. «Giardino d'Infanzia di San Daniele del Friuli».

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

PREMESSO che, come stabilito dall'articolo 2 dello statuto approvato con regio decreto del 24 marzo 1941, lo scopo originario dell'I.P.A.B. «Giardino d'Infanzia di San Daniele del Friuli» con sede a San Daniele del Friuli, in Provincia di Udine, era quello di «accogliere e custodire gratutitamente nei giorni feriali i bambini poveri, di ambo i sessi, del Comune di San Daniele del Friuli, dell'età dai tre ai sei anni, e di provvedere alla loro educazione fisica, morale ed intellettuale, nei limiti consentiti dalla loro tenera età»;

ATTESO che negli ultimi tempi l'attività istituzionale risultava significativamente ridotta e l'Ente non era dotato di personale proprio;

VISTO il decreto n. 14 del 15 ottobre 2003, con il quale l'Assessore regionale per le autonomie locali ha preso atto della cessazione dell'attività istituzionale a partire dal 30 settembre 2003 ed ha approvato il conferimento dei beni mobili ed immobili di proprietà dell'Istituzione medesima al Comune di San Daniele del Friuli con il vincolo di destinazione a finalità di tipo socio-educativo;

ACCERTATO che tutti gli adempimenti connessi con la liquidazione dell'Ente sono stati portati a compimento;

VISTO l'articolo 6 della legge regionale 12 febbraio 2003, n. 4, che prevede: «le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza in ordine alle quali, con apposito provvedimento, sia stato preso atto della cessazione dell'attività sono dichiarate estinte con decreto del direttore del servizio dell'Amministrazione regionale che cura gli adempimenti in materia di ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza»;

VISTA, per quanto attiene le competenze del Servizio per gli affari istituzionali e per il sistema delle autonomie locali, la deliberazione della Giunta regionale 24 novembre 2003, n. 3701;

DECRETA

l'estinzione dell'I.P.A.B. denominata «Giardino d'Infanzia di San Daniele del Friuli» avente sede a San Daniele del Friuli, in Provincia di Udine, a seguito della presa d'atto della cessazione dell'attività, di cui al decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali n. 14 del 15 ottobre 2003.

Il presente decreto sarà trasmesso agli enti ed uffici interessati e sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Udine, 12 gennaio 2004

SPAGNUL

DIREZIONE REGIONALE DELL'ORGANIZZAZIONE, DEL PERSONALE E DEI SISTEMI INFORMATIVI

Contratto integrativo di Ente 1998-2001 - Area non dirigenziale.

DOCUMENTO STRALCIO

A seguito della positiva attestazione in ordine alla compatibilità econmica rilasciata dalla Direzione regionale delle risorse economiche e finanziaie, ai sensi dell'articolo 4, commi 5 e 6 della legge regionale 20/2002 (nota di data 18 dicembre 2003, protocollo n. 12583/ref.p) la Delegazione trattante di parte pubblica di cui all'articolo 4 della legge regionale 20/2002, nella persona del dott. Michele Losito (Presidente) e le Organizzazione sindacali dei dipendenti regionali CGIL, CISL e UIL rispettivamente nelle persona del dott. Arrigo Venchiarutti, sig. Paolo Verdoliva e sig. Maurizio Burlo, si sono incontrati il giorno 7 gennaio 2004, alle ore 15.30 onde procedere, giusto decreto di autorizzazione del Presidente della Regione di data 23 dicembre 2003, n. 0460/Pres., alla sottoscrizione dell'allegato Documento stralcio al Contratto integrativo di Ente 199/2001, area non dirigenziale.

per la Delegazione trattante:

f.to: dott. Michele Losito (Presidente)

per le Organizzazioni sindacali dei dipendenti regionali CGIL, CISL, e UIL:

f.to: dott. Arrigo Venchiarutti (CGIL)

f.to: sig. Paolo Verdoliva (CISL)

f.to: sig. Maurizio Burlo (UIL)

Art. 1

Riconoscimento professionalità ed esperienza lavorativa

1. Tenuto conto delle oggettive circostanze che hanno determinato, di fatto, un blocco ultradecennale della mobilità interna, nonché delle assunzioni di personale, con conseguenti gravissime carenze di organico, cui ha certamente supplito il personale in servizio, a integrazione di quanto previsto all'articolo 9 della legge regionale 10/2002, al personale che, alla data del 31 agosto 2002, nonché alla data di sottoscrizione del presente

documento stralcio, appartenga al ruolo unico regionale, sono attribuiti, con decorrenza 31 agosto 2002, quale incremento del maturato in godimento, gli importi di cui all'allegata Tabella A. Gli stessi importi sono corrisposti al personale che, appartenente al ruolo unico regionale alla data del 31 agosto 2002, sia cessato dal servizio - nel periodo compreso tra l'1 settembre 2002 e la data di sottoscrizione del presente documento - per il raggiungimento del limite massimo di età, così come previsto dal comma 1 dell'articolo 42 della legge regionale 18/1996, ovvero del quarantesimo anno di servizio utile, oppure per decesso o dispensa dal servizio per motivi di salute; i medesimi importi sono corrisposti altresì, con decorrenza 31 agosto 2002, al personale a tale data in servizio a tempo determinato, il cui rapporto di lavoro sia stato trasformato, entro la data di sottoscrizione del presente accordo, da tempo determinato a tempo indeterminato senza soluzione di continuità. I requisiti previsti nella succitata Tabella A devono essere posseduti alla data di attribuzione degli importi stessi.

2. Per il personale che abbia conseguito la qualifica superiore in attuazione delle disposizioni di cui al Capo IV della legge regionale 10/2002, ad eccezione di quello inquadrato nella qualifica di dirigente ai sensi dell'articolo 10 della medesima legge e dell'articolo 6, comma 19, della legge regionale 20/2002, il possesso dei requisiti viene valutato con riferimento alla qualifica posseduta precedentemente all'applicazione delle suddette disposizioni e il beneficio economico di cui al comma 1 viene riassorbito in sede di attribuzione del trattamento economico spettante in esito agli stessi passaggi alla qualifica superiore e fino a concorrenza del medesimo.

3. Qualora al personale di cui al comma 2 derivasse, dall'applicazione del beneficio economico di cui al comma 1 con riferimento alla qualifica conseguita in attuazione delle disposizioni di cui al Capo IV della legge regionale 10/2002, un trattamento economico complessivo superiore a quello determinato ai sensi del comma 2, rimane attribuito il trattamento economico più favorevole.

Art. 2

Definitiva collocazione del personale regionale

1. Ai fini della definitiva collocazione nelle categorie e posizioni economiche introdotte dall'articolo 2 della legge regionale 20/2002, il personale regionale di cui all'articolo 1, in possesso del requisito di anzianità indicato nella Tabella B, viene collocato, a decorrere dal 31 agosto 2002, nelle posizioni economiche ivi indicate. La collocazione in dette posizioni comporta il corrispondente assorbimento del maturato economico in godimento alla data del 31 agosto 2002, già incrementato ai sensi dell'articolo 1. Nel caso in cui il maturato in godimento non consenta di raggiungere gli importi dello stipendio tabellare previsto per la nuova posizione economica, la definitiva collocazione avverrà nella posizione economica avente il trattamento tabellare più prossimo, individuato per difetto; l'eventuale differenza rimane attribuita a titolo di maturato economico.

2. I sopraindicati requisiti di anzianità vengono ridotti, per le categorie C e D, di *tre anni* nel caso in cui il dipendente non abbia mai conseguito un effettivo passaggio di carriera o una promozione alla qualifica superiore per effetto di leggi nazionali, regionali o di altri provvedimenti, elevabili a *cinque anni* nell'ipotesi in cui il conseguimento della qualifica funzionale di appartenenza nel ruolo unico regionale sia avvenuto a seguito di superamento di pubblico concorso per esami o per titoli ed esami effettuato dall'Amministrazione regionale.

Art. 3

Inquadramento definitivo ex 5° livello dipendenti Ministero del lavoro inquadrati con legge regionale 1/1998

Il personale già dipendente dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che risultava appartenente al 5° livello «operatore amministrativo», inquadrato ai sensi dell'articolo 69 della legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1 nel ruolo unico regionale nella qualifica funzionale di coadiutore, in servizio alla data di sottoscrizione del presente documento, viene collocato, all'interno della categoria C, nella posizione economica, di cui all'allegato B alla legge regionale 20/2002, successiva rispetto a quella attribuita ai sensi dell'articolo 2 del presente accordo, fermo restando che comunque non può essere attribuita una posizione superiore rispetto a quella apicale di categoria di cui al succitato allegato B.

Art. 4

Personale transitato nel ruolo unico regionale ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. 839/1979

Il personale di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 839, inquadrato nel ruolo unico regionale ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 1981, n. 95, in servizio alla data di sottoscrizione del presente documento, viene collocato, all'interno della categoria di appartenenza, nella posizione economica, di cui all'allegato B della legge regionale n. 20/2002, successiva a quella attribuita ai sensi dell'articolo 2 del presente accordo, fermo restando che comunque non può essere attribuita una posizione superiore rispetto a quella apicale di categoria di cui al succitato allegato B.

Art. 5

Indennità integrativa speciale

L'indennità integrativa speciale alla data del 1° settembre 2002 è stabilita negli importi di cui all'allegata Tabella. Nel caso in cui l'importo in godimento sia superiore a quello ivi indicato, la differenza rimane individualmente attribuita come indennità integrativa speciale; qualora esso sia inferiore, la differenza, attribuita a titolo di indennità integrativa speciale, riduce corrispondentemente il maturato economico così come incrementato ai sensi del comma 1 dell'articolo 1 del presente documento.

Art. 6

Disapplicazioni

Sono disapplicate le seguenti disposizioni di legge:

a) l'articolo 18 e l'allegato C della legge regionale 27 marzo 2002, n. 10;

b) il comma 5 dell'articolo 2 della legge regionale 13 agosto 2002, n. 20.

TABELLA «A»

Posizione 1

1. Personale con meno di 5 anni di anzianità in ruolo nella qualifica di commesso, indipendentemente dal titolo di studio posseduto.

nessun importo

Posizione 2

1. Personale con anzianità in ruolo nella qualifica di commesso compresa fra 5 e 10 anni, indipendentemente dal titolo di studio posseduto.
2. Personale con meno di 5 anni di anzianità in ruolo nella qualifica di commesso, in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado.

importo: euro 516,46

Posizione 3

1. Personale con anzianità in ruolo nella qualifica di commesso compresa fra 10 e 18 anni, indipendentemente dal titolo di studio posseduto.
2. Personale con anzianità in ruolo nella qualifica di commesso compresa fra 5 e 10 anni, in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado.

3. Personale con meno di 5 anni di anzianità in ruolo nella qualifica di commesso, in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado almeno quadriennale.

importo: euro 977,65

Posizione 4

1. Personale con più di 18 anni di anzianità in ruolo nella qualifica di commesso, indipendentemente dal titolo di studio posseduto.
2. Personale con anzianità in ruolo nella qualifica di commesso compresa fra 10 e 18 anni, in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado.
3. Personale con anzianità in ruolo nella qualifica di commesso compresa fra 5 e 10 anni, in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado almeno quadriennale.
4. Personale con meno di 5 anni di anzianità in ruolo nella qualifica di agente tecnico, indipendentemente dal titolo di studio posseduto.

importo: euro 1.548,34 (commesso)
euro 570,68 (agente tecnico)

Posizione 5

1. Personale con più di 18 anni di anzianità in ruolo nella qualifica di commesso, in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado.
2. Personale con anzianità in ruolo nella qualifica di commesso compresa fra 10 e 18 anni, in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado almeno quadriennale.
3. Personale con anzianità in ruolo nella qualifica di agente tecnico compresa fra 5 e 10 anni, indipendentemente dal titolo di studio posseduto.
4. Personale con meno di 5 anni di anzianità in ruolo nella qualifica di agente tecnico, in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado.

importo: euro 2.119,02 (commesso)
euro 1.141,37 (agente tecnico)

Posizione 6

1. Personale con più di 18 anni di anzianità in ruolo nella qualifica di commesso, in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado almeno quadriennale.
2. Personale con anzianità in ruolo nella qualifica di agente tecnico compresa fra 10 e 18 anni, indipendentemente dal titolo di studio posseduto.
3. Personale con anzianità in ruolo nella qualifica di agente tecnico compresa fra 5 e 10 anni, in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado.
4. Personale con meno di 5 anni di anzianità in ruolo nella qualifica di agente tecnico, in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado almeno quadriennale.

importo: euro 2.481,22 (commesso)
euro 1.555,21 (agente tecnico)

Posizione 7

1. Personale con più di 18 anni di anzianità in ruolo nella qualifica di agente tecnico, indipendentemente dal titolo di studio posseduto.
2. Personale con anzianità in ruolo nella qualifica di agente tecnico compresa fra 10 e 18 anni, in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado.

3. Personale con anzianità in ruolo nella qualifica di agente tecnico compresa fra 5 e 10 anni, in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado almeno quadriennale.

4. Personale con meno di 5 anni di anzianità in ruolo nella qualifica di coadiutore, indipendentemente dal titolo di studio posseduto.

importo:	euro	1.969,06	(agente tecnico)
	euro	827,69	(coadiutore)

Posizione 8

1. Personale con più di 18 anni di anzianità in ruolo nella qualifica di agente tecnico, in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado.

2. Personale con anzianità in ruolo nella qualifica di agente tecnico compresa fra 10 e 18 anni, in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado almeno quadriennale.

3. Personale con anzianità in ruolo nella qualifica di coadiutore compresa fra 5 e 10 anni, indipendentemente dal titolo di studio posseduto.
4. Personale con meno di 5 anni di anzianità in ruolo nella qualifica di coadiutore, in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado.

importo:	euro	2.382,90	(agente tecnico)
	euro	1.241,53	(coadiutore)

Posizione 9

1. Personale con più di 18 anni di anzianità in ruolo nella qualifica di agente tecnico, in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

2. Personale con anzianità in ruolo nella qualifica di coadiutore compresa fra 10 e 18 anni, indipendentemente dal titolo di studio posseduto.

3. Personale con anzianità in ruolo nella qualifica di coadiutore compresa fra 5 e 10 anni, in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado.

4. Personale con meno di 5 anni di anzianità in ruolo nella qualifica di coadiutore, in possesso i del diploma di istruzione secondaria di secondo grado almeno quadriennale.

importo:	euro	2.796,75	(agente tecnico)
	euro	1.655,38	(coadiutore)

Posizione 10

1. Personale con più di 18 anni di anzianità in ruolo nella qualifica di coadiutore, indipendentemente dal titolo di studio posseduto.

2. Personale con anzianità in ruolo nella qualifica di coadiutore compresa fra 10 e 18 anni, in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado.

3. Personale con anzianità in ruolo nella qualifica di coadiutore compresa fra 5 e 10 anni, in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado almeno quadriennale.

4. Personale con meno di 5 anni di anzianità in ruolo nella qualifica di segretario, indipendentemente dal titolo di studio posseduto.

importo:	euro	1.967,64	(coadiutore)
nessun importo			(segretario)

Posizione 11

1. Personale con più di 18 anni di anzianità in ruolo nella qualifica di coadiutore, in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado.

2. Personale con anzianità in ruolo nella qualifica di coadiutore compresa fra 10 e 18 anni, in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado almeno quadriennale.

3. Personale con anzianità in ruolo nella qualifica di segretario compresa fra 5 e 10 anni, indipendentemente dal titolo di studio posseduto.

importo: euro 2.379,67 (coadiutore)
euro 412,49 (segretario)

Posizione 12

1. Personale con più di 18 anni di anzianità in ruolo nella qualifica di coadiutore, in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado almeno quadriennale.

2. Personale con anzianità in ruolo nella qualifica di segretario compresa fra 10 e 18 anni, indipendentemente dal titolo di studio posseduto.

importo: euro 2.845,27 (coadiutore)
euro 878,08 (segretario)

Posizione 13

1. Personale con più di 18 anni di anzianità in ruolo nella qualifica di segretario, indipendentemente dal titolo di studio posseduto.
2. Personale con meno di 5 anni di anzianità in ruolo nella qualifica di segretario, in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado almeno quadriennale.

importo: euro 1.403,81

Posizione 14

1. Personale con anzianità in ruolo nella qualifica di segretario compresa fra 5 e 10 anni, in possesso del diploma di istruzione di secondo grado almeno quadriennale.

2. Personale con meno di 5 anni di anzianità in ruolo nella qualifica di segretario, in possesso del diploma di laurea almeno quadriennale costituente requisito per l'accesso alla qualifica di consigliere nel profilo professionale corrispondente a quello posseduto. In via eccezionale, si intende profilo di accesso corrispondente al profilo di segretario agrario il profilo di consigliere agronomo; si intendono profili di accesso corrispondenti ai profili di segretario geometra disegnatore e segretario tecnico i profili di consigliere ingegnere o consigliere urbanista; si intende profilo di accesso corrispondente ai profili di maresciallo C.F.R. e ittico il profilo di consigliere ispettore forestale.

importo: euro 2.009,47

Posizione 15

1. Personale con anzianità in ruolo nella qualifica di segretario compresa fra 10 e 18 anni, in possesso del diploma di istruzione di secondo grado almeno quadriennale.

2. Personale con anzianità in ruolo nella qualifica di segretario compresa fra 5 e 10 anni, in possesso del diploma di laurea almeno quadriennale costituente requisito per l'accesso alla qualifica di consigliere nel profilo professionale corrispondente a quello posseduto. In via eccezionale, si intende profilo di accesso corrispondente al profilo di segretario agrario il profilo di consigliere agronomo; si intendono profili di accesso corrispondenti ai profili di segretario geometra-disegnatore e segretario tecnico i profili di con-

sigliere ingegnere o consigliere urbanista; si intende profilo di accesso corrispondente ai profili di maresciallo C.F.R. e ittico il profilo di consigliere ispettore forestale.

3. Personale con meno di 5 anni di anzianità in ruolo nella qualifica di consigliere privo del diploma di laurea almeno quadriennale attinente al profilo professionale di appartenenza.

importo: euro 2.688,67 (segretario)
nessun importo (consigliere)

Posizione 16

1. Personale con più di 18 anni di anzianità in ruolo nella qualifica di segretario, in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado almeno quadriennale.

2. Personale con anzianità in ruolo nella qualifica di segretario compresa fra 10 e 18 anni, in possesso del diploma di laurea almeno quadriennale costituente requisito per l'accesso alla qualifica di consigliere nel profilo professionale corrispondente a quello posseduto. In via eccezionale, si intende profilo di accesso corrispondente al profilo di segretario agrario il profilo di consigliere agronomo; si intendono profili di accesso corrispondenti ai profili di segretario geometra-disegnatore e segretario tecnico i profili di consigliere ingegnere o consigliere urbanista; si intende profilo di accesso corrispondente ai profili di maresciallo C.F.R. e ittico il profilo di consigliere ispettore forestale.

importo: euro 3.259,81

Posizione 17

1. Personale con anzianità in ruolo nella qualifica di consigliere compresa fra 5 e 10 anni, privo del diploma di laurea almeno quadriennale attinente al profilo professionale di appartenenza.

2. Personale con meno di 5 anni di anzianità in ruolo nella qualifica di consigliere, in possesso del diploma di laurea almeno quadriennale attinente al profilo professionale di appartenenza. In via eccezionale, si intende profilo di accesso corrispondente al profilo di segretario agrario il profilo di consigliere agronomo; si intendono profili di accesso corrispondenti ai profili di segretario geometra-disegnatore e segretario tecnico i profili di consigliere ingegnere o consigliere urbanista; si intende profilo di accesso corrispondente ai profili di maresciallo C.F.R. e ittico il profilo di consigliere ispettore forestale.

importo: euro 876,17

Posizione 18

1. Personale con più di 18 anni di anzianità in ruolo nella qualifica di segretario, in possesso del diploma di laurea almeno quadriennale costituente requisito per l'accesso alla qualifica di consigliere nel profilo professionale corrispondente a quello posseduto.

importo: euro 3.818,04

Posizione 19

1. Personale con anzianità in ruolo nella qualifica di consigliere compresa fra 10 e 18 anni, privo del diploma di laurea almeno quadriennale attinente al profilo professionale di appartenenza.

2. Personale con anzianità in ruolo nella qualifica di consigliere compresa fra 5 e 10 anni, in possesso del diploma di laurea almeno quadriennale attinente al profilo professionale di appartenenza.

importo: euro 1.752,34

Posizione 20

1. Personale con più di 18 anni di anzianità in ruolo nella qualifica di consigliere, privo del diploma di laurea almeno quadriennale attinente al profilo professionale di appartenenza.

2. Personale con anzianità in ruolo nella qualifica di consigliere compresa fra 10 e 18 anni, in possesso del diploma di laurea almeno quadriennale attinente al profilo professionale di appartenenza.

importo: euro 2.628,51

Posizione 21

1. Personale con più di 18 anni di anzianità in ruolo nella qualifica di consigliere, in possesso del diploma di laurea almeno quadriennale attinente al profilo professionale di appartenenza.
2. Personale con meno di 10 anni di anzianità in ruolo nella qualifica di funzionario, privo del diploma di laurea almeno quadriennale attinente al profilo professionale di appartenenza.

importo: euro 3.504,68 (consigliere)
nessun importo (funzionario)

Posizione 22

1. Personale con anzianità in ruolo nella qualifica di funzionario compresa fra 10 e 18 anni, privo del diploma di laurea almeno quadriennale attinente al profilo professionale di appartenenza.
2. Personale con meno di 10 anni di anzianità in ruolo nella qualifica di funzionario, in possesso del diploma di laurea almeno quadriennale attinente al profilo professionale di appartenenza.

importo: euro 692,62

Posizione 23

1. Personale con più di 18 anni di anzianità in ruolo nella qualifica di funzionario, privo del diploma di laurea almeno quadriennale attinente al profilo professionale di appartenenza.
2. Personale con anzianità in ruolo nella qualifica di funzionario compresa fra 10 e 18 anni, in possesso del diploma di laurea almeno quadriennale attinente al profilo professionale di appartenenza.

importo: euro 1.385,24

Posizione 24

1. Personale con più di 18 anni di anzianità in ruolo nella qualifica di funzionario, in possesso del diploma di laurea almeno quadriennale attinente al profilo professionale di appartenenza.

importo: euro 2.077,86

TABELLA B

QUALIFICA FUNZIONALE DI APPARTENENZA AL 31 AGOSTO 2002/CATEGORIA E POSIZ. ECON. DI PRIMO INQUADR. L.R. 20/2002	ANZIANITÀ NELLA QUALIFICA FUNZIONALE RIFERITA ALLA CATEGORIA E POSIZIONE ECONOMICA DI APPARTENENZA ALLA DATA DEL 31 AGOSTO 2002	CATEGORIA E POSIZIONE ECONOMICA (ALLEGATO B L.R. 20/2002) DA ATTRIBUIRE A DECORRERE DAL 31 AGOSTO 2002
Commesso/A3	con meno di 5 anni di anzianità	A5
	con almeno 5 anni di anzianità	A6
	con almeno 10 anni di anzianità	A7
	con almeno 15 anni di anzianità	A8
Agente tecnico/B3	con almeno 5 anni di anzianità	B4
	con almeno 10 anni di anzianità	B5
	con almeno 15 anni di anzianità	B6
	con almeno 20 anni di anzianità	B7
	con almeno 25 anni di anzianità	B8
Coadiutore-guardia/C2	con almeno 5 anni di anzianità	C3
	con almeno 10 anni di anzianità	C4
	con almeno 15 anni di anzianità	C5
	con almeno 20 anni di anzianità	C6
	con almeno 25 anni di anzianità	C7
	con almeno 30 anni di anzianità	C8
Segretario-maresciallo/D2	con almeno 10 anni di anzianità	D3
	con almeno 15 anni di anzianità	D4
	con almeno 20 anni di anzianità	D5
Consigliere/D5	con almeno 10 anni di anzianità	D6
	con almeno 15 anni di anzianità	D7
	con almeno 20 anni di anzianità	D8

TABELLA INDENNITÀ INTEGRATIVA SPECIALE

CATEGORIA	IMPORTI MENSILI LORDI
A	568,17
B	576,98
C	585,71
D	597,33

DICHIARAZIONE N. 1

Ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 1 del presente accordo, le Organizzazioni sindacali firmatarie impegnano l'Amministrazione regionale ad adeguare i fondi da destinare alla produttività, nell'ambito del contratto collettivo 2002-2005 del personale regionale - area non dirigenziale, reperendo ulteriori risorse al fine di compensare, anche in via forfetaria e con modalità da concordare nell'ambito del competente livello di contrattazione, il maggior impegno profuso dal personale del ruolo unico regionale a causa delle gravissime carenze di organico richiamate dall'articolo 1 del presente accordo e protrattesi, anche nella citata tornata contrattuale, fino alla data di cui all'articolo medesimo.

dott. Arrigo Venchiarutti (CGIL)

sig. Paolo Verdoliva (SINDER - FPS - CISL)

sig. Maurizio Burlo (UIL - FPL)

DIREZIONE REGIONALE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, DELLA MOBILITÀ E DELLE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO

Servizio degli affari giuridici, amministrativi, contabili, generali e per la consulenza

Avviso di istanza di concessione demaniale del sig. Carlo Pacchialat di un'area a Duino Aurisina in località Canovella de Zoppoli.

IL DIRETTORE REGIONALE

VISTA l'istanza di data 21.11.2003 del sig. Carlo Pacchialat, residente a Duino Aurisina in località Sistiana, n. 94/c, finalizzata a rilascio di una concessione per l'occupazione di un'area demaniale marittima, a Duino Aurisina, in località Canovella de Zoppoli;

Visto il proprio ordine di servizio n. 13/2002 con il quale di dispone che, al fine di garantire la trasparenza della gestione delle aree demaniali, tutte le istanze di nuova concessione, indenpendente della loro importanza per entità a scopo, debbono essere pubblicate sul Bollettino ufficiale ella Regione ed affisse all'albo del Comune territorialmente interessato;

ORDINA

1. La pubblicazione dell'istanza citata in premessa sul Bollettino Ufficiale della Regione Griuli-Venezia Giulia.

2. La pubblicazione della stessa mediante affissione all'albo del Comune di Duino Aurisina per la durata di giorni 45 (quarantacinque) naturali e concesutivi, a partire dal giorno successivo dalla data di pubblicazione di cui al punto 1.

RENDE NOTO

Che l'istanza in premessa citata e gli elaborati che la corredano rimarranno depositati a disposizione del pubblico presso la Direzione regionale della pianificazione territoriale, della mobilità e delle infrastrutture di trasporto, Servizio degli affari amministrativi, contabilità generale e per la consulenza in via Giulia 75/1 a Trieste per il periodo di 45 giorni naturali e consecutivi, a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione sul B.U.R. del presente avviso.

INVITA

Coloro che potessero avervi interesse, a presentare per iscritto, alla Direzione regionale della pianificazione territoriale, della mobilità e delle infrastrutture di trasporto, via Giulia 75/1, 34126 Trieste, entro il termine perentorio stabilito per il deposito, quelle osservazioni che ritenessero opportune a tutale dei loro eventuali diritti, con l'osservanza che, trascorso inutilmente il termine stabilito, si dà corso alla pratica inerente la concessione richiesta.

Entro e non oltre il periodo di deposito possono essere presentate alla stessa Direzione regionale della pianificazione territoriale, della mobilità e delle infrastrutture di trasporto eventuali domande concorrenti con i contenuti e la documentazione prevista dall'art. 6, titolo II, Capo I del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione marittima.

Trieste, 12 gennaio 2004

dott. Vittorio Zollia

Servizio per la pianificazione territoriale sub-regionale
Udine

Comune di Artegna. Avviso di approvazione della variante n. 3 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 40 del 26 novembre 2003 il Comune di Artegna ha preso atto, in ordine alla variante n. 3 al Piano regolatore generale comunale, che non vi è la necessità di raggiungere le intese di cui all'articolo 32 bis, comma 3 della legge regionale n. 52/1991 ed ha approvato la variante medesima ai sensi dell'articolo 32 bis, comma 4 della legge regionale 52/1991, modificata in conseguenza dell'accoglimento dell'osservazione presentata alla variante stessa e del recepimento del parere della Direzione regionale della pianificazione territoriale.

Comune di Artegna. Avviso di approvazione della variante n. 4 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 41 del 26 novembre 2003 il Comune di Artegna ha preso atto, in ordine alla variante n. 4 al Piano regolatore generale comunale, che non vi é la necessità di raggiungere le intese di cui all'articolo 32 bis, comma 3 della legge regionale 52/1991 e che la Direzione regionale della pianificazione territoriale ha espresso parere favorevole, ed ha approvato la variante stessa ai sensi dell'articolo 32 bis, comma 4 della legge regionale 52/1991, modificata in conseguenza dell'accoglimento dell'osservazione e dell'opposizione presentate alla variante medesima.

Comune di Artegna. Avviso di approvazione della variante n. 5 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 42 del 26 novembre 2003 il Comune di Artegna ha preso atto che, in ordine alla variante n. 5 al Piano regolatore generale comunale, non sono state presentate né osservazioni né opposizioni, non sono state formulate riserve vincolanti da parte della Giunta regionale, non vi é la necessità di raggiungere le intese di cui all'articolo 32, comma 5 della legge regionale 52/1991, ed ha approvato la variante medesima, ai sensi dell'articolo 32, comma 6 della legge regionale 52/1991.

Comune di Bagnaria Arsa. Avviso di adozione della variante n. 6 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che, con deliberazione consiliare n. 34 del 15 ottobre 2003, il Comune di Bagnaria Arsa ha adottato la variante n. 6 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 6 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Basiliano. Avviso di approvazione della variante n. 13 al Piano regolatore generale.

Con deliberazione consiliare n. 74 del 25 novembre 2003 il Comune di Basiliano ha preso atto che non

sono state presentate osservazioni od opposizioni alla variante n. 13 al Piano regolatore generale comunale ed ha approvato la variante stessa, ai sensi dell'articolo 32 bis, comma 4 della legge regionale 52/1991.

Comune di Campoformido. Avviso di approvazione della variante n. 2 al Piano regolatore particolareggiato comunale n. 8.

Con deliberazione consiliare n. 69 del 5 dicembre 2003, il Comune di Campoformido ha preso atto della mancata presentazione di osservazioni ed opposizioni alla variante n. 2 del Piano regolatore particolareggiato comunale n. 8, ed ha approvato la variante medesima, ai sensi dell'articolo 45, comma 4 della legge regionale 52/1991.

Comune di Cassacco. Avviso di approvazione della variante n. 21 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 57 del 27 novembre 2003 il Comune di Cassacco ha preso atto che, in ordine alla variante n. 21 al Piano regolatore generale comunale, non sono state presentate né osservazioni né opposizioni, non sono state formulate riserve vincolanti da parte della Giunta regionale, non vi é la necessità di raggiungere le intese di cui all'articolo 32, comma 5 della legge regionale 52/1991, ed ha approvato la variante medesima, ai sensi dell'articolo 32, comma 6 della legge regionale 52/1991.

Comune di Cimolais. Avviso di approvazione della variante n. 7 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 30 del 21 novembre 2003 il Comune di Cimolais ha preso atto che non sono state presentate osservazioni od opposizioni alla variante n. 7 al Piano regolatore generale comunale ed ha approvato la variante stessa, ai sensi dell'art. 32 bis, comma 4 della legge regionale 52/1991.

Comune di Cormòns. Avviso di adozione della variante n. 14 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che, con deliberazione consiliare n. 96 del 5 novembre 2003, il Comune di Cormòns ha adottato la variante n. 14 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 14 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Faedis. Variante n. 3 al Piano regolatore generale comunale: decreto del Presidente della Regione di introduzione di modifiche e di conferma di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione n. 45/2003.

Ai sensi dell'articolo 32, comma 9 della legge regionale 52/1991 si rende noto che, con decreto n. 02/Pres.

del 5 gennaio 2004, il Presidente della Regione ha confermato l'esecutività della deliberazione consiliare n. 45 del 22 ottobre 2003, con cui il comune di Faedis ha approvato la variante n. 3 al Piano regolatore generale comunale, disponendo l'introduzione, nella variante stessa, delle modifiche indispensabili al totale superamento delle riserve espresse in ordine alla variante medesima con deliberazione della Giunta regionale n. 2015 del 4 luglio 2003.

La variante in argomento entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino ufficiale della Regione.

Comune di Forgaria nel Friuli. Avviso di approvazione della variante n. 2 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 67 del 19 novembre 2003 il Comune di Forgaria nel Friuli ha preso atto che non vi è la necessità di raggiungere le intese di cui all'articoli 32 bis, comma 3 della legge regionale 52/1991 ed ha approvato la variante n. 2 al Piano regolatore generale comunale ai sensi dell'art. 32 bis, comma 4 della legge regionale 52/1991, modificata in conseguenza dell'accoglimento dell'osservazione presentata alla variante stessa.

Comune di Forgaria nel Friuli. Avviso di adozione della variante n. 3 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che, con deliberazione consiliare n. 76 del 13 dicembre 2003, il Comune di Forgaria nel Friuli ha adottato la variante n. 3 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 3 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Lestizza. Avviso di approvazione del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica della zona produttiva D2 della Ferrata.

Con deliberazione consiliare n. 63 del 25 novembre 2003, il Comune di Lestizza ha preso atto della mancata presentazione di osservazioni ed opposizioni al Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica della zona produttiva D2 della Ferrata, ed ha approvato il Piano medesimo, ai sensi dell'articolo 45 comma 4 della legge regionale 52/1991.

Comune di Lignano Sabbiadoro. Avviso di adozione della variante n. 38 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che, con deliberazione consiliare n. 90 del 28 dicembre 2003, il Comune di Lignano Sabbiadoro ha adottato la variante n. 38 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 38 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Majano. Avviso di approvazione della variante n. 9 al Piano regolatore generale e n. 1 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 68 del 27 novembre 2003 il Comune di Majano ha preso atto che non sono state presentate osservazioni od opposizioni alla variante n. 9 al Piano regolatore generale e n. 1 al Piano regolatore generale comunale ed ha approvato la variante stessa, ai sensi dell'articolo 32 bis, comma 4 della legge regionale n. 52/1991.

Comune di Mariano del Friuli. Avviso di adozione della variante n. 4 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 bis, comma 2 della legge regionale 52/1991 si rende noto che, con deliberazione consiliare n. 28 del 23 ottobre 2003, il Comune di Mariano del Friuli ha adottato la variante n. 4 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 4 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Mossa. Avviso di adozione della variante n. 5 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che, con deliberazione consiliare n. 24 del 29 novembre 2003, il Comune di Mossa ha adottato la variante n. 5 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 5 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Ovaro. Avviso di approvazione della variante n. 43 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 37 del 2 dicembre 2003 il Comune di Ovaro ha preso atto che non sono state presentate osservazioni od opposizioni alla variante n. 43 al Piano regolatore generale comunale ed ha approvato la variante stessa, ai sensi dell'articolo 32 bis, comma 4 della legge regionale 52/1991.

Comune di Pordenone. Avviso di approvazione della variante n. 68 al Piano regolatore generale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che, con deliberazione consiliare n. 95 del 10 novembre 2003, il Comune di Pordenone ha adottato la variante n. 68 del Piano regolatore generale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 68 al Piano regolatore generale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinchè chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Pordenone. Avviso di approvazione della variante n. 63 al Piano regolatore generale.

Con deliberazione consiliare n. 101 del 24 novembre 2003 il Comune di Pordenone ha preso atto che, in ordine alla variante n. 63 al Piano regolatore generale, non sono state presentate né osservazioni né opposizioni, non sono state formulate riserve vincolanti da parte della Giunta regionale ed ha approvato la variante medesima, ai sensi dell'articolo 32, comma 6 della legge regionale 52/1991.

Comune di Pradamano. Avviso di approvazione della variante n. 3 al Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica.

Con deliberazione consiliare n. 54 del 28 novembre 2003, il Comune di Pradamano ha preso atto mancata presetazione di osservazioni ed opposizione alla variante n. 3 del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica, ed ha approvato la variante medesima, ai sensi dell'articolo 45, comma 4 della legge regionale 52/1991.

Comune di San Leonardo. Avviso di adozione della variante n. 2 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 bis, comma 2 della legge regionale 52/1991 si rende noto che, con deliberazione consiliare n. 10 del 5 giugno 2003, il Comune di San Leonardo ha adottato la variante n. 2 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 2 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di San Leonardo. Avviso di adozione della variante n. 5 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 bis, comma 2 della legge regionale 52/1991 si rende noto che, con deliberazione consiliare n. 35 del 30 settembre 2003, il Comune di San Leonardo ha adottato la variante n. 5 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 5 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di San Vito al Tagliamento. Variante n. 4 al Piano regolatore generale comunale: decreto del Presidente della Regione di introduzione di modifiche e di conferma di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione n. 58/2003.

Ai sensi dell'articolo 32, comma 9 della legge regionale 52/1991 si rende noto che, con decreto n. 0455/Pres. del 17 dicembre 2003, il Presidente della Regione ha confermato l'esecutività della deliberazione consiliare n. 58 del 21 luglio 2003, con cui il comune di San Vito al Tagliamento ha approvato la variante n. 4 al Piano regolatore generale comunale, disponendo l'introduzione, nella variante stessa, delle modifiche indispensabili al totale superamento delle riserve espresse in ordine alla variante medesima con deliberazione della Giunta regionale n. 1303 dell'8 maggio 2003.

La variante in argomento entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino ufficiale della Regione.

Comune di San Vito al Tagliamento. Avviso di approvazione della variante n. 11 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 82 dell'11 novembre 2003 il Comune di San Vito al Tagliamento ha preso atto che non sono state presentate osservazioni od opposizioni alla variante n. 11 al Piano regolatore generale comunale ed ha approvato la variante stessa, ai sensi dell'articolo 32 bis, comma 4 della legge regionale 52/1991.

Comune di Tramonti di Sotto. Avviso di adozione della variante n. 2 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 bis, comma 2 della legge regionale 52/1991 si rende noto che, con deliberazione consiliare n. 28 del 29 novembre 2003, il Comune di Tramonti di Sotto ha adottato la variante n. 2 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 2 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Udine. Avviso di approvazione della variante n. 139 del Piano regolatore generale comunale e contestuale variante n. 6 al Piano particolareggiato comunale della ZAU relativa all'ampliamento del cimitero di Cussignacco.

Con deliberazione consiliare n. 136 del 24 novembre 2003, il Comune di Udine ha preso atto della mandata presentazione di osservazioni ed opposizioni alla variante n. 139 del Piano regolatore generale comunale

e contestuale variante n. 6 al Piano particolareggiato comunale della ZAU relativa all'ampliamento del Cimitero di Cussignasso, ed ha approvato la variante medesima, ai sensi dell'articolo 45, comma 4 della legge regionale 52/1991.

DIREZIONE REGIONALE DELLE RISORSE AGRICOLE, NATURALI E FORESTALI

Servizio per le produzioni agricole

Udine

Pubblicazione della proposta di modifica del disciplinare di produzione della D.O.C. «Colli Orientali del Friuli» e della proposta di riconoscimento del disciplinare di produzione della D.O.C.G. «Picolit».

Su richiesta del Ministero delle politiche agricole e forestali, Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, si pubblicano, di seguito, le proposte di modifica del Disciplinare di produzione della D.O.C. «Colli Orientali del Friuli» e di riconoscimento della D.O.C.G. «Picolit», al fine di dar seguito alla definitiva istruttoria delle pratiche in corso.

Il Ministero delle politiche agricole e forestali indirà un'audizione pubblica nel corso della quale i produttori friulani potranno addurre osservazioni ed eventuali modifiche alle norme regolamentari proposte.

Proposta di modifica al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Colli Orientali del Friuli»

Art. 1

1. La denominazione di origine controllata «Colli Orientali del Friuli» o «Colli del Friuli» (di seguito indicata con «Colli del Friuli») accompagnata da una delle menzioni «Bianco», «Rosso», «Dolce» o dal riferimento a uno dei vitigni di cui all'articolo 2, è riservata ai vini ottenuti dai vigneti dell'omonima zona di produzione e rispondenti alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

2. Le sottozone «Cialla» e «Rosazzo» sono disciplinate tramite allegati in calce al presente disciplinare. Salvo quanto espressamente previsto dagli allegati suddetti in tutte le sottozone devono essere applicate le norme previste dal presente disciplinare.

3. Il nome geografico «Colli Orientali del Friuli» potrà essere utilizzato per un massimo di cinque vendemmie successivamente all'entrata in vigore del presente disciplinare.

Art. 2

1. La denominazione «Colli del Friuli» con la specificazione di una delle seguenti indicazioni di vitigno:

- Chardonnay,
- Malvasia (da Malvasia istriana),
- Pinot bianco,
- Pinot grigio,
- Ribolla gialla,
- Riesling (da Riesling renano),
- Sauvignon,
- Tocai friulano,
- Traminer aromatico,
- Verduzzo friulano,
- Cabernet (da Cabernet franc e/o Cabernet sauvignon),

- Cabernet franc,
- Cabernet sauvignon,
- Merlot,
- Pignolo,
- Pinot nero,
- Refosco dal peduncolo rosso,
- Refosco nostrano;
- Schioppettino,
- Tazzelenghe;

è riservata ai vini ottenuti da uve di vigneti costituiti dai corrispondenti vitigni ed aventi una composizione ampelografica raonovarietale minima dell'85%; nella preparazione del vino Cabernet possono concorrere, disgiuntamente o congiuntamente le uve e i mosti dei vitigni Cabernet franc e Cabernet Sauvignon.

2. Possono concorrere alla produzione di ognuno dei vini di cui al comma precedente anche le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, facenti parte di quelli raccomandali ed autorizzati nella Provine di Udine, e presenti nei vigneti in misura non superiore al 15% del totale.

3. La denominazione «Colli del Friuli» con le specificazioni «Bianco» o «Rosso» è riservata ai vini ottenuti da uve, mosti e vini provenienti da vigneti composti da una o più varietà tra i vitigni di cui al primo comma con l'esclusione del «Traminer aromatico».

4. La denominazione «Colli del Friuli» con la specificazione «Dolce» è riservata ai vini ottenuti da uve, mosti e vini provenienti da vigneti composti da uno o più vitigni a bacca bianca di cui al primo comma.

5. Per effetto della sovrapposizione di zona ed anche per passaggio di classificazione, per la produzione delle tipologie «Bianco» e «Dolce» di cui ai precedenti commi 3. e 4. sono utilizzabili anche le uve di vigneti iscritti all'albo della D.O.C.G. «Colli del Friuli» ferma restando comunque la resa di uva per ettaro prevista per detta D.O.C.G, pari a 5 tonnellate per ettaro.

Art. 3

1. Le uve destinate alla produzione dei vini «Colli del Friuli» aventi diritto alla menzione di cui all'articolo 1 comma primo, devono essere prodotte nella zona appresso indicata:

partendo dalla località Madonna, ad ovest di Tarcento, la delimitazione segue la strada che da questa località porta alla stazione ferroviaria di Tarcento stessa per poi seguire la linea ferroviaria verso sud sino all'incrocio con la provinciale Tricesimo-Nimis, da qui lungo questa strada, attraverso Qualso e Qualso Nuovo, sino al ponte di Nimis sul Torre. Corre quindi verso sud lungo il corso di questo torrente fino al ponte di Savorgnano, piega verso est lungo la strada che porta a Savorgnano fino ad intersecare e seguire la rotabile per M. Bognini e C. Maurino; da qui prosegue lungo la linea elettrica ad alta tensione esistente, fino ad arrivare alla cabina di trasformazione di Rubignacco (fra l'istituto orfani e C. Corgnolo). Dalla cabina di trasformazione segue la strada per Casali Gallo, il Macello Comunale, Borgo Viola (a sud di Cividale) e poi devia verso est, per Borgo Corfù, per discendere lungo la Strada statale n. 356, fino al bivio Spessa-Ipplis, passando per Gagliano; da questo punto verso ovest lungo l'asfaltata che delimita il versante nord della zona collinare propriamente detta, sino al bivio di Azzano per piegare verso Leproso e proseguire per il ponte sul fiume Natisone verso Orsaria e quindi lungo la provinciale fino a Vicinale (Casa delle zitelle inclusa) per proseguire lungo detta provinciale fino al suo raccordo con la Strada statale n. 56. La linea di delimitazione segue la statale n. 56, in direzione sud-est, fino al bivio per Manzano e per la strada che attraversa Manzano raggiunge l'asfaltata Case-Dolegnano in prossimità di C. Romano. Prosegue verso est lungo la sopradetta asfaltata per raggiungere il confine provinciale Udine-Gorizia dopo avere attraversato Dolegnano, piazzale Quattro Venti, S. Andrat. Segue verso nord il confine tra le suddette province e poi il confine di Stato fino all'altezza del rio Goritnich. Risale detto rio fino alla strada interpoderale Prepotischis-Fragielis; passa quindi sopra gli abitati di Fragielis e Stregna e, raggiunto San Pietro di Chiazzacco, prosegue per C. Chiaro, Cialla, fino a Mezzomonte sulla strada per Castelmonte, per proseguire poi il confine del Comune di Cividale e continuare verso nord lungo il confine di Torreano fino all'altezza del monte Mladesena. Da qui lungo una retta che congiunge il monte Mladesena (m 711) al monte Forcis (m 559) al monte Dolina (m 441) al monte Quarde (m 429) al monte Poiana (m 369) al colle San Giorgio (m 379) al monte Zuc (m 470) al monte Pocivalo (m 791) a Borgo Gaspar (m 368) al castello di Prampero (m 213). La delimitazione continua verso sud lungo la strada che attraversa Borgo Foranesi e, giunta nei pressi di Borgo Polla, devia verso ovest per raggiungere la statale n. 356 che segue fino alla località Madonna, ad ovest di Tarcento.

Art. 4

1. I vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli del Friuli» devono rispondere, per condizioni ambientali di coltura, a quelle tradizionali della zona di produzione e comunque devono essere atti a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti ubicati in terreni di favorevole giacitura ed esposizione, di origine eocenica, oppure, nelle zone marginali, in quelle di origine mista per presenza di percentuali variabili di elementi grossolani. Sono esclusi i terreni di fondovalle, umidi e non sufficentemente soleggiali.

I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati, comunque atti a non modificare le caratteristiche dell'uva e del vino.

I nuovi impianti o reimpianti devono essere realizzati con almeno 3.000 viti per ettaro e non potranno produrre mediamente più di Kg 3,700 per ceppo.

È vietata ogni pratica di forzatura; tuttavia è ammessa l'irrigazione di soccorso.

2. La produzione massima di uva ammessa per i «Colli del Friuli» è di 11 tonnellate per ettaro. Tali rese devono comunque determinre un quantitativo di vino per ettaro atto per l'immissione al consumo non superiore a ettolitri 77.

Fermi restando i limiti sopra indicati, la resa per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto alla effettiva superficie coperta dalle viti.

A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata, attraverso un'accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo.

Art. 5

1. Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nell'art. 3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni vengano effettuate nell'intero territorio della Provincia di Udine nonché nell'intero territorio dei Comuni che comprendono la zona di produzione della Denominazione di Origine Controllata «Collio» (Gorizia, Mossa, San Lorenzo Isontino, Farra d'Isonzo, Capriva del Friuli, Cormons, Dolegna del Collio, San Floriano del Collio).

2. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini «Colli del Friuli» un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 10%.

3. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

La resa massima di uva in vino non deve essere superiore al 70% per tutti i vini. Qualora la resa uva-vino superi detto limite, ma non il 75%, l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata: «Colli del Friuli». Qualora la resa uva-vino superi il 75% decade il diritto alla D.O.C, per tutto il prodotto. Per tutti i vini riconosciuti dal presente disciplinare è ammesso l'invecchiamento in botti di legno.

4. È ammessa la colmatura dei vasi vinari con un massimo del 5% di vini di altra varietà purché dello stesso colore e annata ed aventi diritto alla denominazione di origine controllata «Colli del Friuli».

Art. 6

1. I vini «Colli del Friuli» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

Chardonnay:

- colore: giallo paglierino più o meno intenso;
- odore: delicato caratteristico;

- sapore: asciutto, pieno, armonico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
- acidità totale minima: 4,5 per mille;
- estratto secco netto minimo: 15 per mille.

Malvasia:

- colore: giallo paglierino più o meno intenso;
- odore: gradevole, caratteristico;
- sapore: asciutto, rotondo, armonico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
- acidità totale minima: 4,5 per mille;
- estratto secco netto minimo: 15 per mille.

Pinot bianco:

- colore: giallo paglierino più o meno intenso;
- odore: delicato caratteristico;
- sapore: asciutto, pieno, armonico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
- acidità totale minima: 4,5 per mille;
- estratto secco netto minimo: 15 per mille.

Pinot grigio:

- colore: paglierino con riflessi ramati;
- odore: caratteristico;
- sapore: asciutto, pieno, armonico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
- acidità totale minima: 4,5 per mille;
- estratto secco netto minimo: 15 per mille.

Ribolla gialla:

- colore: giallo paglierino più o meno intenso;
- odore: caratteristico, delicato;
- sapore: asciutto, vivace, fresco;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
- acidità totale minima: 5 per mille;
- estratto secco netto minimo: 15 per mille.

Riesling:

- colore: giallo paglierino più o meno intenso;
- odore: intenso, delicato, gradevole, tendente all'aromatico;
- sapore: asciutto, fresco, aromatico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
- acidità totale minima: 5 per mille;
- estratto secco netto minimo: 15 per mille.

Sauvignon:

- colore: giallo paglierino più o meno intenso;
- odore: delicato tendente all'aromatico;
- sapore: asciutto, fresco, armonico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
- acidità totale minima: 4,5 per mille;
- estratto secco netto minimo: 15 per mille.

Tocai friulano:

- colore: giallo paglierino più o meno intenso;
- odore: delicato, gradevole, caratteristico;
- sapore: asciutto, armonico, amarognolo;

- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
- acidità totale minima: 4,5 per mille;
- estratto secco netto minimo: 15 per mille.

Traminer aromatico:

- colore: giallo paglierino più o meno intenso;
- odore: caratteristico con aroma intenso;
- sapore: asciutto, aromatico, intenso, caratteristico e pieno;
- titolo alcolometrico volomico totale minimo: 11%;
- acidità totale minima: 4,5 per mille;
- estratto secco netto minimo: 15 per mille.

Verduzzo friulano:

- colore: giallo dorato più o meno intenso;
- odore: caratteristico, intenso e gradevole;
- sapore: asciutto oppure amabile-dolce, di corpo, leggermente tannico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
- acidità totale minima; 4,5 per mille;
- estratto secco netto minimo: 15 per mille.

«Colli del Friuli» «Bianco»:

- colore: giallo paglierino più o meno intenso;
- odore: delicato, gradevole, armonico;
- sapore: asciutto, vivace;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
- acidità totale minima: 4,5 per mille;
- estratto secco netto minimo: 15 per mille.

«Colli del Friuli» «Dolce»:

- colore: giallo paglierino carico anche dorato o ambrato;
- odore: intenso, gradevole, armonico;
- sapore: dolce, armonico, caldo con eventuale sentore di legno;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14%;
- acidità totale minima: 4,5 per mille;
- estratto secco netto minimo: 16 per mille.

«Colli del Friuli» «Rosso»:

- colore: rosso, granato se invecchiato;
- odore: caratteristico, gradevole;
- sapore: asciutto, di corpo, armonico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
- acidità totale minima: 4,5 per mille;
- estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Cabernet:

- colore: rosso intenso, granato se invecchiato;
- odore: vinoso, intenso, caratteristico;
- sapore: asciutto, di corpo, armonico, leggermente erbaceo;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
- acidità totale minima: 4,5 per mille;
- estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Cabernet Franc:

- colore: rosso rubino intenso o granato se invecchiato;
- odore: erbaceo, intenso;
- sapore: caratteristico, asciutto, leggermente erbaceo;

- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
- acidità totale minima: 4,5 per mille;
- estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Cabernet Sauvignon:

- colore; rosso rubino o granato se invecchiato;
- odore: caratteristico, gradevole, intenso;
- sapore: asciutto, armonico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
- acidità totale minima: 4,5 per mille;
- estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Merlot:

- colore: rosso rubino o granato se invecchiato;
- odore: caratteristico, gradevole;
- sapore: asciutto, pieno, sapido;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
- acidità totale minima: 4,5 per mille;
- estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Pignolo:

- colore: rosso rubino o granato se invecchiato;
- odore; caratteristico, gradevole;
- sapore: asciutto, elegante;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
- acidità totale minima: 4,5 per mille;
- estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Pinot nero:

- colore: rosso rubino non molto intenso o granato se invecchiato;
- odore: intenso, caratteristico, delicato;
- sapore: asciutto, gradevole, leggermente amarognolo;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
- acidità totale minima: 4,5 per mille;
- estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Refosco dal peduncolo rosso:

- colore: rosso rubino intenso con sfumature violacee o granato se invecchiato;
- odore: caratteristico, intenso;
- sapore: asciutto, di corpo, amarognolo;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
- acidità totale minima: 4,5 per mille;
- estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Refosco nostrano:

- colore: rosso rubino intenso con sfumature violacee o granato se invecchiato;
- odore: delicatamente profumato, vinoso;
- sapore: asciutto, fresco, di corpo, leggermente tannico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
- acidità totale minima: 4,5 per mille;
- estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Schioppettino:

- colore: rosso rubino o granato se invecchiato;
- odore: caratteristico, intenso;
- sapore: pieno, erbaceo, tipico, secco;

- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
- acidità totale minima: 4,5 per mille;
- estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Tazzelenghe:

- colore: rosso violaceo intenso o granato se invecchiato;
- odore: caratteristico, gradevole;
- sapore: robusto, tannico, erbaceo, asciutto;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
- acidità totale minima: 4,5 per mille;
- estratto secco netto minimo: 18 per mille.

È facoltà del Ministero competente modificare con proprio decreto, per i vini di cui al presente disciplinare, i limiti sopra indicati, per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7

1. Nell'ambito dell'intero territorio tutelato «Colli dei Friuli» la menzione «Riserva» è ammessa qualora i vini siano stati invecchiati almeno due anni a decorrere dal primo gennaio successivo all'annata di produzione delle uve.

Art. 8

1. L'indicazione del vitigno in etichetta deve essere effettuata in posizione immediatamente sottostante alle indicazioni «Colli del Friuli» e «denominazione di origine controllata» ed in caratteri non superiori, in dimensione ed ampiezza, a quelli utilizzati per indicare la denominazione stessa.

2. In etichetta la dicitura «Riserva» deve seguire il nome del vitigno e deve essere di caratteri e dimensioni uguali o inferiori.

3. È vietato usare assieme alla denominazione di cui all'articolo 2 qualsiasi qualificazione aggiuntiva non prevista dal disciplinare ivi compresi gli aggettivi, «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e similari, salvo quanto previsto dall'articolo 7 del presente disciplinare.

4. L'indicazione dell'annata di produzione delle uve è obbligatoria per tutti i vini della denominazione.

5. È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati e l'indicazione di fattorie e vigneti purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Allegato 1

SOTTOZONA «CIALLA»

Art. 1

1. La denominazione di origine controllata «Colli del Friuli» accompagnata dalla specificazione «Cialla» è riservata al vino ottenuto dalle uve di cui al seguente articolo 2 prodotte dai vigneti della zona specificata nel successivo articolo 3 e rispondenti alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente allegato al disciplinare di produzione dei vini D.O.C. «Colli del Friuli».

Art. 2

1. La denominazione di origine «Colli del Friuli» con la qualificazione «Cialla» seguita dalla specificazione di uno dei seguenti vitigni:

- Ribolla gialla;

- Verduzzo friulano;
- Refosco dal peduncolo rosso;
- Schioppettino;

è riservata ai vini ottenuti da uve dei corrispondenti vitigni prodotte nella zona indicata all'articolo 3 del presente allegato.

2. La denominazione di origine controllata «Colli del Friuli» seguita dalla specificazione «Cialla» con le specificazioni «Bianco» o «Rosso» è riservata ai vini ottenuti da uve, mosti e vini provenienti da vigneti composti da una o più varietà tra i vitigni di cui al primo comma.

Art. 3

Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Colli del Friuli» - «Cialla» devono essere prodotte nella zona appresso indicata:

partendo dal confine del Comune di Prepotto, a nord la zona interessata viene delimitata dalla strada provinciale Cividale-Castelmonte, comprendente le località di Mezzomonte e Casali Suoc; all'altezza della quota 490, la linea rientra, passando per la quota 496, incrociando la strada S. Pietro di Chiazzacco-Castelmonte fino alla quota 612; a questo punto la linea devia verso est, fino a quota 294, passando sopra Casali Magnana e le Case sotto S. Pietro; seguendo quasi costantemente quota 200 la linea si ricollega al confine di comune, fra le strade comunali Casali Barbianis-Cialla e Casali Barbianis-Cladrecis; da qui avanti la linea di delimitazione si identifica con quella del Comune di Prepotto.

Art. 4

1. La produzione massima di uva ammessa per ottenere i vini: «Colli del Friuli» - «Cialla», «Verduzzo friulano», «Ribolla gialla» e «Bianco» è di 8 tonnellate per ettaro. Per ottenere i vini «Refosco dal peduncolo rosso», «Schioppettino» e «Rosso», è di 6 tonnellate per ettaro.

2. Tali rese devono comunque determinare un quantitativo di vino per ettaro atto per l'immissione al consumo di ettolitri 56 per il «Verduzzo friulano», «Ribolla gialla» e «Bianco», ettolitri 42 per «Refosco dal peduncolo rosso», «Schioppettino» e «Rosso».

3. Nei nuovi impianti e reimpianti le viti non potranno produrre medimente più di Kg 2,700 di uva per ceppo per le tipologie «Verduzzo friulano», «Ribolla gialla» e «Bianco», Kg 2,000 di uva per ceppo per le tipologie «Refosco dal peduncolo rosso», «Schioppettino» e «Rosso».

Art. 5

1. Le operazioni di vinificazione delle uve per la produzione del vino «Colli del Friuli» - «Cialla» devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione di cui all'articolo 3. È altresì consentita la vinificazione nel Comune di Prepotto per i soli produttori di uve aventi i vigneti nell'ambito della specificata zona «Cialla»;

2. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini «Colli del Friuli» - «Cialla» un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11%.

3. Nella vinificazione ed affinamento dei vini del presente allegato è consentito l'uso di piccole botti di legno.

Art. 6

I vini «Colli del Friuli» - «Cialla», all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

Ribolla gialla:

- colore: giallo paglierino, tendente al verdognolo;
- odore: profumato, caratteristico;

- sapore: asciutto, vinoso, fresco, armonico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;
- acidità totale minima: 5 per mille;
- estratto secco netto minimo: 15 per mille.

Verduzzo friulano:

- colore: giallo dorato più o meno intenso;
- odore: caratteristico, fruttato, delicatamente profumato, richiama l'albicocca e/o i fiori d'acacia, lieve sentore di vaniglia;
- sapore: asciutto, oppure amabile o dolce, moderatamente tannico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;
- acidità totale minima: 5 per mille;
- estratto secco netto minimo: 16 per mille.

Bianco:

- colore: paglierino più o meno intenso;
- odore; caratteristico, delicato;
- sapore: armonico, fresco, vinoso;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;
- acidità totale minima: 5 per mille;
- estratto secco netto minimo: 15 per mille.

Refosco dal peduncolo rosso:

- colore: rosso granato più o meno intenso con riflessi violacei;
- odore: caratteristico, con lievi sentori di spezie e piccoli frutti;
- sapore: asciutto, pieno, caldo, più o meno amarognolo;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;
- acidità totale minima: 5 per mille;
- estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Schioppettino:

- colore: rosso rubino intenso con eventuali sfumature granate;
- odore: caratteristico ed elegante, con sentore di piccoli frutti;
- sapore: vellutato, caldo, pieno, secco, con sentore di pepe verde;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;
- acidità totale minima: 5 per mille;
- estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Rosso:

- colore: rosso rubino intenso con eventuali sfumature granate;
- odore: vinoso, caratteristico;
- sapore: pieno, asciutto;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;
- acidità totale minima: 5 per mille;
- estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Art. 7

1. I vini «Colli del Friuli» - «Cialla» possono utilizzare come specificazione aggiuntiva la dizione «Riserva» allorché vengano sottoposti ad un periodo di invecchiamento non inferiore a quattro anni (calcolati a decorrere dal primo gennaio successivo all'annata di produzione delle uve).

Art. 8

1. L'indicazione del vitigno in etichetta deve essere effettuata in posizione immediatamente sottostante alla indicazione della D.O.C, e della sottozona ed in caratteri non superiori, in dimensioni ed ampiezza, a quelli utilizzati per indicare la denominazione stessa.

2. I vini «Colli del Friuli» - «Cialla» dovranno essere posti in commercio non prima di:

- Ribolla gialla (Ribolla), Bianco e Rosso: mese di settembre dell'anno successo alla vendemmia;
- Verduzzo friulano (Verduzzo): mese di settembre del secondo anno successivo alla vendemmia;
- Refosco dal peduncolo rosso (Refosco) e Schioppettino: mese di settembre del terzo anno successivo.

3. I vini «Colli del Friuli» - «Cialla» dovranno essere immessi al consumo esclusivamente in bottiglie di vetro, di capacità non superiore a litri 5, chiuse con tappo di sughero.

Allegato 2

SOTTOZONA «ROSAZZO»

Art. 1

1. La denominazione di origine controllata «Colli del Friuli» accompagnata dalla specificazione «Rosazzo» è riservata al vino ottenuto dalle uve di cui al seguente articolo 2 prodotte dai vigneti della zona specificata nel successivo articolo 3 e rispondenti alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente allegato al disciplinare di produzione dei vini D.O.C. «Colli del Friuli».

Art. 2

1. La denominazione di origine controllata «Colli del Friuli» accompagnata dalla qualificazione «Rosazzo» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni:

- Ribolla gialla;
- Pignolo;

è riservata ai vini ottenuti da uve dei corrispondenti vitigni prodotte nella zona indicata all'articolo 3 del presente allegato.

2. Possono concorrere alla produzione di ognuno dei vini di cui al primo comma anche le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, facenti parte di quelli autorizzati e/o raccomandati nella Provincia di Udine, e presenti nei vigneti in misura non superiore al 15% del totale.

3. La denominazione «Colli del Friuli» accompagnata dalla specificazione «Rosazzo» con le specificazioni «Bianco» o «Rosso» è riservata ai vini ottenuti da uve, mosti e vini provenienti da vigneti composti da una o più varietà tra i vitigni di cui al primo comma dell'articolo 2 del disciplinare di produzione dei «Colli del Friuli».

Art. 3

1. Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Colli del Friuli» - «Rosazzo» devono essere prodotte nella zona appresso indicata:

partendo dalla coincidenza tra la strada comunale di Manzano denominata «Strada del Sole» ed il corso d'acqua «Rio Case», la delimitazione risale a monte detto corso d'acqua Rio Case fino alla coincidenza con la strada poderale che lo ricollega, poco più a Nord, con il «Rio Sossò»; scende a valle lungo il «Rio Sossò» fino alla confluenza con il «Torrente Sossò»; risale a monte lungo il «Torrente Sossò» fino alla coincidenza con la strada comunale dell'Abbazia; corre lungo detta strada comunale in direzione della frazione di Oleis per poi, circa dopo 250 m, correre a destra, in direzione Nord, lambendo a valle la pendice collinare lungo la curva di livello 93,1, fino all'incrocio con la strada comunale di Oleis per Poggiobello; oltrepassa detta strada comunale in direzione Nord per confluire, circa 75 m dopo, nel «Torrente Riul», risalendolo e confluendo nel corso d'acqua «Torrente Corona», risale il «Torrente Corona», fino al confine tra i Comuni di Premariacco e Manzano, per seguire detto confine in direzione Est proseguendo poi lungo il confine tra i Comuni di Corno

di Rosazzo e Manzano fino all'incrocio con la stradina che collega Casali Sandrinelli con Casa del Bosco passando in direzione Sud fino a quest'ultima e scendendo ulteriormente lungo la stessa passando per le quote 98,8 e 93,4 e ricongiungendosi lungo il confine Manzano-Corno di Rosazzo in direzione Sud lungo la stessa stradina per Villa Naglis fino all'incrocio con la strada denominata Via dell'Abbazia; percorre detta strada in direzione Sud fino all'altezza della stradina poderale «Trento» in vicinanza di due fabbricati rurali - quota 75,3 - corre in direzione Nord-Ovest lungo detta strada poderale, per circa 50 m fino all'incrocio con il corso d'acqua «Il Rivolo», che scende verso valle fino alla coincidenza con la stradina che, a circa 140 m a Nord di «Case Masarotte» corre verso Ovest per circa 450 m, a Nord-Ovest ed incrocia la strada vicinale dei Ronchi per proseguire fino alla coincidenza con la linea elettrica esistente; segue detta linea elettrica fino alla coincidenza con il Rio San Giovanni che risale fino al ponticello di attraversamento della strada interpoderale che porta al podere «Trento»; segue detta strada interpoderale in direzione Ovest, lambendo a valle il colle «Trento», attraversando l'affluente del Rio San Giovanni, che segna in quel tratto il confine tra i Comuni di San Giovanni al Natisone e Manzano, per tornare al punto di coincidenza tra «Strada del Sole» ed il «Rio Case».

Art. 4

1. La produzione massima di uva è di tonnellate 8 per ettaro.

2. Tali rese devono comunque determinare un quantitativo di vino per ettaro atto per l'immissione al consumo non superiore a ettolitri 56.

3. I nuovi impianti o reimpianti relativi alla produzione di vini «Colli del Friuli» - «Rosazzo» devono avere la densità minima di 3500 ceppi/ha.

4. Nei nuovi impianti o reimpianti le viti non potranno produrre mediamente più di Kg 2,300 di uva per ceppo.

Art. 5

1. Le operazioni di vinificazione delle uve per la produzione del vino «Colli del Friuli» - «Rosazzo» devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione di cui all'articolo 3 ovvero nel restante territorio dei Comuni di San Giovanni al Natisone, Manzano e Corno di Rosazzo o in Comuni a questi confinanti.

2. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini «Colli del Friuli» - «Rosazzo» un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11%.

3. Nella vinificazione ed affinamento dei vini del presente allegato è consentito l'uso di piccole botti di legno.

Art. 6

1. I vini «Colli del Friuli» - «Rosazzo», all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

Ribolla gialla:

- colore: giallo paglierino più o meno intenso;
- odore: profumato, caratteristico;
- sapore: asciutto, fresco, armonico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;
- acidità totale minima: 5 per mille;
- estratto secco netto minimo: 15 per mille.

Pignolo:

- colore: rosso rubino o granato se invecchiato;
- odore: caratteristico, gradevole;
- sapore: asciutto, elegante;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;
- acidità totale minima: 4,5 per mille;
- estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Bianco:

- colore: giallo paglierino più o meno intenso;
- odore: caratteristico, delicato;
- sapore: armonico, vinoso;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;
- acidità totale minima: 4,5 per mille;
- estratto secco netto minimo: 15 per mille.

Rosso:

- colore: rosso intenso o granato se invecchiato;
- odore: vinoso, caratteristico;
- sapore: pieno e asciutto;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;
- acidità totale minima: 4,5 per mille;
- estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Art. 7

1. L'indicazione del vitigno in etichetta deve essere effettuata in posizione immediatamente sottostante alla indicazione della D.O.C, e della sottozona ed in caratteri non superiori, in dimensioni ed ampiezza, a quelli utilizzati per indicare la denominazione stessa.

2. I vini «Colli del Friuli» - «Rosazzo» dovranno essere immessi al consumo esclusivamente in bottiglie di vetro, di capacità non superiore a litri 5, chiuse con tappo di sughero.

Proposta di disciplinare di produzione
della denominazione di origine controllata e garantita
«Picolit»

Art. 1

1. La D.O.C.G. «Colli Orientali del Friuli» o «Colli del Friuli» (di seguito indicata con «Colli del Friuli») sempre accompagnata dalla specificazione «Picolit» è riservata ai vini rispondenti alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

2. Il nome geografico «Colli Orientali del Friuli» potrà essere utilizzato per un massimo di cinque vendemmie successivamente all'entrata in vigore del presente disciplinare.

3. I vigneti iscritti all'albo della D.O.C.G. «Colli del Friuli» sono utilizzabili per effetto della sovrapposizione di zona, anche per passaggio di classificazione, per produrre vino D.O.C. «Colli Orientali del Friuli» nelle tipologie «Bianco» o «Dolce», nel rispetto delle condizioni stabilite dal relativo disciplinare di produzione, ferma restando comunque la resa di uva per ettaro prevista per il vino D.O.C.G. «Colli del Frulli».

Art. 2

1. La D.O.C.G. «Colli del Friuli» è riservata ai vini ottenuti da uve della varietà «Picolit».

2. Possono concorrere alla produzione del vino anche le uve dei vitigni a bacca bianca previste dalla D.O.C. «Colli del Friuli» con esclusione di «Traminer Aromatico», e presenti nei vigneti in misura non superiore al 5% del totale calcolato come peso fresco alla vendemmia.

Art. 3

1. Le uve di cui all'articolo 2 devono essere prodotte nella zona appresso indicata:

partendo dalla località Madonna, ad Ovest di Tarcento, la delimitazione segue la strada che da questa località

porta alla stazione ferroviaria di Tarcento stessa per poi seguire la linea ferroviaria verso Sud sino all'incrocio con la provinciale Tricesimo-Nimis, da qui lungo questa strada, attraverso Qualso e Qualso Nuovo, sino al ponte di Nimis sul Torre. Corre quindi verso Sud lungo il corso di questo torrente fino al ponte di Savorgnano, piega verso Est lungo la strada che porta a Savorgnano fino ad intersecare e seguire la rotabile per M. Bognini e C. Maurino; da qui prosegue lungo la linea elettrica ad alta tensione esistente, fino ad arrivare alla cabina di trasformazione di Rubignacco (fra l'Istituto orfani e C. Corgnolo). Dalla cabina di trasformazione segue la strada per Casali Gallo, il Macello Comunale, Borgo Viola (a Sud di Cividale) e poi devia verso Est, per Borgo Corfù, per discendere lungo la SS. 356, fino al bivio Spessa-Ipplis, passando per Gagliano; da questo punto verso Ovest lungo l'asfaltata che delimita il versante Nord della zona collinare propriamente detta, sino al bivio di Azzano per piegare verso Leproso e proseguire per il ponte sul fiume Natisone verso Orsaria e quindi lungo la provinciale fino a Vicinale (Casa delle zitelle inclusa) per proseguire lungo detta provinciale fino al suo raccordo con la SS. 56. La linea di delimitazione segue la statale n. 56, in direzione Sud-Est, fino al bivio per Manzano e per la strada che attraversa Manzano raggiunge l'asfaltata Case-Dolegnano in prossimità di C. Romano. Prosegue verso Est lungo la sopradetta asfaltata per raggiungere il confine provinciale Udine-Gorizia dopo avere attraversato Dolegnano, piazzale Quattro Venti, S. Andrat. Segue verso Nord il confine di Stato fino all'altezza del rio Goritnich. Risale detto rio fino alla strada interpoderale Prepotischis-Fragielis; passa quindi sopra gli abitati di Fragielis e Stregna e, raggiunto San Pietro di Chiazzacco, prosegue per C. Chiaro, Cialla, fino a Mezzomonte sulla strada per Castelmonte, per proseguire poi il confine del Comune di Cividale e continuare verso Nord lungo il confine di Torreano fino all'altezza del monte Mladesena. Da qui lungo una retta che congiunge il monte Mladesena (m 711) al monte Forcis (m 559) al monte Dolina (m 441) al monte Quarde (m 429) al monte Poiana (m 369) al colle San Giorgio (m 379) al monte Zuc (m 470) al monte Pocivalo (m 791) a Borgo Gaspar (m 368) al castello di Prampero (m 213). La delimitazione continua verso sud lungo la strada che attraversa Borgo Foranesi e, giunta nei pressi di Borgo Polla, devia verso Ovest per raggiungere la statale n. 356 che segue fino alla località Madonna, ad Ovest di Tarcento.

2. Tutti i vigneti della varietà «Picolit», regolarmente iscritti all'albo della D.O.C. «Colli Orientali del Friuli» in data antecedente alla approvazione del presente disciplinare, vengono iscritti di diritto nell'albo della D.O.C.G. «Colli del Friuli».

Art. 4

1. I vigneti destinati alla produzione dei vini a D.O.C.G. «Colli del Friuli» devono rispondere, per condizioni ambientali di coltura, a quelle tradizionali della zona di produzione e comunque devono essere atti a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

2. Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti ubicati in terreni collinari di favorevole giacitura ed esposizione, di origine eocenica, oppure, nelle zone marginali, in quelle di origine mista per presenza di percentuali variabili di elementi grossolani. Sono esclusi i terreni di fondovalle, umidi e non sufficientemente soleggiati.

3. I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati, comunque atti a non modificare le caratteristiche dell'uva e del vino.

4. I nuovi impianti o reimpianti realizzati successivamente all'entrata in vigore del presente disciplinare dovranno prevedere almeno 3500 viti per ettaro e non potranno produrre mediamente più di Kg 1.43 di uva per ceppo.

5. È vietata ogni pratica di forzatura; tuttavia in annate particolarmente siccitose è ammessa l'irrigazione di soccorso.

6. La produzione massima di uva ammessa è di 5 tonnellate per ettaro di vigneto in coltura specializzata.

7. La resa dovrà essere riportata a detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, attraverso un'accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo, nel qual caso tutta la produzione perde il diritto alla D.O.C.G.

Art. 5

1. Le operazioni di vinificazione e imbottigliamento devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione di cui all'articolo 3.

2. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni esistenti, è consentito che tali operazioni vengano effettuate nell'intero territorio della Provincia di Udine, nonché nell'intero territorio dei Comuni che comprendono la zona di produzione della D.O.C, «Collio».

3. Alla vendemmia, le uve destinate alla vinificazione devono assicurare, al vino D.O.C.G. «Colli del Friuli» un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 13%.

4. Le uve devono essere sottoposte a pratiche di appassimento sulla pianta e/o su graticci e/o in cassette all'aperto o in locali anche dotati di sistemi per il controllo di temperatura e/o umidità e/o di ventilazione forzata.

5. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

6. La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 42% (facendo riferimento al peso delle uve fresche alla vendemmia) pari a una resa massima di 21 ettolitri per ettaro.

7. Qualora la resa dell'uva in vino superi tale limite decade il diritto alla D.O.C.G. per tutto il prodotto.

8. È consentita la vinificazione e/o l'affinamento in botti di legno.

Art. 6

1. I vini D.O.C.G. «Colli del Friuli» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

- colore: giallo dorato più o meno intenso;
- odore: intenso, tipico di vino passito, fine, gradevole, con eventuale sentore di legno;
- sapore: dolce, caldo, armonico con eventuale sentore di legno;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16%;
- acidità totale minima; 4,5 per mille;
- estratto secco netto minimo: 24 per mille.

Art. 7

I vini D.O.C.G. «Colli del Friuli» potranno essere posti in commercio dopo il 1° di settembre dell'anno successivo a quello di produzione delle uve.

Art. 8

Gli esami chimico-fisici per la certificazione ai sensi delle disposizioni nazionali e comunitarie dovranno essere effettuate solo a seguito del condizionamento in bottiglia del prodotto.

Art. 9

1. In etichetta è vietata ogni altra qualificazione aggiuntiva non prevista dal disciplinare ivi compresi gli aggettivi, «riserva», «superiore», «extra», «fine», «scelto», «selezionato», «classico» e similari.

2. L'indicazione dell'annata di produzione delle uve è obbligatoria.

3. È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati e l'indicazione di fattorie e vigneti purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

4. I vini D.O.C.G. «Colli del Friuli» potranno essere immessi al consumo esclusivamente in bottiglie di tipo bordolese in vetro bianco delle capacità di 0,5 - 1,5 - 3 - 5 litri.

5. Le bottiglie dovranno essere tappate con tappo di sughero.

6. Sono vietati il confezionamento e l'abbigliamento delle bottiglie con caratterizzazioni di fantasia non consone al prestigio del vino.

Legge 313/1998; D.G.R. 3432/1999. Elenco nazionale dei tecnici ed esperti di oli di oliva vergini ed extravergini aggiornato al 31 dicembre 2003.

N.	Cognome	Nome	Luogo_di_nascita	data_di_nascita	Residenza	CAP	Comune	Prov.	N. dec_iscriz	data_dec_iscriz
1	KOPRIVNJAK	OLIVERA	POLA (Croazia)	20/05/1965	VIA UMAGO, 20/4	33100	UDINE	UD	459	18/06/1998
2	BERNARDIS	ENEA	CASTIONS DI STRADA	11/12/1948	VIA UDINE, 7	33050	CASTIONS DI STRADA	UD	346	30/05/2000
3	BRESSA	FRANCESCA	CODROIPO	29/09/1965	VIA TRIESTE, 7	33033	CODROIPO	UD	347	30/05/2000
4	LICIT	LORIS	PADOVA	28/12/1962	VIA BATTISTI, 14/A	33039	SEDEGLIANO	UD	348	30/05/2000
5	MAIFRENI	MICHELA	PALMANOVA	18/08/1965	VIA MAZZUCATO, 8	33100	UDINE	UD	349	30/05/2000
6	MANSUTTI	DIEGO	UDINE	15/07/1943	VIA S.AGNESE, 55	33010	REANA DEL ROJALE	UD	350	30/05/2000
7	MARINO	MARILENA	UDINE	03/01/1967	VIA MAZZUCATO, 8	33100	UDINE	UD	351	30/05/2000
8	NARDINI	RENATO	CODROIPO	04/02/1950	VIA MONFALCONE, 8/A	33100	UDINE	UD	352	30/05/2000
9	PIUSSI	DANIELA	UDINE	10/02/1969	VIA CADORNA, 4	33018	TARVISIO	UD	353	30/05/2000
10	SIGNORA	GERMANA	UDINE	09/07/1939	VIA SAISERA, 53	33010	MALBORGHETTO-VALBRUNA	UD	354	30/05/2000
11	STEFANELLI	ACHILLE	BOLOGNA	03/07/2028	VIA S. ROCCO, 27 - FRAZIONE CAMPEGLIO	33040	FAEDIS	UD	355	30/05/2000
12	TARNOLD	PIERO	UDINE	02/05/1947	VIA MUNICIPIO, 20	33010	REANA DEL ROJALE	UD	356	30/05/2000
13	TURRI	LAURA	VERONA	14/10/1959	VIA RISTORI, 30	33047	REMANZACCO	UD	357	30/05/2000
14	VERZIN	SERENA	UDINE	04/11/1963	VIA GORTANI, 2/B	33100	UDINE	UD	358	30/05/2000
15	ZAMARIAN	SANDRA	UDINE	02/12/1962	VIA AMPEZZO, 12	33100	UDINE	UD	359	30/05/2000

16	CANDRIELLO	ALESSANDRO	UDINE	03/01/1951	VIALE VENEZIA, 327	33100	UDINE	UD	360	30/05/2000
17	SARTOR	LUCA	PORDENONE	11/06/1967	VIA LEOPARDI, 11	33080	PORCIA	PN	361	30/05/2000
18	PICCOTTI	LORIS	BASILIANO	16/09/1950	VIA FORMENTINI, 50 - FRAZIONE PESCINCANNA	33080	FIUME VENETO	PN	362	30/05/2000
19	SFREDDO	ALESSANDRO	PORDENONE	15/06/1967	VIA S. FLOREANO, 16	33043	CIVIDALE DEL FRIULI	UD	363	30/05/2000
20	STAREC	DANIELE	S.DORLIGO DELLA VALLE	20/02/1937	LOC. BAGNOLI DELLA ROSANDRA, 375	34018	S.DORLIGO DELLA VALLE	TS	364	30/05/2000
21	RUNCIO	ROSA	LATISANA	04/09/1969	VIA CODROIPO, 57/2	33033	CODROIPO	UD	461	20/06/2000
22	MORET	SABRINA	ZURIGO (CH)	05/06/1964	VIA BATTISTI, 15	31015	CONEGLIANO	TV	462	20/06/2000
23	INNOCENTE	NADIA	SPILIMBERGO	20/09/1967	VIA XXV APRILE, 14	33097	SPILIMBERGO	PN	463	20/06/2000
24	BOSCHELLE	ORNELLA	UDINE	06/01/1959	VIA DEL GELSO, 15	33100	UDINE	UD	666	26/07/2000
25	MARTELOSSI	MAURO	POZZUOLO DEL FRIULI	05/09/1958	VIA I MAGGIO, 21 - BASALDELLA	33030	CAMPOFORMIDO	UD	1597	30/11/2000
26	STEPAN	KARMEN	CAPODISTRIA	10/07/1968	LOC. CARESANA 81/A	34018	SAN DORLIGO DELLA VALLE	TS	1023	28/10/2002
27	PAROVEL	EURO	TRIESTE	16/09/1968	LOC. CARESANA 81/A	34018	SAN DORLIGO DELLA VALLE	TS	1024	28/10/2002
28	DEGENHARDT	GIOVANNI	FIUME	16/07/1949	VIA BRIGATE PARTIGIANE N. 20	34077	RONCHI DEI LEGIONARI	GO	1777	30/12/2002
29	CERNIZ	FRANCO	TRIESTE	16/01/1963	VIA DEL RONCHETO N. 24	34100	TRIESTE	TS	1800	31/12/2002
30	AFFATATI	FULVIO	UDINE	01/09/1954	VIA G. GALATTI N. 8	34100	TRIESTE	TS	1799	31/12/2002
31	GLAVINA	DANJEL	TRIESTE	02/01/1977	LOC. S. ANTONIO IN BOSCO N. 150	34018	SAN DORLIGO DELLA VALLE	TS	65	24/02/2003

32	RADOVICH	FRANCO	DUINO AURISINA	01/09/1954	VIA AURISINA CAVE 78/a	34013	DUINO AURISINA	TS	66	24/02/2003
33	MAHNIC	ALEKSEJ	TRIESTE	17/11/1970	LOC. DOLINA N. 13/b	34018	SAN DORLIGO DELLA VALLE	TS	67	24/02/2003
34	KOCJANCIC	RADO	TRIESTE	26/10/1976	LOC. CROGOLE N. 11	34018	SAN DORLIGO DELLA VALLE	TS	68	24/02/2003
35	FIOR ROSSO	GIOACCHINO	PALMA DI MONTECHIARO (AG)	19/07/1956	LOC. PREBENICO N. 61	34018	SAN DORLIGO DELLA VALLE	TS	69	24/02/2003
36	MARTINI	MARIO	PIRANO (EE)	16/01/1941	LOC. SISTIANA N. 26/C	34013	DUINO AURISINA	TS	70	24/02/2003
37	PELLIZON	PIERO	MUGGIA (TS)	04/11/1936	LOC. VISOGLIANO N. 14/E/1	34013	DUINO AURISINA	TS	71	24/02/2003
38	PERCOVIC	GIORGIO	TRIESTE	10/11/1949	VIA DE ALMERIGOTTI N. 61	34100	TRIESTE	TS	72	24/02/2003
39	PARMEGIANI	PAOLO	TRIESTE	19/06/1961	VIA E. FONDA N. 10	34100	TRIESTE	TS	73	24/02/2003
40	ZERIALI	MIRAN	TRIESTE	27/03/1957	LOC. S. ANTONIO IN BOSCO N. 7	34018	SAN DORLIGO DELLA VALLE	TS	74	24/02/2003
41	ZERJAL	EDVIN	SAN DORLIGO DELLA VALLE (TS)	12/05/1948	LOC. S. ANTONIO IN BOSCO N. 35	34018	SAN DORLIGO DELLA VALLE	TS	75	24/02/2003
42	PELLEGRINI	VALENTINA	OSOPPO (UD)	08/01/1945	STRADA DI FIUME N. 174	34100	TRIESTE	TS	76	24/02/2003
43	PISTRINI	GIANNI	TRIESTE	14/10/1959	VIA LAGHI 5	34100	TRIESTE	TS	635	27/06/2003
44	ROCE	CARMEN	POLA	13/09/1957	VIA TARTINI N. 14	34074	MONFALCONE	GO	636	27/06/2003
45	MUSUMARRA	DOMENICO	MONFALCONE (GO)	18/04/1956	VIA ALFIERI N. 4	34100	TRIESTE	TS	637	27/06/2003
46	NESICH	SERGIO	MILANO	07/02/1959	VIA DELLE CAMPANELLE N. 56	34100	TRIESTE	TS	39	30/12/2003
47	MARCELLI	VINCENZO	VENAROTTA (AP)	27/11/1950	VIA GARIBALDI N. 4	33080	ZOPPOLA	PN	33	29/12/2003

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO:
dott. Licio Laurino

DIREZIONE REGIONALE DEL SEGRETARIATO GENERALE E PER LE RIFORME ISTITUZIONALI

Servizio per il coordinamento giuridico, riforme istituzionali e vigilanza enti

Legge regionale 7/1999. Agenzia regionale per la rappresentanza negoziale (A.Re.Ra.N.). Bilancio preventivo per l'esercizio finanziario 2004.

(Deliberazione n. 27 del 10 novembre 2003 approvata con deliberazione della Giunta regionale del 19 dicembre 2003, n. 4042)

UNITA' PREVISIONALE DI BASE				TRIENNIO	STANZIAMENTI				CASSA (R+C)
Numero	Denominazione		Residui attivi presunti (R)	2003-2005 2004-2006	2003	2004 2004 (C)	2005 2005	2006	
	RIEPILOGO DEI TITOLI								
	Titolo 1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI		0,00	924.000,00 1.533.000,00	308.000,00	308.000,00 511.000,00	308.000,00 511.000,00	511.000,00	511.000,00
	Titolo 2 ALTRE ENTRATE		2.000,00	3.000,00 6.000,00	1.000,00	1.000,00 2.000,00	1.000,00 2.000,00	2.000,00	4.000,00
	TOTALE DELLE ENTRATE		2.000,00	927.000,00 1.539.000,00	309.000,00	309.000,00 513.000,00	309.000,00 513.000,00	513.000,00	515.000,00
	Avanzo di Amministrazione			165.268,85 330.661,90	165.268,85	0,00 330.661,90	0,00 0,00	0,00	
	Fondo iniziale di cassa								422.813,52
	TOTALE GENERALE ENTRATE EFFETTIVE		2.000,00	1.092.268,85 1.869.661,90	474.268,85	309.000,00 843.661,90	309.000,00 513.000,00	513.000,00	937.813,52
	RIEPILOGO GENERALE PER TITOLI								
	Titolo 1 - SPESE CORRENTI	84.151,62	0,00	927.000,00 1.839.661,90	309.000,00	309.000,00 813.661,90	309.000,00 513.000,00	513.000,00	897.813,52
	Titolo 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	10.000,00	0,00	165.268,85 30.000,00	165.268,85	0,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00	40.000,00
	TOTALE DELLE SPESE	94.151,62	0,00	1.092.268,85 1.869.661,90	474.268,85	309.000,00 843.661,90	309.000,00 513.000,00	513.000,00	937.813,52
	Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	
	TOTALE GENERALE SPESE EFFETTIVE	94.151,62	0,00	1.092.268,85 1.869.661,90	474.268,85	309.000,00 843.661,90	309.000,00 513.000,00	513.000,00	937.813,52

PARTE SECONDA

LEGGI, REGOLAMENTI, ATTI DELLO STATO E PROVVEDIMENTI DELLE COMUNITÀ EUROPEE

(Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 285 del 9 dicembre 2003)

SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI DI TRIESTE

DECRETO DIRETTORIALE 26 ottobre 2001.

Modificazioni allo statuto. Comunicato.

Si rende noto che nella Gazzetta Ufficiale in epigrafe è stato pubblicato il decreto del Direttore della Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste di data 26 ottobre 2003 con il quale si modifica lo statuto della Scuola istituendo un nuovo settore denominato «Fisica statistica e biologica» a decorrere dal 1º novembre 2001.

DECRETO DIRETTORIALE 18 novembre 2003.

Modificazioni allo statuto. Comunicato.

Si rende noto che nella Gazzetta Ufficiale in epigrafe è stato pubblicato il decreto del Direttore della Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste di data 18 novembre 2003 con il quale nello statuto della Scuola la denominazione del settore di biofisica viene modificata in settore di neurobiologia a decorrere dal 1º novembre 2003.

(Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 293 del 18 dicembre 2003)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 2 dicembre 2003.

Conferimento al Consorzio di tutela dei vini Collio dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto 29 maggio 2001 per la D.O.C. «Collio». Comunicato.

Si rende noto che nella Gazzetta Ufficiale in epigrafe è stato pubblicato il decreto del Direttore generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore di data 2 dicembre 2003 con il quale si autorizza il Consorzio di tutela dei vini del Collio ad espletare le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 maggio 2001 per la D.O.C. dei vini «Collio» nei confronti di tutti i produttori (viticoltori, vinificatori e imbottigliatori) che intendono rivendicare la predetta denominazione di origine.

AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETO 1° dicembre 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Gorizia. Comunicato.

Si rende noto che nella Gazzetta Ufficiale in epigrafe è stato pubblicato il decreto di data 1° dicembre 2003 del Direttore regionale del Friuli-Venezia Giulia con il quale si accerta il mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Gorizia il giorno 17 novembre 2003.

DECRETO 1° dicembre 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Udine. Comunicato.

Si rende noto che nella Gazzetta Ufficiale in epigrafe è stato pubblicato il decreto di data 1° dicembre 2003 del Direttore regionale del Friuli-Venezia Giulia con il quale si accerta il mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Udine il giorno 17 novembre 2003.

DECRETO 1° dicembre 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Pordenone. Comunicato.

Si rende noto che nella Gazzetta Ufficiale in epigrafe è stato pubblicato il decreto di data 1° dicembre 2003 del Direttore regionale del Friuli-Venezia Giulia con il quale si accerta il mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Pordenone il giorno 17 novembre 2003.

DECRETO 3 dicembre 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Trieste. Comunicato.

Si rende noto che nella Gazzetta Ufficiale in epigrafe è stato pubblicato il decreto di data 3 dicembre 2003 del Direttore regionale del Friuli-Venezia Giulia con il quale si accerta il mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Trieste il giorno 17 novembre 2003.

(Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 294 del 19 dicembre 2003)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 11 dicembre 2003.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nelle Province di Gorizia e Udine. Comunicato.

Si rende noto che nella Gazzetta Ufficiale in epigrafe è stato pubblicato il decreto dell'11 dicembre 2003

del Ministro delle politiche agricole e forestali con il quale si accerta l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi nei sottoindicati territori in cui possono trovare applicazione le specifiche provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185, nel testo modificato dal decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256:

Gorizia:

- siccità dal 1º maggio 2003 al 29 agosto 2003 - provvidenze di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b), nel territorio dei Comuni di Doberdò del Lago, Fogliano Redipuglia, Gorizia, Grado, Savogna d'Isonzo;

Udine:

- grandinate dell'11 settembre 2003 - provvidenze di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b), nel territorio del Comune di Reana del Roiale.

(Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 296 del 22 dicembre 2003)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 11 dicembre 2003.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nelle Province di Pordenone e Udine. Comunicato.

Si rende noto che nella Gazzetta Ufficiale in epigrafe è stato pubblicato il decreto dell'11 dicembre 2003 del Ministro delle politiche agricole e forestali con il quale si accerta l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi nei sottoindicati territori in cui possono trovare applicazione le specifiche provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185, nel testo modificato dal decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256:

Pordenone:

- siccità dal 1º maggio 2003 al 29 agosto 2003 - provvidenze di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b), con esclusione delle aree irrigue e parzialmente irrigue, nel territorio dei Comuni di Arba, Arzene, Aviano, Azzano Decimo, Brugnera, Budoia, Caneva, Casarsa della Delizia, Castelnovo del Friuli, Cavasso Nuovo, Chions, Cordenons, Cordovado, Fanna, Fiume Veneto, Fontanafredda, Maniago, Meduno, Montereale Valcellina, Morsano al Tagliamento, Pasiano di Pordenone, Pinzano al Tagliamento, Polcenigo, Porcia, Pordenone, Prata di Pordenone, Pravisdomini, Sacile, San Giorgio della Richinvelda, San Martino al Tagliamento, San Quirino, Sequals, Sesto al Reghena, Spilimbergo, Travesio, Valvasone, Vivaro;

- siccità dal 1º maggio 2003 al 29 agosto 2003 - provvidenze di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b), e articolo 3, comma s-bis), con esclusione delle aree irrigue e parzialmente irrigue, nel territorio dei Comuni di San Vito al Tagliamento e Zoppola.

- grandinate del 14 agosto 2003 - provvidenze di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), nel territorio dei Comuni di Porcia, Pordenone, Zoppola.

Udine:

- siccità dal 1º maggio 2003 al 29 agosto 2003 - provvidenze di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b), con esclusione delle aree irrigue e parzialmente irrigue, nel territorio dei Comuni di Aiello del Friuli, Aquileia, Artegna, Attimis, Bagnaria Arsa, Basiliano, Buia, Buttrio, Campoformido, Campolongo al Torre, Carlino, Cassacco, Castions di Strada, Cervignano del Friuli, Cividale del Friuli, Colloredo di Monte Albano, Coseano, Dignano, Fagagna, Forgaria nel Friuli, Latisana, Lestizza, Lignano Sabbiadoro, Magnano in Riviera, Majano, Manzano, Marano Lagunare, Martignacco, Mereto di Tomba, Moimacco, Moruzzo, Muzzana del Turgnano, Pagnacco, Palazzolo dello Stella, Palmanova, Pasian di Prato, Pocenia, Porpetto, Povoletto, Pozzuolo del Friuli, Pradamano, Precenicco, Premariacco, Ragogna, Reana del Roiale,

Remanzacco, Rive d'Arcano, Ronchis, Ruda, San Daniele del Friuli, San Giorgio di Nogaro, San Giovanni al Natisone, San Vito al Torre, San Vito di Fagagna, Santa Maria La Longa, Tapogliano, Tavagnacco, Teor, Terzo d'Aquileia, Torviscosa, Treppo Grande, Tricesimo, Trivignano Udinese, Udine, Varmo, Visco;

- piogge alluvionali del 29 agosto 2003 - provvidenze di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b), nel territorio dei Comuni di Malborghetto Valbruna;
- piogge alluvionali del 29 agosto 2003 - provvidenze di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), nel territorio dei Comuni di Malborghetto Valbruna, Moggio Udinese, Pontebba, Tarvisio;
- piogge alluvionali del 29 agosto 2003 - provvidenze di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), nel territorio dei Comuni di Degna, Malborghetto Valbruna, Moggio Udinese, Pontebba, Tarvisio;
- piogge alluvionali del 29 agosto 2003 - provvidenze di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b), nel territorio dei Comuni di Chiusaforte, Dogna, Malborghetto Valbruna, Moggio Udinese, Pontebba, Tarvisio.

(Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 299
del 27 dicembre 2003)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 2 dicembre 2003.

Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Tergeste» riferita all'olio extravergine di oliva per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta. Comunicato.

Si rende noto che nella Gazzetta Ufficiale in epigrafe è stato pubblicato il decreto del Direttore generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore di data 2 dicembre 2003 con il quale si accorda la protezione a titolo transitorio a livello nazionale alla denominazione «Tergeste» riferita all'olio extravergine di oliva.

(Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 2
del 3 gennaio 2004)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 dicembre 2003.

Proroga dello stato di emergenza socio-ambientale determinatasi nel settore della depurazione delle acque reflue nel territorio del Comune di Tolmezzo, in Provincia di Udine. Comunicato.

Si rende noto che nella Gazzetta Ufficiale in epigrafe è stato pubblicato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di data 23 dicembre 2003 con il quale è prorogato, fino al 31 dicembre 2004, lo stato di emergenza socio-ambientale determinatasi nel settore della depurazione delle acque reflue nel territorio del Comune di Tolmezzo, in Provincia di Udine.

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA DI GORIZIA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi.

Ai sensi dell'articolo 29, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, regolamento di applicazione del decreto-legge 22 maggio 1999, n. 251, si rende noto che l'impresa Bottega

Orafa di Quargnal Michele, con sede in Romans d'Isonzo (Gorizia), in via Latina n. 44, già assegnataria del marchio di identificazione 37 GO, ha cessato in data 24 novembre 2003 ogni attività connessa all'uso del marchio stesso ed è stata pertanto cancellata dal registro degli assegnatari di cui all'articolo 14 del citato decreto-legge 22 maggio 1999, n. 251, tenuto presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia.

I punzoni in dotazione all'impresa sono stati restituiti alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia, che ha provveduto alla loro deformazione.

(Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 5
dell'8 gennaio 2004)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 23 dicembre 2003.

Conferimento al Consorzio tutela dei vini Friuli Isonzo dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto 29 maggio 2001 per la D.O.C. «Friuli Isonzo». Comunicato.

Si rende noto che nella Gazzetta Ufficiale in epigrafe è stato pubblicato il decreto del Direttore generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore di data 23 dicembre 2003 con il quale si autorizza il Consorzio tutela dei vini Friuli Isonzo ad espletare le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 maggio 2001 per la D.O.C. dei vini «Friuli Isonzo» nei confronti di tutti i produttori (viticoltori, vinificatori e imbottigliatori) che intendono rivendicare la predetta denominazione di origine.

(Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 6
del 9 gennaio 2004)

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

DECRETO RETTORALE 18 dicembre 2003.

Modificazioni allo statuto. Comunicato.

Si rende noto che nella Gazzetta Ufficiale in epigrafe è stato pubblicato il decreto del Rettore dell'Università di Trieste di data 18 dicembre 2003 con il quale viene riformulato il comma 1 dell'articolo 38 (Modifiche allo statuto) dello statuto di detta Università.

PARTE TERZA

CONCORSI E AVVISI

COMUNE DI CIVIDALE DEL FRIULI

ISTITUZIONE CASA PER ANZIANI

(Udine)

Estratto dell'avviso di gara mediante pubblico incanto per la fornitura di prodotti monouso per l'incontinenza.

Ente appaltante: Comune di Cividale del Friuli - Istituzione casa per anziani - Viale Trieste n. 42 - 33043 Cividale del Friuli (UD) - tel.: 0432/732039-731048 - telefax: 0432/700863, e-mail: casaperanziani@cividale.net.

Oggetto dell'appalto: fornitura di prodotti monouso per l'incontinenza occorrenti alla Casa per anziani di Cividale del Friuli - l'importo massimo d'appalto è fissato in euro 223.380,00 (euro duecentoventitremilatrecentoottanta/00) al netto degli oneri IVA, per un periodo di 36 mesi e presumibilmente con decorrenza 1 aprile 2004, ovvero dalla data indicata con l'atto di aggiudicazione.

Criterio di aggiudicazione: pubblico incanto, ex articolo 1, paragrafo 1, lettera d) della Direttiva 93/36/CEE del 14 giugno 1993 e Direttiva 97/52/CEE del 13 ottobre 1997 ex articolo 9, comma 1 e articolo 16, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358/92 così come modificato dal decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 402.

Termine presentazione offerte: 8 marzo 2004, ore 12.00.

Il bando di gara ed il capitolato, potrà essere richiesto all'Ufficio amministrativo dell'istituzione Casa per anziani - tel.: 0432/732039-731048 - telefax: 0432/700863, e-mail: casaperanziani@cividale.net, negli orari d'ufficio (dal lunedì al venerdì dalle ore 10,30 alle ore 13,00 - lunedì e mercoledì dalle ore 15,00 alle ore 18,00). Al ritiro della documentazione di gara verrà richiesto il pagamento di euro 5,00. L'invio a mezzo posta dei documenti potrà essere richiesto previa esibizione della ricevuta di versamento, della somma di euro 10,00 sul c/c postale n. 12170338, intestato all'istituzione Casa per anziani, ovvero tramite posta elettronica senza oneri economici.

Cividale del Friuli, lì 8 gennaio 2004

IL DIRETTORE:
dott. Antonio Impagnatiello

COMUNE DI GEMONA DEL FRIULI
(Udine)

Avviso di gara esperita per la fornitura e posa in opera di struttura autoportante tamponamento e scaffalatura da installarsi presso la nuova sede dei magazzini comunali presso il capannone « ex impresa Venturini S.p.A.».

Oggetto: fornitura e posa in opera di struttura autoportante tamponamento e scaffalatura da installarsi presso la nuova sede dei magazzini comunali presso il capannone «ex impresa Venturini S.p.A.» l'importo posto a base di gara è di euro 157.350,00.

Sistema di aggiudicazione con il criterio di aggiudicazione di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 358/1992 (offerta economicamente più vantaggiosa).

Ditte partecipanti:

1) scaffalature Bizotto, Via Manzoni n. 32, Rosà (Vicenza);

2) Zorzini e Clementei S.a.s., Viale Palmanova n. 486/1, Udine;

3) Metalsistem Friuli, Via Ellero n. 11/A, Zoppola (Pordenone).

Ditte ammesse alla gara: 1, 2, 3.

Ditta aggiudicataria: 3) Metalsistem Friuli, Via Ellero n. 11/A, Zoppola (Pordenone) che ha offerto un prezzo di euro 130.000,00.

Importo contratto: euro 130.000,00.

Gemona del Friuli, 7 gennaio 2004

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
TECNICO MANUTENTIVO:
dott. ing. Renato Pesamosca

Avviso di gara esperita relativa alla prestazione del Servizio di tesoreria comunale.

Oggetto: aggiudicazione del pubblico incanto per la gestione triennale del Servizio di tesoreria comunale.

Metodo d'appalto: asta pubblica seguendo il criterio di aggiudicazione di cui all'articolo 23, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 157/1995, come modificato dal decreto legislativo n. 65/2000 (offerta economicamente più vantaggiosa).

Data gara: 21 novembre 2003.

Imprese partecipanti: n. 2.

Aggiudicatario: Banca Antonveneta di Padova - punteggio ottenuto: +16.

Gemona del Friuli, lì 14 gennaio 2004

IL DIRIGENTE:
(firma illeggibile)

Avviso di gara esperita relativa alla fornitura di gasolio per riscaldamento - anno 2004.

Oggetto: aggiudicazione del pubblico incanto per la fornitura complessiva di circa 26.000 litri di gasolio ad uso riscaldamento, destinato ad edifici comunali.

Metodo d'appalto: asta pubblica seguendo il criterio di aggiudicazione di cui all'articolo 19, lettera a), decreto legislativo n. 358/1992, come modificato dal decreto legislativo n. 402/1998 e con offerte solo in ribasso rispetto al prezzo medio ponderato ufficiale del listino C.C.I.A.A. di Udine.

Data gara: 18 dicembre 2003.

Imprese partecipanti: n. 6.

Aggiudicatario: Lubrisystem S.r.l. di Tavagnacco (Udine) - ribasso in percentuale per litro di gasolio: 32,33%.

Gemona del Friuli, lì 14 gennaio 2004

IL DIRIGENTE:
(firma illegibile)

Avviso di gara esperita relativa allo svolgimento del Servizio di riscossione dell'I.C.I. volontaria e per la riscossione coattiva.

Oggetto: aggiudicazione del pubblico incanto per la gestione triennale delle attività di riscossione dell'I.C.I. volontaria e della riscossione coattiva.

Metodo d'appalto: asta pubblica seguendo il criterio di aggiudicazione di cui all'articolo 23, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 157/1995, come modificato dal decreto legislativo n. 65/2000 (commissione fissa, per ogni bollettino incassato, più bassa).

Data gara: 28 novembre 2003.

Imprese partecipanti: n. 1.

Aggiudicatario: S.F.E.T. S.p.A. di Udine - commissione fissa, per ogni bollettino incassato: 1,45 euro.

Gemona del Friuli, lì 14 gennaio 2004

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
TRIBUTI E FINANZE:
dott.ssa Patrizia Michelizza

COMUNE DI LATISANA
(Udine)

Avviso di gara mediante asta pubblica per l'affidamento di fornitura ed installazione di arredi e tendaggi per la scuola materna di Pertegada.

Il Comune di Latisana - Piazza Indipendenza n. 74 - 33053 Latisana (Udine) - intende aggiudicare con procedura aperta e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 8, 1° comma del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 573 e articolo 19, 1° comma, lettera b) del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358 la seguente fornitura:

- arredi, attrezzature interne e tendaggi, importo a base di gara euro 59.000,00.

Termine di ricezione delle offerte: ore 12.00 del 23 febbraio 2004.

Il relativo bando di gara sarà pubblicato all'Albo pretorio del Comune e sul sito www.comune.latisana.ud.it a decorrere dal 30° giorno precedente al termine di ricezione delle offerte.

Il Responsabile del procedimento amministrativo è l'arch. Chiara Bertolini; informazioni possono essere richieste al Servizio lavori pubblici - tel.: 0431/525231 - fax: 0431/520910, e-mail: lavori.pubblici@com-latisana.regione.fvg.it.

Latisana, 19 gennaio 2004

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE:
arch. Chiara Bertolini

AGENZIA PER LO SVILUPPO
ECONOMICO DELLA MONTAGNA - AGEMONT

«Agenzia per lo sviluppo economico della montagna - Agemont S.p.A.»
Capitale sociale euro 16.294.289,00 i.v.
sede in Amaro (Udine), Via Jacopo Linussio n. 1
iscritta al Registro delle imprese di Udine al n. 01619760307, c.f. 01619760307

AMARO
(Udine)

Avviso di convocazione dell'assemblea straordinaria.

I signori azionisti della società sono convocati in assemblea straordinaria presso la sede sociale in Amaro (Udine) - Zona Industriale, Via Jacopo Linussio n. 1 - per il giorno 26 febbraio 2004 alle ore 22,00 in prima convocazione e per il giorno 27 febbraio 2004 alle ore 15,30 in seconda convocazione per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) riduzione capitale sociale per copertura perdite;

2) aumento scindibile capitale sociale a pagamento per un massimo di euro 3.000.000,00 e conseguenti deliberazioni;

3) Adeguamento statuto alle disposizioni del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6:

   a) attribuzione controllo contabile e conseguenti deliberazioni;

   b) modifiche statutarie per adeguamento alle norme inderogabili;

   c) modifica articolo 6 (modalità di emissione e circolazione azioni) e articolo 9 (modalità di convocazione assemblea).

Potranno intervenire all'assemblea i soci legittimati ai sensi della legge e dello statuto.

Amaro, 12 gennaio 2004

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE: Dino Cozzi

AZIENDA OSPEDALIERA «OSPEDALI RIUNITI» DI TRIESTE
TRIESTE

Conto economico e stato patrimoniale dell'anno 2002.

Conto Economico 2002

		ESERCIZIO CORRENTE	ESERCIZIO PRECEDENTE
A)	**VALORE DELLA PRODUZIONE**		
1	Contributi d'esercizio		
	a) Contributi in conto esercizio da Regione	55 000.306	54.033 688
	b) Altri contributi in conto esercizio	0	0
2	Ricavi per prestazioni ad aziende del SSN		
	a) Prestazioni in regime di ricovero	101 804.366	99.776 111
	b) Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche	19 202.862	13 783.718
	c) Altre prestazioni	4 629 917	2 623.060
3	Ricavi per altre prestazioni		
	a) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie	3 043 788	2 992.533
	b) Concorsi recuperi rimborsi per attività tipiche	3 902 979	3 530 440
	c) Altri ricavi propri operativi	3 748 501	3 507 573
	d) Altri ricavi propri non operativi	324 477	329 768
4	Costi capitalizzati	7.031.235	6 754.850
	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	**198.688.431**	**187.331.741**
B)	**COSTI DELLA PRODUZIONE**		
1	Acquisti di beni	(33 759 840)	(29 301 174)
2	Acquisti di servizi		
	a) Prestazioni in regime di ricovero	0	0
	b) Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche	(147 083)	(76.934)
	c) Farmaceutica	0	0
	d) Medicina di base	0	0
	e) Altre convenzioni	(285 996)	(298 040)
	f) servizi appaltati	(19 461 759)	(18 377.645)
	g) manutenzioni	(3.611.935)	(3 804 415)
	h) Utenze	(2 468 369)	(2.433 448)
	i) Rimborsi-assegni, contributi e altri servizi	(154 672)	(122 095)
3	Godimento di beni di terzi	(552 837)	(522 580)
4	Costi del personale	(112.993.257)	(110 478 645)
5	Costi generali ed oneri diversi di gestione	(9 893 835)	(9.240 712)
6	Ammortamenti e svalutazioni	(7 689.395)	(7 181 100)
7	Variazione delle rimanenze	620.371	457 766
8	Accantonamenti per rischi	(3 777 305)	(2 029 584)
9	Altri accantonamenti	(556 397)	(110 769)
	TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	**(194.732.309)**	**(183.519.375)**
	DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PROD	**3.956.122**	**3.812.366**
C)	**PROVENTI E ONERI FINANZIARI**	(15 409)	(134 196)
D)	**RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE**	0	0
E)	**PROVENTI E ONERI STRAORDINARI**		
1	Proventi	473.618	1 054 270
2	Oneri	(2 292.198)	(1.318 991)
	TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE	(1 818.580)	(264 721)
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +-C +-D +-E)	**2.122.133**	**3.413.449**
	Imposte sul reddito dell'esercizio	(228 413)	(201 418)
	UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	**1.893.720**	**3.212.031**

Stato Patrimoniale 2002

ATTIVO

		ESERCIZIO CORRENTE	ESERCIZIO PRECEDENTE
A)	**IMMOBILIZZAZIONI**		
I.	*Immobilizzazioni immateriali*	70 214	106 97[illegible]
II.	*Immobilizzazioni materiali*	146.570 170	14[illegible] 942.006
III.	*Immobilizzazioni finanziarie*	3.602.697	17 282 643
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	**150.243.081**	**158.331.625**
B)	**ATTIVO CIRCOLANTE**		
I.	*Rimanenze*	2.829.356	2.208 985
II.	*Crediti*	25.663 005	17.550 514
III.	*Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni*	-	
IV.	*Disponibilità liquide*	42 007.074	35 407 724
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	**70.499 435**	**55.167.223**
C)	**RATEI E RISCONTI**	1.090.007	1.053 562
	TOTALE ATTIVO	***221.832.523***	***214 552.410***

PASSIVO

		ESERCIZIO CORRENTE	ESERCIZIO PRECEDENTE
A)	**PATRIMONIO NETTO**		
I.	*Fondo di dotazione*	135 851 083	135 877.508
II.	*Contributi c/capitale da Regione indistinti*	26 123 141	33 058 351
III.	*Contributi c/capitale da Regione vincolati*	0	-
IV.	*Altri contributi in c/capitale*	6 330 666	4 880 348
V.	*Contributi per ripiani perdite*	0	-
VI.	*Riserve di rivalutazione*	0	-
VII.	*Altre riserve*	233.254	149 686
VIII.	*Utili (perdite) portati a nuovo*	(6 110 588)	16 535 [illegible]
IX.	*Utile (Perdita) dell'esercizio*	1 893 720	3 212 03[illegible]
	TOTALE PATRIMONIO NETTO	164 012 276	160 642 543
B)	**FONDI PER RISCHI E ONERI**	17.662.416	11 762 7[illegible]
C)	**PREMIO DI OPEROSITA' MEDICI SUMAI**	-	-
D)	**DEBITI**	40.157 831	42 127 146
E)	**RATEI E RISCONTI**		-
	TOTALE PASSIVO E NETTO	***221.832.523***	***214.552.410***
	CONTI D'ORDINE	3 845 731	1 770 152

IL DIRETTORE GENERALE:
dott. Marino Nicolai

COMPRENSORIO MONTANO DEL GEMONESE, CANAL DEL FERRO E VAL CANALE

GEMONA DEL FIULI

(Udine)

Statuto del Comprensorio montano.

(Comprensorio Montano del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale comprendente i Comuni di: Artegna, Bordano, Chiusaforte, Dogna, Forgaria nel Friuli, Gemona del Friuli, Malborghetto Valbruna, Moggio Udinese, Montenars, Pontebba, Resia, Resiutta, Tarvisio, Trasaghis, Venzone)

SOMMARIO

PREMESSA

Il Comprensorio montano del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale esprime e si riconosce nelle realtà multietniche, sociali, culturali e religiose esistenti sul territorio, di ceppo celtico, latino, tedesco, slavo e di altre origini.

Riconosce e difende la lingua e la storia delle varie etnie friulana, tedesca, resiana e slava come patrimonio irrinunciabile ed inscindibile, insieme alla lingua nazionale ed alla storia italiana.

Prende atto che la propria cultura e la propria storia, trovano origine nelle popolazioni preistoriche e protostoriche locali. Queste si sono ritrovate in epoche successive, prima nell'unità identitaria del Patriarcato di Aquileia, poi sono state modernizzate negli aspetti socio economici dalla Repubblica Serenissima di Venezia. Le stesse, successivamente con l'Austria ed il provvisorio dominio napoleonico, sono state segnate positivamente sotto l'aspetto della pubblica amministrazione.

L'attuale appartenenza alla Repubblica Italiana, sorta dai valori della resistenza, ha accompagnato e favorito l'avvio di un nuovo periodo industriale, politico, socio-economico e culturale del territorio, tanto che oggi è pienamente inserito nell'Unione Europea.

Riconosce alle proprie passate generazioni il grande senso di sacrificio, lo spirito d'iniziativa e la volontà di crescita civile e morale espressa in ogni occasione.

Il Comprensorio montano si impegna a far conoscere, a modernizzare ed a sostenere - con tolleranza - questo insieme di valori diversi che sono il vero patrimonio sul quale territorio e popolazione fondano la propria autonomia.

TITOLO I
IL COMPRENSORIO MONTANO: GLI ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1
(Costituzione)

1.1. Tra i Comuni di Artegna, Bordano, Chiusaforte, Dogna, Forgaria nel Friuli, Gemona del Friuli, Malborghetto Valbruna, Moggio Udinese, Montenars, Pontebba, Resia, Resiutta, Tarvisio, Trasaghis e Venzone, in applicazione degli articoli 2 e 4 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 è costituito il Comprensorio montano del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale.

1.2. La sua costituzione trova reale fondamento e ragione anche nelle motivazioni storiche, sociali ed economiche che già nel lontano passato hanno legato il Canal del Ferro e la Val Canale al territorio del Gemonese ed ha visto la parte montana avere il suo naturale sviluppo nel Gemonese e nella sua area pedemontana.

Art. 2
(Sede)

2.1. Il Comprensorio montano ha sede legale ed operativa in Pontebba e sede operativa in Gemona del Friuli.

2.2. Gli organi del Comprensorio montano possono riunirsi anche in sede diversa.

Art. 3
(Segni distintivi)

3.1. Il Comprensorio montano ha come segno distintivo uno stemma ed un gonfalone la cui forma ed uso sono stabiliti con apposito regolamento.

Art. 4
(Finalità)

4.1. Il Comprensorio montano si propone la valorizzazione della propria identità, la cura e lo sviluppo sociale, culturale ed economico del territorio/popolazione di competenza. A tal fine intende perseguire una po-

litica di riequilibrio generale, di sviluppo sostenibile e d'uso compatibile delle risorse, esistenti e da acquisire, in termini fisici ed umani, improntata all'autonomia gestionale, alla sussidiarietà ed alla complementarietà fra gli Enti pubblici e le iniziative private. Intende quindi operare, per il raggiungimento di obiettivi programmati, nei seguenti settori, tenendo conto delle competenze esclusive e concorrenti:

a) territorio;

b) economia;

c) cultura e rapporti sociali;

d) servizi - turismo - assistenza.

Territorio:

- Procedere alla completa mappatura e conoscenza analitica costante del territorio, per una corretta pianificazione urbanistica, sia privata che pubblica, per un utilizzo razionale della risorsa territorio, per la tutela del paesaggio, per la salvaguardia della sicurezza insediativa e per la valorizzazione delle peculiari caratteristiche locali, ivi compresi usi civici - vicinie.
- Tutelare i diritti dei Consorzi della Val Canale comunque denominati originariamente, nonché i diritti di servitù della Val Canale in conformità alla legge istitutiva del 5 luglio 1853, n. 130, agli atti di regolazione ed alle leggi successive.
- Ottimizzare la viabilità.
- Completare reti idriche, fognarie e sistemi di depurazione, di salvaguardia e di riuso delle risorse.
- Rafforzare le opere idrauliche delle categorie di competenza, per uso redditizio e sicuro delle acque pubbliche.
- Incrementare e migliorare le strutture di comunicazione e di trasporto, ivi compresi i regolamenti tecnici e d'esercizio degli impianti.
- Rendere produttive le servitù territoriali a qualsiasi titolo concesse.

Economia:

- Creare le condizioni per favorire la produzione, la ricerca, lo sviluppo e la modernizzazione nelle MPI (medie e piccole imprese) dell'artigianato, del commercio e dell'agricoltura.
- Mettere in sicurezza territoriale e socio economica le industrie, incentivando quelle con produzione ad elevato valore aggiunto, bassi rischi ed alta tecnologia.
- Stimolare e sostenere fiere e mercati.
- Agevolare il miglioramento qualitativo della vita con un diffuso uso della tecnologia, delle risorse naturali e dell'edilizia abitativa anche convenzionata.
- Sostenere ed estendere i parchi a protezione della flora e della fauna.
- Valorizzare la zootecnia, l'apicoltura, la caccia e la pesca.
- Rendere più economiche le coltivazioni di miniere, cave, torbiere, foreste e l'uso di acque minerali e termali.
- Sensibilizzare e sostenere, con motivazioni credibili ed interventi agevolativi dal punto di vista burocratico-fiscale, le categorie dei gestori di attività pubbliche.

Cultura e rapporti sociali:

- Tutelare e valorizzare con la lingua italiana, la lingua friulana, slovena, tedesca, resiana e di altre etnie locali.
- Salvaguardare, conservare e valorizzare il patrimonio storico, artistico e popolare, nonché gli usi, i costumi, le istituzioni culturali (biblioteche, enti, istituti, musei), le manifestazioni e le attività artistiche culturali ed educative, con le loro peculiari caratteristiche locali.

- Garantire alla popolazione una formazione ed un'informazione adeguata ai tempi, assicurare le moderne tecnologie per le utenze radio-televisive e della stampa.
- Collaborare nel sostenere i Comuni del Comprensorio, nei settori della scuola materna e dell'assistenza scolastica di competenza.
- Agevolare ogni iniziativa che faciliti la collaborazione, l'integrazione e la convivenza tra le popolazioni transfrontaliere di Stati o Regioni dell'Unione europea.
- Curare il mantenimento delle relazioni fra i residenti emigranti, riconoscendo ed agevolando enti e associazioni specifiche con l'azione interattiva degli interessati.

Servizi - turismo - assistenza:

- Sostenere un sistema locale di prevenzione e di pronto soccorso per le calamità pubbliche, mantenendo sul territorio personale, tecnologie e strutture di protezione civile ed affinando la cultura e la mentalità della convivenza con e su di un territorio particolarmente fragile e delicato.
- Assumere direttamente servizi pubblici e la loro gestione, a mezzo di aziende speciali.
- Costituire e far funzionare una commissione comprensoriale che muovendo dall'apprendistato, attraverso le categorie e le qualifiche, assista e orienti i lavoratori nel collocamento.
- Sostenere un servizio d'assistenza e di beneficenza pubblica in applicazione delle vigenti norme in materia (legge regionale n. 10/98), a favore delle categorie sociali più deboli.
- Favorire le migliori condizioni d'igiene e sanità ivi comprese l'assistenza sanitaria domiciliare ed i rapporti con quella ospedaliera.
- Provvedere all'addestramento e alla formazione professionale permanente degli addetti ai servizi pubblici, per una gestione economica, efficace ed efficiente dei servizi e delle risorse disponibili, per garantire all'utenza la migliore qualità, uniformità e parità di prestazione e per il miglior uso di ogni struttura tecnica, amministrativa e gestionale.
- Agevolare e sostenere le associazioni di assistenza e di volontariato sociale che operano a favore delle categorie in difficoltà, contro le emarginazioni e affinché ogni forma di patrimonio morale, umano e culturale possa contribuire alla crescita pacifica, al senso di appartenenza ed alla solidarietà.
- Difendere le condizioni di creatività e di partecipazione della popolazione alle scelte democratiche di crescita e sviluppo che vorrà darsi, per poter vivere sul territorio.
- Attivare sistemi tecnici e culturali atti a individuare e ad agevolare l'inserimento di metodi, comportamenti e di scelte, diverse dalle attuali, che se utilizzate portino al miglioramento del nostro modo di pensare, di vivere e di relazionarci con altri.
- Rafforzare e sostenere il turismo e l'industria alberghiera, compresi tutti i settori operativi direttamente ed indirettamente interessati quali, operatori culturali, tecnici e pratici delle attività e della vita montana ed alpina.
- Favorire, rafforzare e sostenere le attività sportive e ricreative con i relativi impianti ed attrezzature.
- Promuovere una cultura del turismo sostenibile nella popolazione residente anche attraverso la diffusione della conoscenza delle straordinarie bellezze naturalistiche, storiche, artistiche e culturali del territorio.

L'esercizio e la pratica della democrazia, in libertà e giustizia sociale, permetteranno di individuare, all'occorrenza, gli strumenti atti a perseguire il bene del territorio/popolazione del Comprensorio.

4.2. Il Comprensorio persegue/realizza le proprie finalità sulla base dei seguenti principi:

- autonomia ordinamentale, intesa quale capacità di assunzione di ogni determinazione organizzativa al fine di assicurare l'attuazione dei principi stabiliti nel presente Statuto e dalle disposizioni di legge vigenti nel tempo;
- finalità dell'azione amministrativa e della gestione rispetto al raggiungimento degli obiettivi indicati nei programmi dell'Ente;

- unicità dell'azione amministrativa e della gestione, intesa quale capacità dell'Ente di svolgere le funzioni e compiti assegnati nell'ambito delle proprie potestà normative ed organizzative;
- semplificazione e snellimento dell'azione amministrativa e gestionale;
- razionalizzazione organizzativa e territoriale dei servizi e funzioni di competenza;
- i rapporti tra il Comprensorio montano, i Comuni associati e gli altri Enti e associazioni pubbliche sono basati sul principio di pari dignità istituzionale e ispirati alla leale collaborazione.

TITOLO II
GLI ORGANI DI GOVERNO DEL COMPRENSORIO MONTANO

Art. 5
(Gli organi di Governo del Comprensorio montano)

5.1. In armonia con la legislazione regionale in materia, gli organi di Governo del Comprensorio montano sono il Consiglio, la Giunta e il Presidente.

5.2. Gli organi di Governo esercitano le funzioni loro attribuite dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti approvati dal Consiglio del Comprensorio montano nel rispetto del principio della separazione tra i compiti di direzione politica e quelli di direzione amministrativa.

CAPO I
IL CONSIGLIO DEL COMPRENSORIO MONTANO

Art. 6
(Definizione)

6.1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo politico-amministrativo del Comprensorio montano, titolare in particolare di funzioni di controllo sull'azione politica degli altri organi di governo nelle forme di cui al presente Statuto.

6.2. Il Consiglio si riunisce di norma nella sala consiliare del Comprensorio montano che ha sede nel Comune di Pontebba.

6.3. Il Consiglio, in via eccezionale, può riunirsi in una delle sedi comunali dei comuni inclusi nel Comprensorio montano per decisione dello stesso Consiglio o del Presidente.

Art. 7
(Le modalità di elezione del Consiglio)

7.1. I membri del Consiglio sono eletti con le modalità previste dalla legislazione regionale in materia e dal presente Statuto.

7.2. I Sindaci dei Comuni inclusi nel Comprensorio sono membri del Consiglio per la durata della loro carica; essi possono delegare, con atto comunicato al Presidente del Comprensorio, la loro rappresentanza nel Consiglio ad un Assessore ovvero ad un Consigliere comunale in carica. L'atto di delega specifica se la rappresentanza riveste carattere continuativo ovvero è limitata alla singola seduta del Consiglio.

7.3. I Sindaci, entro dieci giorni dal giuramento, devono comunicare al Presidente del Comprensorio i nominativi dei Consiglieri comunali di minoranza in carica.

7.4. La designazione dei Consiglieri comunali di minoranza, che rivestono la qualità di membri del Consiglio del Comprensorio nella misura stabilita dalla legge regionale, è operata dall'assemblea straordinaria di tutti i Consiglieri comunali di minoranza in carica, con voto limitato ad un candidato e garantendo la rappresentatività territoriale (un componente del Gemonese, uno del Canal del Ferro ed uno della Val Canale). Per Consiglieri comunali di minoranza si intendono esclusivamente coloro che appartengono a liste che nelle consultazioni elettorali comunali non erano collegate al Sindaco eletto.

7.5. La votazione di cui al comma 4 avviene sulla base di liste di candidati predisposte per un numero pari al numero dei Consiglieri del Comprensorio da eleggere. Il voto è segreto.

7.6. La convocazione dell'assemblea straordinaria di cui al comma 4 è attribuita al Presidente del Comprensorio montano. Tale adempimento deve avvenire nel termine di giorni dieci dall'avvenuta comunicazione dei nominativi dei Consiglieri comunali di minoranza.

Art. 8

(Le attribuzioni del Consiglio)

8.1. Ferme le competenze del Consiglio stabilite dalla legislazione regionale in materia, il presente Statuto individua le ulteriori competenze per la valorizzazione del ruolo di indirizzo del Consiglio.

8.2. Il Consiglio del Comprensorio montano delibera altresì gli indirizzi per la redazione della dotazione organica e del regolamento per il funzionamento degli uffici e servizi.

Art. 9

(La designazione dei rappresentanti del Comprensorio)

9.1. Il Consiglio delibera gli atti di indirizzo al fine dell'esercizio dei poteri di nomina, di designazione e di revoca dei rappresentanti del Comprensorio, attribuiti al Presidente dalla legislazione regionale in materia.

9.2. Nel caso di mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive dell'organismo nel quale i rappresentanti del Comprensorio montano sono stati eletti, il Consiglio adotta motivato atto di indirizzo per la revoca del rappresentante da parte del Presidente; il rappresentante deve essere sentito personalmente in ordine alla eventuale sussistenza di giustificato motivo nell'assenza.

9.3. Il Consiglio nomina tra i suoi membri un rappresentante nell'Assemblea delle autonomie locali.

Art. 10

(Le Commissioni consiliari)

10.1. Il Consiglio può esercitare le sue attribuzioni sulla base dell'esame preventivo delle proposte di deliberazione da parte delle eventuali Commissioni consiliari nel suo seno costituite.

10.2. Il numero ed il funzionamento delle Commissioni consiliari è stabilito nel regolamento sul funzionamento del Consiglio del Comprensorio.

10.3. In via transitoria, le Commissioni consiliari sono costituite con deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati.

10.4. È facoltà delle Commissioni consiliari disporre l'audizione dei soggetti interessati dalla proposta di deliberazione, nelle forme disciplinate dal regolamento.

Art. 11

(Prima adunanza - Consigliere anziano)

11.1. La prima adunanza del nuovo Consiglio avviene su convocazione del Presidente uscente e sotto la presidenza del Consigliere anziano, intendendosi per tale il Consigliere maggiore di età. Detta adunanza va convocata nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della delibera dell'assemblea straordinaria che contiene la designazione dei Consiglieri comunali di minoranza ai sensi dell'articolo 7 dello Statuto.

11.2. Essa è riservata alla convalida degli stessi, nonché all'elezione del Presidente e degli Assessori.

11.3. La seduta è pubblica e a essa possono partecipare anche i Consiglieri per i quali si discutono le cause ostative alla convalida.

11.4. Tanto per la convalida degli eletti, quanto per l'elezione del Presidente e degli Assessori, si procede con votazione palese.

Art. 12

(Funzionamento)

12.1. Il Consiglio è convocato in via ordinaria del Presidente, al quale compete di fissare il giorno della seduta con raccomandata con ricevuta di ritorno da spedirsi almeno sette giorni prima dell'adunanza o con inviti consegnati ai Consiglieri entro il medesimo termine. La consegna deve risultare da dichiarazione scritta lasciata al dipendente o dalla ricevuta di ritorno della raccomandata.

12.2. Il Consiglio è convocato in seduta straordinaria su richiesta di un terzo dei Consiglieri in carica. In tali casi l'adunanza deve avvenire entro venti giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta.

12.3. Nei casi di urgenza è necessario che l'avviso di convocazione con il relativo ordine del giorno sia consegnato o comunicato telegraficamente almeno ventiquattro ore prima, ma in questo caso, se la maggioranza dei Consiglieri presenti lo richiede, ogni deliberazione può essere rinviata al giorno seguente.

12.4. Il differimento della delibera di cui al comma 12.3 si verifica altresì per gli oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno di una determinata seduta.

12.5. Il Consiglio può deliberare, in corso di seduta, l'aggiunta e la trattazione di punti all'ordine del giorno qualora siano presenti tutti i suoi componenti e la proposta venga approvata all'unanimità.

12.6. Il Consiglio non può deliberare se non interviene la metà del numero dei Consiglieri assegnati; nella seconda convocazione, che deve avere luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide purché intervengano almeno 2/5 dei membri arrotondato per eccesso. Restano esclusi i casi in cui sia prevista una maggioranza qualificata.

12.7. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento.

12.8. Alle sedute del Consiglio possono partecipare anche gli Assessori esterni, che però non concorrono a determinare il quorum strutturale. Essi possono intervenire nelle sedute del Consiglio, svolgere la relazione introduttiva sulle proposte di deliberazione di loro competenza, partecipare alla discussione, ma non hanno diritto di voto.

12.9. Le deliberazioni consiliari vengono assunte di norma con votazione in forma palese, salvo le specifiche diverse disposizioni della legge, dello Statuto o del regolamento.

Art. 13

(Ordine del giorno e consegna)

13.1. L'elenco degli oggetti da trattare nelle sedute del Consiglio è stabilito dal Presidente salvo nel caso di convocazione straordinaria, allorché la determinazione degli argomenti da discutere avviene su indicazione dei Consiglieri che hanno promosso la seduta.

13.2. L'avviso di convocazione con l'allegato ordine del giorno deve essere pubblicato all'albo del Comprensorio montano, inviato ai Comuni che ne fanno parte e trasmesso al domicilio dei Consiglieri nei termini di cui al precedente articolo.

Art. 14

(Numero legale e verbalizzazione delle sedute)

14.1. Nessuna deliberazione è validamente adottata dal Consiglio se non risulta approvata dalla maggioranza dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.

14.2. Dal numero dei votanti, pur concorrendo a determinare la validità dell'adunanza, debbono essere esclusi i Consiglieri che prima della votazione dichiarino la propria astensione o la non partecipazione al voto.

14.3. Non concorrono invece a determinare il numero legale per la validità dell'adunanza i Consiglieri tenuti ad astenersi ai sensi di legge e ad allontanarsi dall'aula.

14.4. Per le deliberazioni di nomina che richiedono la scelta di uno o più nominativi risultano eletti i consiglieri che ottengono il maggior numero di voti, esclusi i casi in cui sia prevista la nomina di rappresentanti

della minoranza che provvede alla preventiva proposta nominativa o l'elezione sia prevista con voto limitato. In caso di parità è eletto il più anziano di età.

14.5. Di ogni seduta del Consiglio sono redatti a cura del Segretario generale del Comprensorio montano i verbali delle deliberazioni assunte.

14.6. In caso di assenza o impedimento del Segretario generale e del Vice Segretario, se nominato, provvede alla verbalizzazione un componente del consiglio incaricato dal Presidente.

CAPO II
LA GIUNTA COMPRENSORIALE

Art. 15
(Definizione)

15.1. La Giunta è l'organo di governo del Comprensorio montano ed i suoi componenti, denominati Assessori, la compongono insieme al Presidente del Comprensorio montano.

Art. 16
(La composizione della Giunta)

16.1. La Giunta è composta dal Presidente e da un numero massimo di quattro Assessori.

16.2 Gli Assessori, in numero massimo di due, possono essere eletti anche tra i cittadini residenti in uno dei Comuni associati non facenti parte del Consiglio Comprensoriale o dei Consigli comunali, purché in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere comunale ed aventi riconosciute doti di professionalità ed esperienza amministrativa da evidenziare all'atto della presentazione del documento programmatico.

Art. 17
(L'elezione della Giunta)

17.1. La Giunta, assieme al Presidente, è eletta dal Consiglio nella sua prima seduta successiva alla designazione dei consiglieri di minoranza da parte dell' assemblea straordinaria di cui al precedente articolo 7 e subito dopo la convalida degli eletti.

17.2. L'elezione avviene sulla base di un documento programmatico, depositato presso il Segretario generale almeno cinque giorni prima della seduta e sottoscritto da almeno 1/3 dei Consiglieri assegnati al Comprensorio montano, contenente la lista dei candidati alle cariche di Presidente e di Assessore ed a seguito di un dibattito sulle dichiarazioni rese dal candidato alla carica di Presidente.

17.3. L'elezione avviene con voto a scrutinio palese, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comprensorio. A tale fine vengono indette tre successive votazioni, da tenersi in distinte sedute entro il termine massimo di centoventi giorni che decorre dalla esecutività della deliberazione della assemblea straordinaria di cui al precedente articolo 7.

17.4. La Giunta entra in carica non appena la deliberazione di nomina è divenuta esecutiva a norma di legge.

Art. 18
(Il rapporto di fiducia e la mozione di sfiducia costruttiva)

18.1. La Giunta risponde del proprio operato dinanzi al Consiglio.

18.2. Il Presidente e la Giunta cessano contemporaneamente dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva, espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica presso il Comprensorio montano.

18.3. Il voto del Consiglio contrario ad una proposta della Giunta non ne comporta le dimissioni.

Art. 19

(La votazione della mozione di sfiducia costruttiva)

19.1. La mozione deve essere sottoscritta da almeno 1/3 dei Consiglieri e può essere proposta solo nei confronti dell'intera Giunta. Deve contenere la proposta di nuove linee politico-amministrative, di un nuovo Presidente e di una nuova Giunta in conformità a quanto previsto negli articoli precedenti.

19.2. La mozione viene messa in discussione non prima di cinque giorni e non oltre dieci giorni dalla sua presentazione.

19.3. La mozione deve essere consegnata ai singoli componenti la Giunta entro cinque giorni dalla sua presentazione.

19.4. Se il Presidente non procede alla convocazione del Consiglio nei termini di cui sopra, vi provvede il Consigliere più anziano d'età, cui spetta in tal caso presiedere la seduta.

19.5. Il Presidente e gli Assessori intervengono ai lavori della seduta che si svolge in forma pubblica, partecipando alla discussione e, per gli Assessori aventi diritto, alla votazione.

19.6. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta la proclamazione del nuovo esecutivo proposto.

Art. 20

(Il Vice Presidente)

20.1. Il Vice Presidente è nominato dal Presidente tra i componenti della Giunta e membri del Consiglio. Sostituisce il Presidente quando questi sia impedito ovvero assente e nel caso di vacanza dalla carica.

Art. 21

(La revoca degli Assessori)

21.1. Ogni Assessore può essere revocato con deliberazione del Consiglio, solamente su proposta motivata e scritta del Presidente.

21.2. La deliberazione di revoca può riguardare contestualmente anche più Assessori, ma non più della metà dei componenti la Giunta.

21.3. La seduta del Consiglio, da tenersi in forma pubblica, non può aver luogo prima che siano state esaminate le giustificazioni addotte dall'interessato, purché pervenute entro 10 giorni dalla consegna della proposta all'interessato, ovvero prima che sia inutilmente decorso detto termine.

21.4. La deliberazione di revoca, per essere validamente adottata deve essere votata per appello nominale ed approvata dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati previa conoscenza dell'eventuale giustificazione prodotta.

21.5. Per la surrogazione degli Assessori revocati si applicano le disposizioni dell'articolo 23 del presente Statuto.

Art. 22

(Le cause di ineleggibilità e incompatibilità)

22.1. Le cause di ineleggibilità e incompatibilità alla carica di Presidente e di Assessore sono stabilite dalla legge e dal presente Statuto.

22.2. Non possono far parte contemporaneamente della Giunta ascendenti e discendenti, fratelli e sorelle, coniugi, affini di primo e secondo grado.

Art. 23

(La durata in carica e la surrogazione)

23.1. Il Presidente e la Giunta rimangono in carica per il quinquennio di durata in carica del Consiglio

che ha proceduto alla loro elezione e comunque fino al momento della loro sostituzione da parte dei nuovi eletti, salva l'applicazione della causa di decadenza di cui all'ultimo comma del successivo articolo 26.

23.2. Il Presidente provvede a convocare il Consiglio, nel caso di perdita della carica di Sindaco o di Consigliere comunale da parte dell'Assessore, entro 30 giorni dalla comunicazione del relativo evento da parte del Comune interessato, ai fini della surrogazione dell'Assessore cessato dalla carica.

23.3. Nel caso di impedimento temporaneo dell'Assessore, le funzioni vengono assunte dal Presidente ovvero, essendo anche questi eventualmente impedito, dall'Assessore più anziano d'età non impedito.

Art. 24

(Le competenze della Giunta)

24.1. Alla Giunta spetta una generale competenza amministrativa su ogni atto che, dalla legislazione regionale in materia e dal presente statuto, non sia riservato al Consiglio, al Presidente, al Segretario o ai dirigenti e ai responsabili dei servizi.

24.2. I criteri di esercizio del potere di nomina attribuito alla Giunta dalla legislazione regionale, in materia di responsabili degli uffici e dei servizi e di incarichi dirigenziali, sono fissati dal regolamento giuntale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. A tal fine la disciplina regolamentare si uniforma agli indirizzi stabiliti dal presente Statuto e dal Consiglio.

24.3. Per gli atti di competenza del Consiglio ai sensi del precedente articolo 8, spetta alla Giunta formulare la proposta da sottoporre all'approvazione consiliare.

Art. 25

(Le modalità di funzionamento)

25.1. La Giunta si riunisce su convocazione del Presidente ogni qualvolta si renda necessario o il Presidente lo giudichi opportuno.

25.2. La Giunta è presieduta dal Presidente e in sua assenza dal Vice Presidente ed è validamente riunita quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti.

25.3. La Giunta delibera a maggioranza semplice dei componenti presenti alla riunione.

25.4. Le adunanze della Giunta non sono pubbliche e possono partecipare alle sedute senza diritto di voto esperti e tecnici invitati dal Presidente a riferire su particolari problemi.

25.5. Di ogni seduta della Giunta sono redatti a cura del Segretario generale del Comprensorio montano i verbali delle deliberazioni assunte.

25.6. In caso di assenza o impedimento del Segretario generale e del Vice Segretario, se nominato, provvede alla verbalizzazione un componente della Giunta incaricato dal Presidente.

Art. 26

(Le cause di decadenza della Giunta)

26.1. La Giunta decade nel caso di approvazione da parte del Consiglio della mozione di sfiducia costruttiva di cui ai precedenti articoli 18 e 19.

26.2. La Giunta decade altresì nel caso di dimissioni del Presidente ovvero di dimissioni di oltre la metà dei propri Assessori e la decadenza ha effetto dall'elezione della nuova Giunta nei termini di cui al precedente articolo 17.

26.3. Ogniqualvolta sia stata rinnovata, anche in tempi successivi, la maggioranza dei Sindaci componenti il Consiglio al momento della elezione della Giunta in carica, opera di diritto la decadenza della Giunta che ha effetto dall'elezione della nuova Giunta nell'osservanza delle forme di cui al precedente articolo 16. A tal fine il Consiglio è convocato di diritto dal Consigliere anziano in seduta straordinaria.

Art. 27
(La decadenza dei singoli Assessori)

27.1. I singoli Assessori possono decadere dalla loro carica:

a) per il verificarsi di uno degli impedimenti, delle incompatibilità o delle incapacità contemplate dalla legge e dal presente Statuto;

b) per il mancato intervento a tre sedute consecutive della Giunta senza giustificato motivo.

27.2. La decadenza dei singoli Assessori è pronunciata dal Consiglio su proposta del Presidente.

Art. 28
(Le dimissioni dell'Assessore)

28.1. L'Assessore cessa dalla carica in caso di dimissioni.

28.2. Esse sono presentate al Presidente che ne informa il Consiglio affinché ne prenda atto e provveda contestualmente alla elezione di un nuovo Assessore, entro sessanta giorni dalla loro presentazione.

28.3. Le dimissioni sono revocabili fino a che il Consiglio non ne prenda atto.

Art. 29
(Le dimissioni degli Assessori e la decadenza della Giunta)

29.1. Nel caso di dimissioni contemporanee di oltre la metà degli Assessori, l'intera Giunta decade e il Consiglio procede alla loro presa d'atto e alla contestuale elezione di un nuovo Presidente e della nuova Giunta, entro 60 giorni dalla presentazione di dette dimissioni.

CAPO III
IL PRESIDENTE DEL COMPRENSORIO

Art. 30
(Definizione)

30.1. Il Presidente è il rappresentante legale del Comprensorio montano. Egli sovrintende alla direzione unitaria, politica, gestionale ed amministrativa dell'Ente e ne coordina l'attività.

Art. 31
(La elezione e la durata in carica)

31.1. Ai fini dell'elezione e della durata in carica del Presidente si osservano le stesse modalità previste dal precedente articolo 17 per l'elezione della Giunta.

31.2. In caso di morte o di impedimento permanente, di decadenza per le cause di cui all'articolo 34 del presente Statuto o di rimozione del Presidente in altri casi previsti dalla legge, le funzioni vengono provvisoriamente assunte dal Vice Presidente, mentre il Consigliere anziano provvede a convocare il Consiglio per il rinnovo integrale della Giunta e del Presidente, entro trenta giorni dall'evento.

31.3. In caso di perdita della carica di Sindaco o di Consigliere comunale si provvede nelle medesime forme di cui al precedente comma, salva la successiva surrogazione del nuovo rappresentante del Comune interessato.

Art. 32
(Le attribuzioni del Presidente)

32.1. Il Presidente rappresenta legalmente il Comprensorio montano, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta e dispone sui seguenti aspetti relativi all'amministrazione dell'Ente:

a) sovrintende all'attività politica, amministrativa e gestionale e all'esecuzione degli atti fruendo degli strumenti programmatori nonché di verifica e di controllo specificatamente predisposti;

b) ha la rappresentanza generale dell'Ente e può stare in giudizio nei procedimenti giurisdizionali o amministrativi come attore o convenuto;

c) impartisce direttive generali al Segretario generale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;

d) verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite;

e) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che gli uffici e i servizi svolgano la loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta;

f) nomina il Direttore generale, il Segretario generale ed i dirigenti, secondo quanto previsto dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

33.2. Nel rispetto degli indirizzi deliberati dal Consiglio, il Presidente esercita il potere di nomina dei rappresentanti del Comprensorio ai sensi dell'articolo 9 del presente Statuto. Spetta altresì al Presidente:

a) proporre, sentita la Giunta, le materie da trattare nelle sedute del Consiglio;

b) convocare e presiedere la conferenza dei capigruppo consiliari, secondo la disciplina regolamentare;

c) ricevere le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio.

32.3. Il Presidente promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programmi e convenzioni con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge. Conclude accordi con i soggetti privati interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale da adottare al termine di un procedimento amministrativo svoltosi in contraddittorio con soggetti privati.

32.4. Il Presidente adotta tutti gli altri provvedimenti di natura discrezionale e non collegiale che lo Statuto o il regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi non abbia espressamente demandato alla competenza del Segretario generale o dei dirigenti o dei responsabili dei servizi.

32.5. In caso d'urgenza, il Presidente ha facoltà di assumere ogni atto di competenza degli organi collegiali del Comprensorio, con obbligo di sottoporlo a ratifica nella prima seduta utile successiva.

Art. 33

(Le modalità di sostituzione del Presidente)

33.1. In caso di assenza o di impedimento non permanente del Presidente, le funzioni spettanti a quest'ultimo vengono svolte dal Vice Presidente dal momento della comunicazione e fino alla cessazione della causa ostativa.

33.2. In caso di vacanza dalla carica, le funzioni spettanti al Presidente vengono assunte di diritto dal Vice Presidente fino alla rinnovazione della Giunta da parte del Consiglio.

Art. 34

(La decadenza del Presidente)

34.1. Il Presidente decade dalla carica nei seguenti casi:

a) per condanna penale, ai sensi di legge, con sentenza divenuta irrevocabile;

b) per la perdita della qualità di Consigliere, anche per la cessazione dalla carica di Sindaco o di Consigliere comunale;

c) per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dalla legge;

d) per dimissione contemporanea di oltre la metà degli Assessori componenti la Giunta;

e) per approvazione della mozione di sfiducia di cui agli articoli 18 e 19.

Art. 35

(Le dimissioni del Presidente)

35.1. Le dimissioni del Presidente sono consegnate al Segretario che, previa loro protocollazione, provvede a informare entro quindici giorni i Consiglieri.

35.2. Esse comportano la decadenza della Giunta.

35.3. Entro 60 giorni dalla loro presentazione, il Consiglio ne prende atto e procede contestualmente alla elezione di un nuovo Presidente e di una nuova Giunta; nel periodo intercorrente fra la presentazione e la presa d'atto, le dimissioni sono revocabili.

35.4. Trascorsi sessanta giorni dalla presentazione delle dimissioni senza che il Consiglio provveda ai sensi del precedente comma, ne viene informato l'Assessore regionale per le autonomie locali per quanto di competenza.

CAPO IV
I CONSIGLIERI

Art. 36

(Funzioni)

36.1. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio e lo esercitano secondo le modalità previste dal regolamento del Consiglio. Hanno inoltre diritto di chiedere la convocazione del Consiglio secondo le modalità previste dal regolamento del Consiglio e di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni.

36.2. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comprensorio montano, dalle aziende e dagli Enti da esso dipendenti tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, necessarie all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.

36.3. Il Presidente del Comprensorio montano o gli Assessori da lui delegati rispondono alle interrogazioni, alle interpellanze e a ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai Consiglieri entro trenta giorni, salvo diverso termine previsto nel regolamento del Consiglio. Le modalità della presentazione di tali atti e delle relative risposte sono disciplinate nel regolamento del Consiglio.

Art. 37

(Gruppi consiliari)

37.1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi consiliari.

37.2. Ciascun gruppo deve essere composto da almeno tre Consiglieri.

37.3. I Consiglieri che non possano costituire un gruppo o che non abbiano dichiarato di voler appartenere a un gruppo formano il gruppo misto.

37.4. Ciascun gruppo elegge un capogruppo e, in caso di sua assenza, è considerato tale il vice capogruppo, ove indicato, o il Consigliere anziano di ciascun gruppo.

37.5. Il regolamento disciplina le modalità di costituzione e di funzionamento dei gruppi consiliari, ove istituiti, nonché la gestione delle risorse attribuite per il loro funzionamento.

Art. 38

(Conferenza dei capigruppo)

38.1. La conferenza dei capigruppo è costituita dal Presidente del Comprensorio, che la presiede, e dai capigruppo dei singoli gruppi consiliari.

38.2. Spetta alla conferenza dei capigruppo:

a) collaborare con il Presidente nella predisposizione dell'ordine del giorno delle sedute del Consiglio;

b) garantire l'informazione ai cittadini sull'attività del Comprensorio;

c) svolgere ogni altro compito assegnato dal regolamento del Consiglio e dai regolamenti attuativi dello Statuto.

38.3. Le decisioni formali della conferenza dei capigruppo vengono adottate con voto proporzionato alla consistenza dei singoli gruppi.

Art. 39

(Dimissioni)

39.1. Le dimissioni consistono in una dichiarazione scritta del Consigliere elettivo avente a oggetto la rinuncia alla carica, indirizzata al Presidente o, nel caso di dimissioni del Presidente, al Segretario, e al Comune di appartenenza.

39.2. Le dimissioni devono essere assunte immediatamente al protocollo del Comprensorio montano nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

39.3. Il Consiglio deve procedere alla surroga dei Consiglieri elettivi dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo, con le modalità di elezione stabilite dall'articolo 7 e dal regolamento del Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, salvo diverso termine stabilito nel regolamento del Consiglio. Non si fa luogo alla surroga nel caso di dimissioni presentate, contestualmente o nell'arco di dieci giorni, dalla maggioranza dei consiglieri elettivi, o per le altre cause previste dalla legge e dallo Statuto.

39.4. La deliberazione di surroga è comunicata al Consigliere interessato e al Comune di appartenenza.

Art. 40

(Ineleggibilità, incompatibilità, decadenza e sospensione dei Consiglieri)

40.1. Non possono essere eletti Consiglieri del Comprensorio montano coloro che hanno liti pendenti con il Comprensorio montano e coloro che sono titolari di qualunque tipo di rapporto giuridico pendente con il Comprensorio montano.

40.2. I Consiglieri decadono dalla carica quando, successivamente all'elezione, sopravvenga una delle cause di incompatibilità previste dal comma precedente e il Consigliere non la elimini.

40.3. Le modalità di contestazione delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità sono disciplinate dal regolamento del Consiglio.

40.4. I Consiglieri elettivi, e quelli delegati in via continuativa ai sensi della legislazione regionale vigente in materia (articolo 13, comma 4, della legge regionale n. 33/2002), decadono altresì dalla carica qualora non partecipino a tre sedute consecutive del Consiglio senza addurre giustificato motivo oppure quando, per qualsiasi ragione, cessino dalla carica di Sindaco o di Consigliere comunale nel Comune di appartenenza.

40.5. La cessazione della carica di Consigliere comporta la perdita delle altre cariche eventualmente ricoperte in seno al Comprensorio montano.

40.6. A seguito della declaratoria di decadenza, adottata secondo le modalità previste dal regolamento del Consiglio, il Consiglio procede alla surroga dei Consiglieri elettivi decaduti, con separate deliberazioni, secondo le modalità previste dall'articolo 7 e dal regolamento del Consiglio, entro e non oltre dieci giorni dal deposito in segreteria della delibera nella quale viene dichiarata la decadenza, salvo diverso termine previsto dal regolamento del Consiglio.

40.7. In caso di sospensione del Consigliere elettivo dall'esercizio delle sue funzioni nei casi previsti dalla legge, il Consiglio procede alla sua sostituzione secondo le modalità stabilite dal regolamento del Consiglio.

40.8. Se decade o viene sospeso un Consigliere delegato in via continuativa, gli subentra automaticamente il Sindaco delegante, il quale potrà successivamente procedere a delegare la rappresentanza ad altro Assessore o Consigliere del proprio Comune.

TITOLO III
LE FUNZIONI

CAPO I
ATTRIBUZIONI

Art. 41
(Funzioni)

41.1. Spetta al Comprensorio montano l'esercizio associato delle funzioni amministrative proprie dei Comuni o agli stessi conferite con legge statale o regionale, nonché la promozione dell'esercizio associato delle funzioni medesime.

41.2. Il Comprensorio montano è titolare di tutte le funzioni amministrative attribuite alle Comunità montane dalle leggi statali e regionali, e delle ulteriori funzioni proprie, individuate dalle leggi regionali.

41.3. Al Comprensorio montano spettano altresì tutte le funzioni conferite dalla Regione, dalle Province e dai Comuni inclusi nel proprio ambito territoriale.

41.4. In particolare il Comprensorio montano attua gli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea o dalle leggi statali e regionali, ed esercita, nell'ambito delle zone montane omogenee di competenza, le funzioni e i compiti amministrativi nei seguenti settori:

a) difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente;

b) foreste;

c) agricoltura;

d) risparmio energetico e riscaldamento;

e) turismo;

f) commercio.

41.5. Al fine di realizzare le proprie finalità, il Comprensorio montano svolge o concorre a svolgere le seguenti funzioni di programmazione:

a) adotta il programma triennale il quale, in conformità al piano regionale di sviluppo montano approvato dalla Regione, definisce le priorità e individua le opere, gli interventi e gli strumenti idonei a perseguire gli obiettivi dello sviluppo socio-economico montano;

b) provvede annualmente all'aggiornamento del programma triennale, in concomitanza all'approvazione del bilancio di previsione e dei documenti di programmazione finanziaria;

c) redige annualmente il rapporto di attuazione del programma triennale, quale rendicontazione dei finanziamenti erogati a valere sul piano regionale, per quanto attiene alle risorse regionali;

d) concorre, attraverso la formulazione di proposte, alla definizione del piano triennale regionale di sviluppo montano e ai relativi aggiornamenti annuali.

Art. 42
(Delega ed avvalimento)

42.1. In riferimento a funzioni che non rientrano tra quelle proprie o conferite, il Comprensorio montano può essere destinatario di delega di funzioni da parte della Regione. L'individuazione degli organi competenti all'esercizio delle funzioni delegate, dei vincoli programmatici, delle modalità di esercizio e degli eventuali

modelli dell'azione amministrativa, è effettuata nella legge regionale di delega o, in difetto, in un apposito provvedimento della Giunta regionale.

42.2. Sempre con riferimento a funzioni che non rientrano tra quelle proprie o conferite, la Regione può avvalersi del Comprensorio montano per l'esercizio di funzioni di amministrazione attive o consultive.

TITOLO IV
LA ATTIVITÀ PROGRAMMATORIA

CAPO I
ATTIVITÀ PROGRAMMATORIE

Art. 43
(Programma triennale)

43.1. L'attività di programmazione del Comprensorio montano si definisce e si realizza in sintonia con il piano regionale di sviluppo montano e con i propri strumenti finanziari.

43.2. A tale scopo il Consiglio comprensoriale adotta un programma triennale, aggiornato annualmente, che, in conformità al piano regionale di sviluppo montano, deve contenere:

a) l'individuazione delle opere, degli interventi e degli strumenti idonei a perseguire gli obiettivi dello sviluppo socio-economico montano;

b) la definizione delle priorità delle opere e degli interventi.

43.3. Le indicazioni del programma debbono trovare riscontro nel Bilancio di previsione e nei documenti di programmazione dell'Ente comprensoriale.

Art. 44
(Formazione ed approvazione)

44.1. Il programma triennale è predisposto nella fase progettuale a cura della Giunta.

44.2. La Giunta, in sede di formazione del programma, attiva forme di consultazione con i Comuni, associazioni, Enti e soggetti socio-economici presenti nel proprio territorio ai fini della individuazione e concertazione degli obiettivi.

44.3. Il programma triennale viene adottato dal Consiglio, contestualmente al bilancio di previsione e ai documenti di programmazione finanziaria, con apposita deliberazione e quindi pubblicato al proprio Albo ed a quello di ciascuno dei Comuni associati. Entro quindici giorni dalla pubblicazione chiunque abbia interesse può presentare osservazioni ed opposizioni. Il Consiglio, esaminate le osservazioni e le opposizioni, trasmette il programma con le proprie eventuali controdeduzioni alla Regione che, con apposita deliberazione della Giunta regionale, stabilisce le modalità e i termini di approvazione del programma medesimo.

44.4. L'attuazione del programma è oggetto di rapporto annuale che viene trasmesso, per gli effetti di legge, alla Regione, unitamente alle proposte per la formazione e/o l'aggiornamento del piano regionale di sviluppo montano.

44.5. Il rapporto annuale e le proposte, predisposti a cura degli Uffici competenti, vengono deliberati dalla Giunta e quindi trasmessi alla Regione.

Art. 45
(Aggiornamento ed attuazione)

45.1. Il programma triennale viene aggiornato annualmente in relazione ad obiettive esigenze di variazione e/o di adeguamento all'aggiornamento del piano regionale di sviluppo montano, adottando lo stesso procedimento di cui all'articolo precedente.

TITOLO V
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

CAPO I
PRINCIPI

Art. 46
(Organizzazione strutturale)

46.1. La struttura organizzativa dell'Ente si articola in relazione alle esigenze funzionali e gestionali derivanti dall'espletamento dell'attività istituzionale nonché in relazione alle proprie dimensioni, in modo tale da assicurare l'esercizio più efficace ed efficiente delle funzioni e competenze attribuite e secondo il principio della strumentalità della stessa rispetto agli obiettivi stabiliti dall'amministrazione.

46.2. L'organizzazione inerente la suddetta articolazione verrà disciplinata da apposito regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e secondo i principi contenuti nel presente Statuto.

Art. 47
(Principi organizzativi)

47.1. Il Comprensorio informa l'organizzazione della propria struttura organizzativa ai seguenti criteri:

a) organizzazione del lavoro per processi, programmi e progetti realizzabili e compatibili con le risorse disponibili, secondo una logica di servizio;

b) riconduzione e unitarietà del sistema normativo di competenza;

c) razionalizzazione e semplificazione delle procedure operative, curando l'applicazione di nuove tecniche gestionali e metodologie di lavoro anche mediante l'introduzione di adeguate tecniche informative e di monitoraggio dell'attività svolta;

d) valorizzazione del concetto di capacità gestionale e realizzativa e sviluppo dell'unitarietà della gestione;

e) superamento del sistema gerarchico-funzionale mediante l'organizzazione del lavoro per processi e competenze, funzioni e programmi, con l'introduzione della massima flessibilità dell'organizzazione delle strutture operative e mobilità del personale, anche mediante l' introduzione di procedure di natura civilistica;

f) valorizzazione dell'integrazione e della relazione tra unità operative e personale, nonché valorizzazione del principio della responsabilizzazione;

g) creazione in collaborazione con gli Enti associati e gli altri Comprensori, di poli di servizi specializzati, diretti da figure professionali adeguate, anche attraverso l'utilizzo di personale degli enti stessi, al fine di conseguire razionalizzazione delle strutture operative e garantire vantaggi sul piano sia gestionale che dell'erogazione dei servizi.

CAPO II
IL DIRETTORE GENERALE

Art. 48
(Direttore generale)

48.1. Il Direttore generale, se nominato, rappresenta il massimo vertice dell'apparato gestionale del Comprensorio montano.

48.2. Le competenze attribuite al Direttore generale o al Segretario generale sono le seguenti:

– attuazione degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dal Presidente e dalla Giunta;

- sovrintendenza alla gestione dell'Ente;
- perseguimento di livelli ottimali di efficacia ed efficienza;
- sovrintendenza e coordinamento dei dirigenti, e in assenza di essi, dei responsabili degli uffici e dei servizi;
- predisposizione della proposta di piano esecutivo di gestione;
- predisposizione della proposta di piano dettagliato degli obiettivi.

48.3. Le modalità di assunzione e/o di attribuzione dell'incarico, così come quella di ulteriori compiti, sono disciplinate dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi comprensoriali, di competenza della Giunta comprensoriale.

48.4. Al Direttore generale possono essere conferite anche le funzioni di Segretario generale del Comprensorio.

CAPO III
IL SEGRETARIO GENERALE

Art. 49
(Segretario generale)

49.1. Il Segretario generale, nel rispetto delle linee programmatiche ed economiche, delle scelte e degli indirizzi amministrativi, seguendo le indicazioni del Presidente e degli Organi collegiali, cura l'istruttoria e la redazione dei provvedimenti deliberativi, partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni della Giunta e del Consiglio.

49.2. Esercita la propria responsabilità funzionale sia a livello generale che di specifico programma e/o progetto con autonoma capacità di scelta metodologica e procedurale.

49.3. Adotta atti interni di carattere istituzionale ed a rilevanza esterna sia negoziali che a contenuto vincolato, così come specificati nel regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi.

49.4. Il Segretario generale inoltre:

a) roga i contratti e gli atti nell'esclusivo interesse del Comprensorio montano;
b) svolge ogni altra funzione demandatagli dal presente Statuto, dal regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi o attribuitagli dal Presidente.

49.5. Il Segretario viene nominato dal Presidente, per la durata massima del rispettivo mandato.

Art. 50
(Responsabilità)

50.1. Il Segretario è responsabile della correttezza amministrativa in relazione alla generale azione burocratica, nonché direttamente responsabile per le iniziative ed i compiti affidatigli, e unitamente ai dirigenti ed ai responsabili di servizio, degli atti e delle procedure attuative dei provvedimenti deliberativi degli organi di governo.

50.2. È responsabile del risultato dell'attività svolta dagli uffici alla quale è preposto, della realizzazione dei programmi e dei progetti affidatigli, della gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnategli. All'inizio di ogni anno presenta al Presidente una relazione sull'attività propria, svolta nell'anno precedente.

50.3. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di responsabilità penale, civile, amministrativa contabile e disciplinare prevista per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche.

Art. 51

(Vice Segretario)

51.1. Il Comprensorio montano può individuare un Vice Segretario.

51.2. Il Vice Segretario svolge funzioni vicarie e di ausilio al Segretario, affiancandolo nello svolgimento della generale e particolare attività amministrativa affidatagli, sostituendolo nei casi di assenza o impedimento e subentrandogli nei periodi di sede vacante.

51.3. Lo status giuridico ed economico del Vice Segretario è disciplinato dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi ove vengono anche precisate le particolari responsabilità attribuite al medesimo.

CAPO IV
LA DIRIGENZA

Art. 52

(Compiti del dirigente)

52.1. Il dirigente è tenuto a porre in essere atti ed attività finalizzati al perseguimento degli obiettivi stabiliti dagli organi di governo. A tale scopo organizza ed utilizza le risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate, assumendosene la piena responsabilità. Spettano al dirigente tutti i compiti e l'adozione di atti previsti dalla normativa vigente, dal presente Statuto, dal regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi, nonché attribuiti dal Presidente.

52.2. I rapporti tra organi di governo e dirigente sono improntati ai principi di lealtà, cooperazione e strumentalità dell'azione dirigenziale rispetto agli obiettivi stabiliti dall'amministrazione.

Art. 53

(Responsabilità)

53.1. Il dirigente è responsabile dell'espletamento delle funzioni attribuitegli, nonché del buon andamento e dell'imparzialità dell'intera organizzazione operativa a cui è preposto.

53.2. È responsabile del risultato dell'attività direttamente svolta nonché di quella svolta dagli uffici al quale è preposto, della realizzazione dei programmi e dei progetti affidatigli, della gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnategli.

53.3. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di responsabilità penale, civile, amministrativo-contabile e disciplinare previste per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche.

Art. 54

(Il responsabile di servizio)

54.1. Il responsabile di servizio svolge i compiti di direzione e gestionali, anche a valenza esterna, relativi alla struttura coordinata, sulla base di quanto previsto dal presente statuto, e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

54.2. Il responsabile di servizio è responsabile del risultato dell'attività direttamente svolta nonché quella svolta dal servizio coordinato, della gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate.

54.3. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di responsabilità penale, civile, amministrativo-contabile e disciplinare previste per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche.

CAPO V
INCARICHI E PROFESSIONALITÀ SPECIFICHE

Art. 55
(Contratti a tempo determinato)

55.1. Per la copertura dei posti di qualifica dirigenziale, di responsabile dei servizi o degli uffici, o di alta specializzazione, si potrà procedere mediante contratto a tempo determinato.

55.2. Gli incaricati dovranno comunque possedere i requisiti richiesti per l'accesso alla qualifica da ricoprire.

55.3. Il regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi definirà le procedure applicative del presente articolo.

Art. 56
(Specifiche professionalità)

56.1. Per la definizione e la realizzazione di particolari e specifici obiettivi ad alto contenuto di professionalità e per i quali non risulti possibile provvedere attraverso le proprie strutture, l'Amministrazione potrà rivolgersi a collaboratori esterni.

56.2. Nella programmazione degli interventi e delle iniziative si dovranno preventivamente individuare, ove possibile, gli obiettivi da affidare alle collaborazioni esterne, predeterminandone tempi, costi, soggetti e procedure.

56.3. La Giunta procederà quindi con proprio atto deliberativo al perfezionamento di apposite convenzioni con i collaboratori incaricati.

CAPO VI
SERVIZI

Art. 57
(Rapporti con i Comuni associati)

57.1. Il Comprensorio montano assume l'organizzazione e la gestione di servizi e funzioni amministrative ad esso attribuiti per delega o in quanto conferiti dai Comuni associati.

57.2. L'affidamento di ciascun servizio da parte delle amministrazioni comunali interessate deve avvenire con atto formale, previo accordo con il Comprensorio montano che precisi tempi, modi, costi e copertura finanziaria della gestione delegata o conferita.

TITOLO VI
LA FINANZA E LA CONTABILITÀ

CAPO I
LA GESTIONE ECONOMICA

Art. 58
(Finanziamenti)

58.1. Nell'ambito e nei limiti imposti dalle leggi sulla finanza locale e dalle leggi regionali, il Comprensorio montano ha propria autonomia finanziaria fondata su certezze di risorse proprie e trasferite.

58.2. La finanza del Comprensorio montano è costituita da:

a) trasferimenti regionali;

b) altre entrate, anche di natura patrimoniale;

c) risorse per investimenti.

Art. 59

(Bilancio e programmazione finanziaria)

59.1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comprensorio montano si informa alle disposizioni di legge vigenti in materia.

59.2. Il bilancio di previsione per l'anno successivo va deliberato entro il termine stabilito dalla legge per ciascun anno solare.

59.3. Nella redazione e predisposizione dello stesso, vanno osservati i principi dell'annualità, dell'universalità, della legalità, della veridicità, della pubblicità e del pareggio economico e finanziario. Il bilancio è corredato dalla relazione previsionale e programmatica nonché dal bilancio pluriennale, elaborato in termini di sola competenza e di durata pari a quello regionale.

59.4. Il bilancio ed i suoi allegati devono, altresì, conformarsi al principio della chiarezza e della specificazione.

59.5. In particolare essi vanno redatti in modo tale da consentirne la lettura dettagliata e intelligibile per programmi, servizi ed interventi.

59.6. Il bilancio è approvato dal Consiglio del Comprensorio montano con la maggioranza semplice dei Consiglieri votanti.

Art. 60

(Risultati di gestione)

60.1. I risultati di gestione attinenti alle entrate e ai costi sostenuti, vengono rilevati mediante contabilità analitica, nel conto consuntivo che ricomprende sia il rendiconto finanziario che quello patrimoniale, oltre alla relazione illustrativa della Giunta che esprime le valutazioni in merito ai risultati ottenuti in rapporto alle risorse applicate.

60.2. Il conto consuntivo deve essere deliberato nell'anno successivo dal Consiglio entro il termine previsto dalla legge.

Art. 61

(Servizio di tesoreria)

61.1. Il Comprensorio montano si avvale di un tesoriere per la gestione finanziaria.

61.2. La nomina del tesoriere è effettuata dal Consiglio su proposta della Giunta che acquisirà preventivamente le migliori condizioni da parte di idonei istituti bancari.

CAPO II
CONTROLLO FINANZIARIO E CONTABILE

Art. 62

(Revisione economica finanziaria)

62.1. Il Consiglio elegge con voto palese ed a maggioranza semplice dei membri votanti il Collegio dei revisori del conto.

62.2. Il Collegio dei revisori viene scelto secondo le modalità indicate dalla legge.

62.3. Esso dura in carica tre anni e non è revocabile salvo inadempienze. La sua rielezione è consentita per una sola volta.

62.4. Ai revisori spettano i compensi stabiliti dalle disposizioni vigenti in materia.

Art. 63

(Funzioni e responsabilità dei revisori)

63.1. Il Collegio dei revisori, nell'esercizio delle proprie funzioni previste dalla legge, collabora con il Consiglio nella sua funzione di indirizzo e controllo. A tal fine ha facoltà di partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio anche quando i lavori sono interdetti al pubblico, e della Giunta se richiesto. Ha altresì accesso agli atti e documenti del Comprensorio montano.

63.2. Ai revisori è demandata inoltre la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione, attestando la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione stessa, redigendo apposita relazione a corredo della deliberazione consiliare che approva il conto consuntivo.

63.3. Il revisore risponde della verità delle proprie attestazioni ed adempie ai propri doveri secondo i precetti della diligenza e rettitudine, riferendo immediatamente al Presidente ed al Segretario generale, di eventuali accertate irregolarità nella gestione dell'Ente.

63.4. Per quanto riguarda i requisiti soggettivi di eleggibilità e gli istituti della decadenza e revoca, nei riguardi del revisore si applicano le disposizioni di legge in materia.

Art. 64

(Forme di controllo economico interno della gestione)

64.1. Con apposito regolamento sono dettate norme specifiche:

a) per la rilevazione delle entrate e dei singoli servizi;

b) per la definizione normativa dei rapporti tra revisore ed organi elettivi di governo, organi elettivi di controllo, indirizzo e partecipazione, ed organi burocratici deputati alla gestione esecutiva dell'attività amministrativa;

c) per la puntualizzazione delle specifiche attribuzioni dei revisori.

64.2. La rilevazione contabile dei costi prevede la sistematica raccolta dei dati gestionali imputabili alla singole unità operative, al fine di pervenire alla valutazione dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione rispetto alla spesa, articolata per settori, programmi ed interventi, nonché la determinazione ed elaborazione di indici di produttività.

64.3. La Giunta del Comprensorio attraverso l'approvazione del P.E.G. (Piano esecutivo di gestione) individua i centri di costo ed attiva specifiche forme di rilevazione.

Art. 65

(Metodologia del controllo interno di gestione)

65.1. L'attuazione del controllo interno della gestione comprende le seguenti fasi:

a) la pianificazione;

b) la programmazione;

c) la redazione e gestione del bilancio di previsione annuale e del P.E.G. (Piano esecutivo di gestione);

d) la verifica e l'analisi degli scostamenti tramite l'esame dei risultati ottenuti nelle fasi programmate.

CAPO III
PROPRIETÀ IMMOBILIARI

Art. 66
(Demanio e patrimonio del Comprensorio montano)

66.1. Il Comprensorio montano potrà disporre di un proprio demanio e patrimonio ai sensi della normativa vigente in materia.

66.2. La disciplina dei beni demaniali e patrimoniali formerà oggetto di apposito regolamento da approvarsi da parte del Consiglio.

TITOLO VII
GLI ISTITUTI DI COOPERAZIONE

Art. 67
(Collaborazione con soggetti pubblici e privati)

67.1. Il Comprensorio montano può promuovere forme di cooperazione e/o di associazione con altri enti e organismi pubblici per l'organizzazione e la gestione delle risorse socio- economiche presenti sul proprio territorio in relazione alle proprie finalità istitutive ed agli obiettivi della propria programmazione avvalendosi degli strumenti previsti dall'ordinamento locale. In particolare vengono favorite le forme di partecipazione dei soggetti privati, operanti sul territorio comprensoriale e portatori di interressi socio-economici legati allo sviluppo del medesimo.

Art. 68
(Forme di gestione)

68.1. Il Comprensorio montano può programmare, organizzare e gestire le proprie iniziative ed attività socio-economiche secondo criteri imprenditoriali in grado di garantire l'efficienza, l'efficacia e l'economicità delle stesse.

68.2. L'assunzione e la scelta delle forme associative più idonee di intervento sono precedute da intese e/o accordi con le parti interessate che ne evidenziano gli aspetti procedurali, realizzativi, gestionali e finanziari con specifico riguardo ai costi ed ai benefici attesi. I modelli posti in essere, ai fini organizzativi e di esercizio, possono assumere le forme previste dall'ordinamento, (società di capitale; convenzioni; ecc.) ma comunque compatibili e coerenti con le caratteristiche oggettive e le obiettive dimensioni dell'iniziativa.

TITOLO VIII
DIRITTI DEI CITTADINI, GARANZIE E ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO I
DIRITTI DEI CITTADINI

Art. 69
(I diritti dei cittadini)

69.1. Il Comprensorio montano, al fine tutelare il cittadino utente nei confronti dell'amministrazione, nell'esercizio delle sue funzioni garantisce i seguenti diritti: diritto di accesso e di informazione, diritto di partecipazione al procedimento, diritti di consultazione e di controllo sociale, diritto a un trattamento equo e imparziale.

CAPO II
GARANZIE E ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 70

(Pubblicità degli atti, diritto di accesso e di informazione, diritto di partecipazione al procedimento amministrativo)

70.1. Tutti gli atti del Comprensorio montano sono pubblici, a eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Presidente del Comprensorio montano che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

70.2. Il regolamento assicura a tutti i cittadini, singoli e associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi e disciplina il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi; individua, in conformità a quanto previsto dal presente statuto in materia di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti; detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino, garantendo la possibilità della loro partecipazione al procedimento amministrativo; assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione.

70.3. Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione, il regolamento assicura l'accesso alle strutture e ai servizi agli enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni che operano sul territorio del Comprensorio montano.

Art. 71

(Referendum consultivo)

71.1. Un numero di cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni facenti parte del Comprensorio montano, che rappresenti almeno il 20% del totale dei Comuni stessi, può richiedere l'indizione di referendum consultivi su materie nelle quali il Comprensorio montano ha competenza deliberativa e riguardanti gli interessi dell'intera comunità comprensoriale.

71.2. Sono escluse dalla consultazione referendaria:

a) le elezioni, le nomine, le designazioni, le revoche, le dichiarazioni di decadenza e, in generale, le deliberazioni o le questioni concernenti persone;

b) gli atti relativi al personale del Comprensorio montano e degli enti da esso dipendenti;

c) il regolamento del Consiglio;

d) i bilanci e i conti consuntivi.

71.3. Nel corso di ciascun anno può svolgersi una sola consultazione riferita a uno o più referendum.

71.4. Il regolamento disciplina, in conformità alla normativa statale e regionale in materia di procedimento amministrativo, la composizione e i compiti del comitato promotore, la composizione e il funzionamento del comitato di esperti competente a esprimere il giudizio di ammissibilità del referendum, i termini, le modalità e le garanzie per lo svolgimento del referendum e i tempi entro i quali il Consiglio può intervenire con propria delibera per evitare l'indizione del referendum.

71.5. Il comitato di esperti di cui al comma 4 è eletto dal Consiglio a scrutinio segreto e con voto limitato a uno.

71.6. Il Presidente del Comprensorio montano, entro un mese dalla proclamazione del risultato del referendum, iscrive all'ordine del giorno del Consiglio il dibattito relativo.

Art. 72

(Istanze, petizioni e proposte)

72.1. I cittadini, singoli o associati, residenti o domiciliati in uno dei Comuni facenti parte del Comprensorio montano, possono presentare al Presidente del Comprensorio montano istanze con le quali si chiedono le ragioni di determinati comportamenti o su aspetti dell'attività amministrativa, o petizioni volte ad attivare l'iniziativa degli organi del Comprensorio montano su questioni di interesse collettivo. Il Presidente è tenuto a rispondere, con atto motivato, entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza o della petizione.

72.2. Un numero di cittadini, iscritti nelle liste elettorali dei Comuni facenti parte del Comprensorio montano, che rappresenti almeno il 20% del totale dei Comuni stessi e le cui firme devono essere autenticate da un segretario comunale o da suoi delegati, può esercitare, nei tempi e nei modi stabiliti dal regolamento, l'iniziativa degli atti di competenza del Consiglio.

Art. 73

(Consultazione e istruttoria pubblica)

73.1. Il Comprensorio, nei modi stabiliti dal regolamento, può attivare, nel procedimento di adozione degli atti di competenza, forme di consultazione dei cittadini consistenti in sondaggi, assemblee e audizioni promosse dal Presidente del Comprensorio montano e dalla Giunta.

73.2. Nei procedimenti amministrativi concernenti la formazione di regolamenti o di atti amministrativi di carattere generale, l'adozione del provvedimento finale può essere preceduta da una istruttoria pubblica secondo le modalità stabilite dal regolamento. Sulla indizione dell'istruttoria decide il Consiglio su proposta della Giunta, di almeno 6 Consiglieri, o di un numero di cittadini residenti nei Comuni facenti parte del Comprensorio montano che rappresenti almeno il 20% del totale dei Comuni stessi.

73.3. L'istruttoria di cui al comma 2 si svolge nella forma di pubblico contraddittorio, cui possono partecipare, per il tramite di un esperto, oltre alla Giunta e ai gruppi consiliari, associazioni e comitati di cittadini. Il provvedimento finale è motivato con riferimento alle risultanze dell'istruttoria.

Art. 74

(Forme associative)

74.1. Il Comprensorio montano favorisce l'attività di associazioni, comitati, enti esponenziali operanti sul proprio territorio, sostiene e valorizza le libere forme associative, la loro costituzione e il loro potenziamento, con particolare riguardo a quelle che perseguono, senza scopo di lucro, finalità scientifiche, culturali, religiose, di promozione sociale e civile, di salvaguardia dell'ambiente naturale e del patrimonio artistico e culturale, di assistenza, sportive, del tempo libero, in quanto strumenti di formazione dei cittadini. Attenzione particolare viene riservata a tutte quelle associazioni che operano a difesa e per la valorizzazione delle lingue locali, della storia delle tradizioni, usi e costumi delle popolazioni insediate.

74.2. Il Comprensorio montano interviene con la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici a sostegno delle iniziative promosse dai soggetti di cui al comma 1, predeterminandone criteri e modalità con regolamento.

Art. 75

(Diritto ad un trattamento equo e imparziale)

75.1. L'accesso ai servizi pubblici del Comprensorio montano e la loro erogazione sono improntati al criterio di eguaglianza di tutti gli utenti, senza alcuna distinzione, e a quello di imparzialità da parte dei soggetti preposti.

TITOLO IX
AUTONOMIA NORMATIVA: LO STATUTO E I REGOLAMENTI

Art. 76
(Autonomia normativa)

76.1. Nell'ambito dell'autonomia normativa riconosciuta agli enti locali dall'articolo 117, comma 6 della Costituzione e dalle successive disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica di cui all'articolo 4, comma 5, della legge n. 131/2003, il Comprensorio montano è titolare della potestà statutaria e regolamentare.

CAPO I
LO STATUTO DEL COMPRENSORIO MONTANO

Art. 77
(Adozione e modifiche dello Statuto)

77.1. Lo Statuto è approvato con le modalità previste dalla legislazione regionale in materia; il regolamento del Consiglio può prevedere norme integrative sulle modalità di votazione.

77.2. Lo Statuto può essere modificato, nelle forme del procedimento di adozione o su proposta di almeno un terzo arrotondato per eccesso dei Consiglieri assegnati.

77.3. In caso di modificazioni alla legislazione vigente, lo Statuto verrà adeguato nel termine di 90 giorni dalla loro entrata in vigore. In ogni caso, la disciplina sopravvenuta troverà comunque applicazione per le parti che costituiscono limite inderogabile per l'autonomia statutaria del Comprensorio montano ed incompatibili con il presente Statuto.

CAPO II
I REGOLAMENTI

Art. 78
(Contenuto e materie)

78.1. rispetto dei principi fissati dalla legge e del presente Statuto, il Comprensorio montano può adottare regolamenti in tutte le materie di propria competenza e, in particolare, deve adottare i regolamenti per la disciplina delle seguenti materie:

a) organizzazione e funzionamento degli organi;

b) procedimento amministrativo, diritto di accesso e di informazione (esercizio delle funzioni);

c) organizzazione degli uffici, dei servizi e del personale;

d) concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari; attribuzione di vantaggi economici a sostegno delle iniziative promosse da associazioni, comitati, enti esponenziali operanti sul proprio territorio; disciplina dei contratti;

e) contabilità;

f) economato e provveditorato.

Art. 79
(Adozione, entrata in vigore e modifiche)

79.1. La potestà regolamentare è esercitata dal Consiglio, con l'eccezione del regolamento sull'organizzazione degli uffici, dei servizi e del personale, che è adottato dalla Giunta.

79.2. L'iniziativa regolamentare spetta alla Giunta, a 1/3 dei Consiglieri, arrotondato per eccesso, dei componenti il Consiglio, da esercitarsi con le modalità previste dal regolamento del Consiglio.

79.3. Ogni disegno di regolamento è sottoposto, nei casi previsti dal regolamento del Consiglio, all'esame dell'eventuale commissione consiliare competente per materia o appositamente costituita ed è quindi esaminato dal Consiglio, che lo approva articolo per articolo e con votazione finale.

79.4. Il regolamento stabilisce altresì i procedimenti abbreviati per i casi in cui sia stata dichiarata l'urgenza.

79.5. I regolamenti sono approvati a maggioranza dei membri dell'organo deliberante con le procedure previste dai regolamenti sul funzionamento degli organi, ad eccezione del regolamento del Consiglio e del regolamento che disciplina la partecipazione al procedimento amministrativo, il diritto di accesso e di informazione, che vengono adottati a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

79.6. I regolamenti, immediatamente dopo l'adozione della delibera di approvazione, sono pubblicati nell'albo del Comprensorio montano ed entrano in vigore a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello della data della pubblicazione.

79.7. Per le modifiche dei regolamenti si applicano le disposizioni di cui ai commi precedenti.

TITOLO X
LE NORME TARNSITORIE E DI RINVIO

Art. 80
(Norme transitorie)

80.1. In fase di prima applicazione del presente Statuto, gli organi del Comprensorio montano continuano ad esercitare le loro funzioni fino alla naturale scadenza.

Art. 81
(Norme di rinvio)

81.1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia, per le rispettive materie di competenza alla normativa regolamentare di attuazione delle leggi.

(approvato con deliberaizone consiliare 16 dicembre 2003, n. 37)

COMUNE DI PORDENONE

Avviso di deposito relativo all'adozione del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa privata in Zona H2 per attrezzature commerciali di interesse comprensoriale e comunale posta tra Viale Aquileia e Via Prasecco e del relativo schema di convenzione.

IL DIRETTORE DEL SETTORE VI

- Visto l'articolo 45 della legge regionale 52/1991 e successive modifiche ed integrazioni;

RENDE NOTO

Che con deliberazione del Consiglio comunale n. 114 del 15 dicembre 2003, esecutiva il 29 dicembre 2003, è stato adottato il Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa privata in Zona H2 per attrezzature commerciali di interesse comprensoriale e comunale posta tra Viale Aquileia e Via Prasecco e del relativo schema di convenzione.

Ai sensi dell'articolo 45 della legge regionale 52/1991 la deliberazione di adozione, divenuta esecutiva, con i relativi elaborati, viene depositata presso la Segreteria comunale per la durata di trenta giorni effettivi, dal 19 gennaio 2004 al 27 febbraio 2004 compresi, affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi, durante le ore di apertura al pubblico degli uffici comunali.

Del deposito viene dato avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione nonché mediante pubblicazione all'Albo comunale, inserzione sul quotidiano locale «Il Messaggero Veneto» ed affissione di manifesti nei luoghi di pubblica frequenza.

Entro il periodo di deposito, e pertanto entro il 27 febbraio 2004, chiunque può presentare al Comune osservazioni e/o opposizioni nei modi previsti dalla legge.

Pordenone, 14 gennaio 2004

IL DIRETTORE DEL SETTORE VI:
arch. Antonio Zofrea

COMUNE DI SAN DANIELE DEL FRIULI
(Udine)

Avviso di deposito degli atti costituenti la variante n. 3 al P.R.P.C. di iniziativa pubblica denominato «Piano unitario sottozone D2 di Sottoviotta».

IL SINDACO

ai sensi e per gli effetti dell'articolo 45.2 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 e successive modificazioni ed integrazioni,

RENDE NOTO

che con deliberazione consiliare n. 74 del 17 dicembre 2003, esecutiva ai sensi di legge, è stata adottata la variante n. 3 al P.R.P.C. di iniziativa pubblica denominato «Piano unitario sottozone D2 di Sottoviotta», e che gli atti costituenti la stessa sono depositati nella Segreteria di questo Comune a libera disposizione di chiunque desideri prenderne visione, durante le ore d'ufficio, per 30 giorni interi e consecutivi, escluso i festivi, dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione,

INFORMA

che entro il periodo di deposito chiunque può presentare al Comune osservazioni alla variante di cui sopra.

San Daniele del Friuli, lì 12 gennaio 2004

IL SINDACO:
prof. Paolo Menis

DIREZIONE REGIONALE DELL'AMBIENTE E DEI LAVORI PUBBLICI
Direzione provinciale dei lavori pubblici
UDINE

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 21, comma 5, legge regionale 3 luglio 2002, n. 16. Provvedimenti di concessione di derivazione d'acqua a ditte varie.

Con decreti:

- SS.TT/1463/IPD/UD/1498 emesso il 26 novembre 2003, è concessa alla ditta Telecom Italia S.p.A. la variante alla concessione di cui al decreto n. 208/IPD/UD-1498 di data 27 maggio 1986, al fine di continuare a derivare con le invariate modalità di emungimento, acqua per uso potabile ed igienico sanitario.
- SS.TT/1464/IPD/UD/2957 emesso il 26 novembre 2003, è concessa alla ditta Radici Film S.p.A. la variante alla derivazione già assentita con decreto AMB/469/IPD/UD-961 di data 9 giugno 1999 al fine di

derivare con le invariate modalità di emungimento, una quantità massima annua di mc. 405.237 d'acqua per gli usi industriali.

- SS.TT/1498/IPD/UD/3175 emesso il 4 dicembre 2003, è concesso fino a tutto il 3 luglio 2018, alla ditta Listuzzi Giacomo, il diritto a derivare l'acqua dal sottosuolo, in Comune di Trivignano Udinese al foglio n. 15 mappale n. 145 in località Dogana Vecchia, nella quantità moduli 0,36, per uso irriguo.

- SS.TT/1497/IPD/UD/3566 emesso il 4 dicembre 2003, è concesso fino a tutto il 31 maggio 2028, alla ditta F.lli Iaconcig di Iaconcig Giuseppe & Oreste S.n.c., il diritto a derivare acqua dalla sorgente Grubies, in Comune di Torreano al foglio n. 24, mappale n. 4, nella quantità di moduli 0,07, per uso industriale.

- SS.TT/1496/IPD/UD/3584 emesso il 4 dicembre 2003, è concesso fino a tutto il 21 luglio 2023, al CAFC S.p.A., il diritto a derivare l'acqua dal sottosuolo, in Comune di Tavagnacco al foglio n. 21 mappale n. 132 e al medesimo foglio, a confine tra i mappali n. 63 e 64, la quantità media di moduli 0,17 per uso potabile, limitatamente al periodo dell'anno compreso tra il mese di giugno e quello di settembre.

- SS.TT/1495/IPD/UD/3053 emesso il 4 dicembre 2003, è concesso fino a tutto il 30 giugno 2012, alla Fil Man Made Group S.r.l., il diritto a derivare l'acqua dal sottosuolo, in Comune di S. Giorgio di Nogaro al foglio n. 16 mappale n. 106, nella quantità di moduli 0,02 per uso igienico-sanitario, dal pozzo n. 1 e nella quantità di moduli 0,05 per uso antincendio e condizionamento, dal pozzo n. 2, per una portata complessiva di moduli 0,07.

- SS.TT/1494/IDP/UD/3622 emesso il 4 dicembre 2003, è concesso fino a tutto il 2 settembre 2028, alla Ditta Governo Claudio Vittorio e Battistella Maria Carmela, il diritto a derivare acqua dalla falda sotterranea in Comune di Varmo, al foglio n. 6 mappale n. 29, nella quantità di moduli 0,40 d'acqua, ad uso irriguo.

- SS.TT/1493/IPD/UD/3176 emesso il 4 dicembre 2003, è concesso fino a tutto il 12 dicembre 2021, alla ditta Ganis Nives di Talmassons, il diritto a derivare acqua dalla falda sotterranea nel Comune di Rivignano, al foglio n. 5 mappale n. 10, nella quantità di moduli 0,20 d'acqua, ad uso irriguo.

- SS.TT/1492/IPD/UD/3226 emesso il 4 dicembre 2003, è concesso fino al 20 settembre 2021, all'Azienda Agricola Bugitti Pietro il diritto a derivare l'acqua dal sottosuolo, in Comune di Remanzacco al foglio n. 12 mappale n. 263, nella quantità di moduli 0,10, per uso irriguo.

- SS.TT/1465/IPD/UD/3662 emesso il 26 novembre 2003, è concesso fino a tutto il 25 novembre 2006, al Comune di Torreano il diritto a derivare acqua di sorgente in località «Gemila» nel Comune stesso, nella quantità di moduli 0,0181, a servizio del cimitero di Masarolis.

- SS.TT/1425/IPD/UD/3405 emesso il 24 novembre 2003, è concesso fino a tutto il 28 febbraio 2029, al Comune di Treppo Grande, il diritto a derivare acqua dalla falda sotterranea, al foglio n. 5 mappale n. 1406 del Comune stesso, nella quantità di moduli 0,07 d'acqua, per irrigazione del tappeto erboso e delle aree verdi circostanti nell'ambito del polisportivo comunale.

- SS.TT/1436/IPD/UD/3906 emesso il 24 novembre 2003, è concesso fino a tutto il 23 novembre 2018, alla ditta Turco Ivan e Pitton Rosa il diritto a derivare acqua sotterranea nel Comune di Porpetto, nella quantità di moduli 0,50, per uso irriguo.

- SS.TT/1437/IPD/UD/3128 emesso il 24 novembre 2003, è concesso fino a tutto il 23 novembre 2008, alla ditta Comis Claudio il diritto a derivare acqua dalla falda sotterranea nel Comune di Cividale del Friuli al foglio n. 34 mappale n. 107, nella quantità di moduli 0,04 d'acqua, per uso irriguo.

- SS.TT/1434/IPD/UD/3144 emesso il 24 novembre 2003, è concesso fino a tutto il 20 dicembre 2019, alla ditta Loner Carlo e Loner Pietro il diritto a derivare acqua dalla falda sotterranea nel Comune di Bicinicco, al foglio n. 12 mappale n. 117 e foglio 13 mappale n. 13, nella quantità di complessivi moduli 0,20 d'acqua, per uso irriguo.

- SS.TT/1432/IPD/UD/3265 emesso il 24 novembre 2003, è concesso fino a tutto il 30 giugno 2026, all'Azienda Agricola Dell'Emme s.s. il diritto a derivare l'acqua dal sottosuolo, in Comune di Pavia di Udine al foglio n. 32 mappale n. 234, nella quantità di moduli 0,12, per uso zootecnico ed irriguo.

- SS.TT/1433/IPD/UD/3094 emesso il 24 novembre 2003, è concesso fino a tutto il 23 novembre 2006, alla ditta Como S.r.l. il diritto a derivare acqua sotterranea nel Comune di S. Giovanni al Natisone, nella quantità di moduli 0,05 pari a 5 litri/secondo per uso igienico-sanitario, antincendio.

- SS.TT/1435/IPD/UD/2648 emesso il 24 novembre 2003, è concesso fino a tutto il 31 marzo 2018, alla ditta «Costantini Pietro S.a.s. di Costantini Pierpaolo & C.» il diritto a derivare l'acqua dal sottosuolo, in Comune di S. Vito al Torre al foglio n. 1 particella n. 79/5, nella quantità di moduli 0,025, per uso antincendio.
- SS.TT/1430/IPD/UD/4376 emesso il 24 novembre 2003, è concesso fino a tutto il 23 novembre 2018, alla Impresa Portuale Portonogaro il diritto a derivare l'acqua dalla falda sotterranea, in Comune di Carlino al foglio n. 18 mappale n. 63, nella quantità di moduli 0,015, per uso potabile, igienico-sanitario, antincendio.
- SS.TT/1429/IPD/UD/4301 emesso il 24 novembre 2003, è concesso fino a tutto il 28 febbraio 2016, alla ditta Zia Franco il diritto a derivare acqua sotterranea nel Comune di S. Giorgio di Nogaro, nella quantità di moduli 0,05, per uso igienico-sanitario, antincendio.
- SS.TT/1426/IPD/UD/3529 emesso il 24.11.2003, è concesso fino a tutto il 9 luglio 2011, all'Ente tutela pesca del Friuli Venezia Giulia il diritto a derivare acqua di risorgiva in località Masareit nella frazione di Somplago del Comune di Cavazzo Carnico, nella quantità di moduli 0,16, per uso ittiogenico.
- SS.TT/1431/IPD/UD/3351 emesso il 24 novembre 2003, è concesso fino a tutto il 9 luglio 2020, alla ditta Marcolin Luigino, Stocco Carla, Marcolin Claudio, Chialchia Luigia, il diritto a derivare acqua dalla falda sotterranea nel Comune di Gonars, al foglio n. 16 mappale n. 149, nella quantità di moduli 0,25 d'acqua, ad uso irriguo.
- SS.TT/1427/IPD/UD/3789 emesso il 24 novembre 2003, è concesso fino a tutto il 23 novembre 2018, alla Ditta D'Orlando Maria, il diritto a derivare acqua dalla falda sotterranea nel Comune di Amaro, al foglio n. 35 mappale n. 139, nella quantità di moduli 0,035 d'acqua, ad uso potabile ed igienico sanitario;
- SS.TT/IPD/1428/UD/3100 emesso il 24 novembre 2003, è concesso fino a tutto il 2 dicembre 2019, alla ditta Ciprian Regina il diritto a derivare acqua dalla falda sotterranea nel Comune di Martignacco, al foglio n. 3 mappale n. 72, nella quantità di moduli 0,05 d'acqua, per uso irriguo.

Udine, 16 dicembre 2003

IL DIRETTORE:
dott. ing. Diego De Caneva

(pubblicazione a pagamento dei richiedenti)

PROVINCIA DI GORIZIA

Direzione territorio e ambiente

Decreto dirigenziale 30 dicembre 2003, n. 29729. (Estratto). Proroga dell'autorizzazione alla ditta Costruzioni Isonzo S.n.c. di Gradisca d'Isonzo.

IL DIRIGENTE

(omissis)

DECRETA

La proroga dell'autorizzazione di cui ai decreto provinciale prot. 25963/99 del 22 dicembre 1999, emesso nei confronti della ditta Costruzioni Isonzo S.n.c., con sede a Gradisca d'Isonzo, Piazza Marconi n. 7, sino alla data di definizione del procedimento di approvazione del piano di adeguamento al decreto legislativo 36/2003 della discarica di 2ª categoria tipo A sita in località Soleschiano - San Zanut in Comune di San Pier d'Isonzo.

IL DIRIGENTE:
ing. Flavio Gabrielcig

AZIENDA OSPEDALIERA «OSPEDALI RIUNITI» DI TRIESTE

Ospedale di rilievo nazionale e di alta specializzazione

TRIESTE

Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 3 posti di collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario di laboratorio biomedico - cat. D.

Si pubblica, ai sensi dell'articolo 18, comma 6 del D.P.R. 220/2001 la graduatoria relativa al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato, di n. 3 posti di collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario di laboratorio biomedico - cat. D, ai sensi del D.P.R. 220/2001, approvata con deliberazione n. 931 del 10 dicembre 2003:

Posizione	Cognome	Nome	Titoli	Prova Scritta	Pratica	Orale	Totale
1	CORMONES	Tanimara	8,770	26,000	19,000	20,000	73,770
2	N'GUIA	Adon Ambroise	12,592	25,000	16,000	20,000	73,592
3	RACCANELLI	Anna	4,986	29,000	19,000	20,000	72,986
4	VARIOLA	Francesca	5,163	28,000	19,000	20,000	72,163
5	FALANGA	Giovanna	0,648	26,000	19,000	20,000	65,648
6	PEROSSA	Manuel	0,569	26,000	19,000	20,000	65,569
7	BRADAMANTE	Alessandro	0,800	26,000	19,000	19,000	64,800
8	COPETTI	Serena	1,136	26,000	17,000	20,000	64,136
9	BOGONI	Samanta	1,820	25,000	17,000	20,000	63,820
10	BENSI	Fabiana	0,325	29,000	18,000	15,000	62,325
11	TOMASI	Sara	0,006	25,000	16,000	20,000	61,006
12	LUCCI	Emanuela	2,919	21,000	17,000	20,000	60,919
13	BERTAGNIN	Elisa	0,000	21,000	19,000	20,000	60,000
14	CIMOLINO	Federica	0,006	24,000	16,000	19,000	59,006
15	SDRIGOTTI	Cinzia	0,824	22,000	16,000	20,000	58,824
16	COLMO	Luisella	0,000	25,000	14,000	19,000	58,000
17	BERTON	Michele	3,708	24,000	15,000	15,000	57,708
18	PLACEREANI	Susy	0,286	22,000	14,000	20,000	56,286
19	FURLANI	Dorella	0,931	21,000	14,000	20,000	55,931
20	RIGONAT	Valentina	0,449	21,000	14,000	14,000	49,449

Trieste, 11 dicembre 2003

IL RESPONSABILE DELL'U.O. CONCORSI,
SELEZIONI, ASSUNZIONE E MOBILITÀ:
Gianfranco Foschi

Sorteggio Commissione esaminatrice di concorsi diversi.

In data 1 marzo 2004 alle ore 11.30, nella sede amministrativa dell'Azienda Ospedaliera «Ospedali Riuniti» - Ufficio concorsi - stanza n. 526, sita al V piano di via del Farneto n. 3 - Trieste, la Commissione appositamente nominata procederà al sorteggio dei componenti della Commissione esaminatrice dei seguenti concorsi pubblici, per titoli ed esami a:

- n. 2 posti di dirigente medico in disciplina «Anestesia e rianimazione»;
- n. 1 posto di dirigente medico in disciplina «Malattie infettive»;
- n. 6 posti di dirigente medico in disciplina «Cardiologia»;
- n. 1 posto di dirigente medico in disciplina «Cardiochirurgia»;
- n. 1 posto di dirigente medico in disciplina «Medicina fisica e riabilitazione»;
- n. 1 posto di dirigente medico in disciplina «Ortopedia e traumatologia»;
- n. 1 posto di dirigente farmacista in disciplina «Farmacia ospedaliera».

Trieste, 14 gennaio 2004

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA S.C.
POLITICHE DEL PERSONALE:
dott. Carlo Antonio Gobbato

AZIENDA OSPEDALIERA
«SANTA MARIA DEGLI ANGELI»
PORDENONE

Esito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario di radiologia medica - categoria D.

In attuazione alla determinazione n. 665 del 25 novembre 2003, a norma dell'articolo 18, comma 6, del D.P.R. 220/2001, si riporta l'esito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario di radiologia medica - categoria D:

– Danelon Barbara punti 61/100

d'ordine del Direttore generale
IL RESPONSABILE S.C. POLITICHE DEL PERSONALE:
Mario Fogolin

Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti di dirigente medico di radiodiagnostica.

In attuazione alla determinazione n. 761 in data 30 dicembre 2003, a norma dell'articolo 18, comma 6 del DPR 483/1997, si riporta la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti di dirigente medico di radiodiagnostica:

1) Rositani Pasquale punti 73,700/100

2) Facca Donatella punti 71,900/100

d'ordine del Direttore generale
IL RESPONSABILE S.C. POLITICHE DEL PERSONALE:
Mario Fogolin

Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico di neurologia.

In attuazione alla determinazione n. 769 del 31 dicembre 2003, a norma dell'articolo 18, comma 6, del D.P.R. 483/1997, si riporta la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico di neurologia:

1) Cruciatti Barbara punti 78,300/100

2) Minisci Cristia punti 77,500/100

3) Ros Silvia punti 72,043/100

4) Verriello Lorenzo punti 69,923/100

5) Gioulis Manuela punti 64,000/100

d'ordine del Direttore generale
IL RESPONSABILE S.C. POLITICHE DEL PERSONALE:
Mario Fogolin

Graduatoria dei concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico di direzione medica di presidio ospedaliero.

In attuazione alla determinazione n. 692 in data 9 dicembre 2003, a norma dell'articolo 18, comma 6, del D.P.R. 483/1997, si riporta la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico di direzione medica di presidio ospedaliero:

1) Trua Nelso punti 73,450/100

2) Raciti Ida Maria punti 70,210/100

d'ordine del Direttore generale
IL RESPONSABILE S.C. POLITICHE DEL PERSONALE:
Mario Fogolin

AZIENDA OSPEDALIERA
«SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA»
UDINE

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di dirigente medico di radiodiagnostica.

In attuazione al decreto 30 dicembre 2003, n. 1325-52221, è bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato del seguente posto:

- ruolo sanitario;
- profilo professionale: medici;
- area della medicina diagnostica e dei servizi;
- posizione funzionale: dirigente medico;
- disciplina: radiodiagnostica;
- posti: n. 1.

All'assunzione nel posto si provvederà in conformità alle norme ed alle disposizioni in vigore in materia.
Il concorso è disciplinato dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, dal decreto legislativo 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni, dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché dalla legge 10 aprile 1991, n. 125.

Le disposizioni per l'ammissione al concorso e le modalità di espletamento dello stesso sono stabilite dal D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, pubblicato sul supplemento n. 8/L alla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'amministrazione garantisce ai sensi della normativa vigente parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed al trattamento sul lavoro (articolo 7 - 1º comma - decreto legislativo n. 165/2001).

Si applicano, inoltre, le disposizioni in materia di cui alla legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quelle contenute sull'argomento nelle circolari ministeriali applicative.

Si applica in materia di trattamento dei dati personali, la legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Sono di seguito riportati:

- nella prima parte: i requisiti specifici di ammissione e le prove di esame per il posto a concorso;
- nella successiva normativa generale: i requisiti generali di ammissione e le modalità di espletamento del concorso.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE E PROVE D'ESAME

Requisiti specifici di ammissione:

a) laurea in medicina e chirurgia;

b) abilitazione all'esercizio della professione medico chirurgica;

c) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in disciplina equipollente;

d) iscrizione all'Albo dell'ordine dei medici-chirurghi, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando.

Le discipline equipollenti sono quelle di cui alla normativa regolamentare concernente i requisiti di accesso all'ex 2º livello dirigenziale del personale del Servizio sanitario nazionale. Le discipline affini sono individuate con provvedimento ministeriale (D.M. 30 gennaio 1998 e D.M. 31 gennaio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni).

Prove di esame:

a) *prova scritta:* relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerente alla disciplina stessa;

b) *prova pratica:* su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso.
La prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto;

c) *prova orale:* sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

NORMATIVA GENERALE DEI CONCORSI

1 - Conferimento dei posti ed utilizzazione della graduatoria

La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza a parità di punti, delle preferenze previste dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni e integrazioni.

Il Direttore generale, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, li approva.

Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni e integrazioni.

La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del concorso, è approvata con provvedimento del direttore generale, ed è immediatamente efficace.

La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione e salvo modifiche, rimane efficace per un biennio dalla data della pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.

2 - Requisiti generali di ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei requisiti generali:

a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea;

b) idoneità fisica all'impiego:

   1) l'accertamento della idoneità fisica all'impiego - con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette - è effettuato a cura dell'Azienda ospedaliera, prima dell'ammissione in servizio;

   2) il personale dipendente da pubbliche Amministrazioni ed il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli articoli 25 e 26, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, è dispensato dalla visita medica;

c) titolo di studio per l'accesso al posto messo a concorso;

d) iscrizione all'albo professionale per l'esercizio professionale. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.

Non possono accedere all'impiego coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

3 - Domanda di ammissione

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice secondo l'allegato schema, deve essere rivolta al Direttore generale dell'Azienda ospedaliera «Santa Maria della Misericordia» di Udine e presentata o spedita nei modi e nei termini previsti al successivo punto 6.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità:

a) il cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;

b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente; ovvero i requisiti sostitutivi di cui all'articolo 11 del D.P.R. 761/1979. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono dichiarare, altresì, di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi di mancato godimento e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C. 7 febbraio 1994, n. 174);

c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate;

e) il titolo di studio posseduto e i requisiti specifici di ammissione richiesti per il concorso;

f) per i maschi, la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

h) il domicilio presso il quale deve esser loro data, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui alla lettera a);

i) il consenso al trattamento dei dati personali (legge n. 675/1996) per uso amministrativo con l'eventuale indicazione di dati che non ritenga doversi pubblicizzare.

Ai fini della legge n. 675/1996 s'informa che questa Azienda si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato; tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali al concorso ed alla eventuale stipula e gestione del contratto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Si rende nel contempo noto che, nell'eventualità di non espresso consenso all'uso dei dati nel testo della domanda, l'Amministrazione ritiene l'istanza quale silenzioso assenso ai fini di cui al precedente alinea ed a quanto contenuto al punto 16 del presente bando.

I candidati portatori di handicap dovranno specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.

A tal fine, gli stessi, dovranno produrre apposita certificazione medica che specifichi:

- i sussidi necessari in relazione al tipo di handicap;
- i tempi aggiuntivi necessari.

Le mancate dichiarazioni relativamente alle lettere d) e g) verranno considerate come il non aver riportato condanne penali e il non aver precedenti penali in corso ed il non aver prestato servizio presso pubbliche Amministrazioni.

La omessa indicazione nella domanda anche di un solo requisito richiesto per l'ammissione determina l'esclusione dal concorso, a meno che lo stesso non risulti esplicito da un documento probatorio allegato.

La domanda dovrà essere datata e firmata in forma autografa dal candidato. Non verranno prese in considerazione le domande non firmate dal candidato.

Chi ha titolo a riserva di posti deve dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia in possesso, allegando alla domanda stessa i relativi documenti probatori.

Tutte le agevolazioni relative all'autocertificazione verranno applicate purché correttamente espresse.

4 - Documentazione da allegare alla domanda

I concorrenti dovranno produrre in allegato alla domanda:

- originale della quietanza o ricevuta di versamento della tassa di concorso di euro 3,87, in nessun caso rimborsabile, (rif. punto 5);
- certificato attestante l'iscrizione all'Albo dell'ordine dei medici, rilasciato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quello di scadenza del bando. Per quanto attiene a tale certificazione il candidato può avvalersi di quanto previsto dall'articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000;
- fotocopia non autenticata ed in carta semplice di un documento di identità personale, valido.

Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formulazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale, datato e firmato.

In tale curriculum vanno indicate le attività professionali e di studio (che devono essere formalmente documentate), non riferibili a titoli già valutati nelle altre categorie, idonee ad evidenziare, ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici. Vanno indicate, altresì, le attività di partecipazione a congressi, convegni o seminari che abbiano finalità di formazione e di aggiornamento professionale e di avanzamento di ricerca scientifica. La partecipazione è valutata tenendo conto dei criteri stabiliti in materia dal regolamento sull'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale. Sono valutate, altresì, l'idoneità nazionale nella disciplina pre-

vista dal pregresso ordinamento e l'attestato di formazione manageriale disciplinato dal predetto regolamento. Non sono valutate le idoneità conseguite in precedenti concorsi.

Nella certificazione, o sulla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, relativa ai servizi presso le Aziende per i servizi sanitari o presso le Aziende ospedaliere deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 46 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio. Devono, inoltre, essere indicati l'Azienda presso cui si è prestato o si presta servizio, le qualifiche ricoperte, le discipline, le date iniziali e finali dei relativi periodi di attività e la tipologia del rapporto di lavoro (tempo determinato/indeterminato). Non saranno valutate le dichiarazioni non complete o imprecise. In caso di produzione di certificati originali saranno valutati esclusivamente i servizi le cui attestazioni siano rilasciate dal legale rappresentante dell'Ente presso cui gli stessi sono prestati, o dal funzionario delegato.

Il curriculum formativo e professionale, qualora non formalmente documentato, ha unicamente uno scopo informativo e, pertanto, non attribuisce alcun punteggio, né costituisce autocertificazione.

Per la valutazione dei titoli si applicano i criteri previsti dal D.P.R. n. 483/1997, agli articoli 11 - 20 - 21 - 22 - 23 ed in particolare all'articolo 27:

1. La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
   a) 20 punti per i titoli;
   b) 80 punti per le prove d'esame.

2. I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:
   a) 30 punti per la prova scritta;
   b) 30 punti per la prova pratica;
   c) 20 punti per la prova orale.

3. I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
   a) titoli di carriera: 10;
   b) titoli accademici e di studio: 3;
   c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3;
   d) curriculum formativo e professionale: 4.

4. Titoli di carriera:
   a) servizi di ruolo prestati presso le unità sanitarie locali o le aziende ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli articoli 22 e 23:
      1) servizio nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, nella disciplina, punti 1,00 per anno;
      2) servizio in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso, punti 0,50 per anno;
      3) servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti rispettivamente del 25 e del 50 per cento;
      4) servizio prestato a tempo pieno da valutare con i punteggi di cui sopra aumentati del 20 per cento;
   b) servizio di ruolo quale medico presso pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi ordinamenti, punti 0,50 per anno.

5. Titoli accademici e di studio:
   a) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, punti 1,00;

b) specializzazione in una disciplina affine, punti 0,50;

c) specializzazione in altra disciplina, punti 0,25;

d) altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;

e) altre lauree, oltre quella richiesta per l'ammissione al concorso comprese tra quelle previste per l'appartenenza al ruolo sanitario, punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.

6. Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.

Ad integrazione di quanto previsto in merito al punto 7 del D.P.R. n. 483/1997, si precisa quanto segue:

- la specializzazione conseguita ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, anche se fatta valere come requisito di ammissione, è valutata con i punteggi di cui al combinato disposto dell'articolo 27 del D.P.R. n. 483/97 e dell'articolo 53 della legge n. 289/02 (finanziaria 2003), tenuti presenti i contenuti di cui alla nota n. DPS-II/4.80/831 del 2 ottobre 2003 del Ministero della salute.
  Nell'attestato deve essere indicata anche la durata legale del corso.

Per la valutazione di attività prestate in base a rapporti convenzionali (articolo 21, D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483) i relativi certificati di servizio devono riportare oltre che l'indicazione dell'attività svolta e della durata, l'indicazione dell'orario di attività settimanale.

Per la valutazione dei servizi resi con rapporto continuativo presso le Case di cura convenzionate (articolo 22, D.P.R. 10 dicembre 997, n. 483) anche quest'ultima caratteristica deve risultare contenuta nella certificazione.

I candidati che hanno espletato gli obblighi militari di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze armate e nell'Arma dei carabinieri, possono allegare copia autenticata del foglio matricolare e dello stato di servizio ai fini della valutazione dello stesso ai sensi dell'articolo 22 della legge 24 dicembre 1986, n. 958 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso noto agli interessati prima dell'effettuazione della prova orale.

Ai sensi di legge non sono soggetti all'imposta di bollo la domanda ed i relativi documenti di partecipazione.

I titoli devono essere prodotti in originale o in copia autenticata ai sensi di legge.

Il candidato può comprovare il possesso dei titoli facoltativi e obbligatori richiesti per l'ammissione al concorso con dichiarazioni sostitutive da produrre contestualmente alla domanda di partecipazione. Tali dichiarazioni, per le quali non è richiesta autentica di firma, possono essere rese per stati, qualità personali e fatti (allegato n. 2) ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000.

Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, possono essere rese per stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato (allegato n. 3) e ciò ai sensi dell'articolo 47 del cennato D.P.R.

Ove il candidato alleghi documenti e titoli alla domanda essi devono essere prodotti in originale o in copia autenticata nei modi di legge, ovvero in copia accompagnata da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale l'interessato ne attesti la conformità all'originale.

Tale dichiarazione di conformità può essere estesa anche alle pubblicazioni. La sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive presentate contestualmente alla domanda o richiamate dalla stessa non deve essere autenticata se tali dichiarazioni sono presentate o inviate unitamente a fotocopia di un documento di riconoscimento.

Tutte le agevolazioni relative all'autocertificazione verranno applicate purché correttamente espresse e redatte in forma esaustiva in tutte le componenti.

Ambedue le dichiarazioni sostitutive devono contenere la clausola specifica che il candidato è consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000.

Per coloro che effettuano autocertificazioni viene sottolineato che:

- chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000);
- l'Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese (articolo 71) con le modalità di cui all'articolo 43 (accertamento d'ufficio);
- qualora dal controllo effettuato dall'Amministrazione emerga la non veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato dall'Amministrazione stessa sulla base delle dichiarazioni non veritiere (articolo 75).

Particolare attenzione dovrà esercitare il candidato nel verificare che nell'attestato di conseguimento della specializzazione nella disciplina risulti formalmente certificato che la stessa è stata conseguita ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257 e che sia specificata la durata legale del corso.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.

Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta libera, un elenco firmato dei documenti e dei titoli presentati.

Per l'applicazione del diritto alle preferenze, nell'eventualità di parità di punteggio, previste dalle vigenti disposizioni (D.P.R. n. 487 del 9 maggio 1994 e successive modificazioni e integrazioni), devono essere allegati alla domanda i relativi documenti probatori.

5 - Modalità per il versamento della tassa di concorso

(nello spazio riservato alla causale deve essere sempre citato nel dettaglio il concorso a cui il versamento si riferisce):

- versamento sul conto corrente postale n. 12408332, intestato all'Azienda ospedaliera «Santa Maria della Misericordia» di Udine - Piazzale Santa Maria della Misericordia, n. 11 - Udine.

6 - Modalità e termini per la presentazione delle domande

La domanda e la documentazione ad essa allegata:

- devono essere inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale al seguente indirizzo: Direttore generale dell'Azienda ospedaliera «Santa Maria della Misericordia» - Piazzale Santa Maria della Misericordia, n. 11 - 33100 Udine;

ovvero

- devono essere presentate (sempre intestate al Direttore generale dell'Azienda ospedaliera «Santa Maria della Misericordia») direttamente all'Ufficio protocollo generale - Piazzale Santa Maria della Misericordia, n. 11 di Udine, nelle ore di ufficio (lunedì, mercoledì e giovedì h. 8.30/12.30 - 14.15/15.45, martedì e venerdì h. 8.45/13.45).

All'atto della presentazione della domanda, sarà rilasciata apposita ricevuta.

È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del bando, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile purché spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (la busta deve portare stampigliata tale dicitura) entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni qualora essi dipendano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte dell'aspirante, ovvero per la mancata o tardiva informazione circa eventuali mutamenti di recapito. Non saranno del pari imputabili all'Amministrazione eventuali disguidi postali o telegrafici.

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; la eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.

7 - Esclusione dal concorso

L'esclusione dal concorso è deliberata con provvedimento motivato dal Direttore generale dell'Azienda ospedaliera, da notificarsi entro trenta giorni dalla data di esecutività della relativa decisione.

8 - Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice è nominata dal competente organo nei modi e nei termini stabiliti dall'articolo 5 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483.

9 - Convocazione dei candidati

Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami», non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove medesime, ovvero, in caso di numero esiguo di candidati, sarà comunicato agli stessi, con raccomandata con avviso di ricevimento, non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove.

Le prove del concorso, sia scritte che pratiche e orali, non possono aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alle prove pratica e orale sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato nelle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

La prova orale si svolgerà in un'aula aperta al pubblico.

Qualora la Commissione esaminatrice stabilisca di non poter procedere nel giorno stesso alla effettuazione delle prove successive, la data delle medesime sarà comunicata ai candidati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno venti giorni prima della data fissata per l'espletamento delle stesse.

Il superamento di ciascuna delle previste prova scritta e pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 14/20.

La valutazione è effettuata con il rispetto di quanto previsto dall'articolo 9, comma 3 del D.P.R. n. 483/1997.

Per essere ammessi a sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi muniti di documento personale di identità, valido.

10 - Formazione della graduatoria, approvazione e dichiarazione del vincitore

La Commissione esaminatrice, al termine delle prove d'esame, formula la graduatoria di merito dei candidati, tenendo presente le precedenze e le preferenze ai sensi della vigente normativa in materia.

La graduatoria sarà poi trasmessa al direttore generale dell'Azienda ospedaliera il quale, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, la approva e procede, con proprio decreto, alla dichiarazione del vincitore.

La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

11 - Adempimenti del vincitore

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati dall'Azienda ospedaliera, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a presentare, nel termine di giorni 30 dalla data di comunicazione, a pena di decadenza nei diritti conseguenti alla partecipazione allo stesso:

a) i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso;

b) altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, precedenza e preferenza a parità di valutazione.

I candidati possono avvalersi dell'istituto dell'autocertificazione, ai sensi della vigente normativa in materia.

Inoltre, ai sensi del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per l'area della dirigenza medica e veterinaria e successive integrazioni, la stipulazione del contratto di lavoro individuale per l'ammissione in servizio sarà subordinata alla presentazione, nei termini prescritti, di tutta la certificazione richiesta anche dal contratto in parola, oltre che alla verifica degli accertamenti sanitari.

La documentazione allegata alla domanda non potrà essere restituita se non trascorsi almeno quattro mesi dopo l'approvazione della delibera di esito del procedimento.

Trascorso tale termine, la documentazione verrà restituita solo su richiesta scritta del concorrente.

I documenti verranno consegnati unicamente al concorrente stesso o a persona da lui delegata per iscritto.

I documenti, su richiesta scritta del concorrente, potranno essere restituiti anche per vie postali, mediante raccomandata a.r., con spese di spedizione contrassegno a carico del concorrente stesso.

12 - Costituzione del rapporto di lavoro

Il rapporto di lavoro è costituito e regolato da contratti individuali, secondo le disposizioni di legge, le normative comunitarie e il Contratto collettivo nazionale di lavoro per l'area della dirigenza medica e veterinaria.

Il candidato s'impegna ad adempiere alle mansioni di dirigente medico (ex 1º livello) con rapporto esclusivo così come indicate dall'articolo 15-quater - del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ed in conformità di ogni altra disposizione normativa, regolamentare ed aziendale attinente le mansioni stesse.

Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono comunque indicati:

a) tipologia del rapporto;

b) data di inizio del rapporto di lavoro;

c) qualifica di assunzione, ruolo di appartenenza, professione e disciplina di appartenenza nonché relativo trattamento economico;

d) durata del periodo di prova;

e) sede di prima destinazione.

Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso. È, in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura concorsuale che ne costituisce il presupposto. Sono fatti salvi gli effetti economici derivanti dal rapporto di lavoro prestato fino al momento della risoluzione.

L'Azienda, prima di procedere all'assunzione, mediante il contratto individuale, invita l'interessato a presentare la documentazione prescritta dalla normativa vigente e dal bando di concorso, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni. Nello stesso termine l'interessato, sotto la sua responsabilità, deve dichiarare, salvo quanto previsto dall'articolo 15, comma 9, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'articolo 58 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive norme in materia. In caso contrario, unitamente ai documenti, deve essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per la nuova azienda, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 15, comma 11 ed articolo 17, comma 9.

Scaduto inutilmente il termine di cui al comma precedente, l'Azienda comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.

Per i candidati da assumere il contratto individuale di cui al comma 1 sostituisce i provvedimenti di nomina e ne produce i medesimi effetti.

13 - Decadenza dalla nomina

Decade dall'impiego chi abbia conseguito la nomina mediante presentazione di documenti o autocertificazioni falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Il provvedimento di decadenza è adottato con decreto del competente organo.

14 - Periodo di prova

Il vincitore sarà assunto in prova per un periodo di sei mesi, ai sensi e con le modalità di cui al Contratto collettivo nazionale di lavoro per l'area della dirigenza medica e veterinaria.

15 - Proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, modificazione, sospensione o revoca del medesimo

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di modificare il numero dei posti messi a concorso, di sospendere o revocare il concorso stesso qualora, a suo giudizio, ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.

16 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Ufficio acquisizione risorse umane, per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata, anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle unità interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 13 della citata legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell'Ufficio acquisizione risorse umane, dell'Ufficio gestione giuridica del personale e dell'Ufficio trattamento economico, in relazione alle specifiche competenze.

17 - Norme di salvaguardia

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono, sempreché applicabili, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni ed integrazioni e nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni.

Informazioni

Per ulteriori informazioni e per ricevere copia del bando, indispensabile alla corretta presentazione della domanda, gli interessati potranno rivolgersi dalle ore 10 alle ore 13 di tutti i giorni feriali (sabato escluso) alla S.O.C. Gestione risorse umane - Ufficio acquisizione risorse umane - 1º piano (ufficio n. 16 - tel. 0432/554353 e 554354 - e-mail: ufficioconcorsi@aoud.fvg.it) - Piazzale Santa Maria della Misericordia, n. 11 - Udine, oppure consultare il sito INTERNET www.ospedaleudine.it.

IL RESPONSABILE DELLA S.O.C.
GESTIONE RISORSE UMANE:
Luciano Palumbo

Schema della domanda di ammissione da redigersi in carta semplice

Al Direttore generale dell'Azienda ospedaliera
«Santa Maria della Misericordia»
Piazzale Santa Maria della Misericordia, n. 11
33100 Udine

Il sottoscritt...(a) . . . .

CHIEDE

di essere ammess.. al concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. . . . post.. di . . . .,
bandito il . . . . n. . . . .

A tal fine, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere (articolo 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000),

DICHIARA:

- di essere nat... a . . . . il . . . . ;
- di essere in possesso del seguente codice fiscale: . . . . ;
- di risiedere a . . . . via . . . . , n. . . . . . . ;
- di essere in possesso della cittadinanza italiana . . . . (b);
- di non aver riportato condanne penali e di non aver precedenti penali in corso . . . .
. . . . (c);
- di essere iscritt... nelle liste elettorali del Comune di . . . . (d);
- di essere in possesso dei seguenti titoli di studio (diploma di laurea): . . . .
conseguito il . . . . presso (Università): . . . .
abilitazione all'esercizio della professione conseguito in data (o sessione) . . . .
presso (Università) . . . . (e);
- di essere altresì in possesso dei seguenti requisiti specifici di ammissione al concorso:
  - iscritto all'Albo professionale di . . . . ;
  - specializzazione nella disciplina di . . . .
conseguita il . . . . presso (Università): . . . .
. . . . (specificare se conseguita ai sensi del decreto legislativo n. 257/1991, durata legale del corso, anni . . . .) (f);
- di aver prestato servizio presso . . . .
dal . . . . al . . . . quale . . . . (g);
- di prestare attualmente servizio presso . . . .
dal . . . . quale . . . . (h);
- di aver prestato servizio militare quale . . . . (i);
- di essere dispost.. ad assumere servizio presso qualsiasi Presidio o servizio dell'Azienda ospedaliera «Santa Maria della Misericordia» di Udine - sedi di Udine e/o Cividale del Friuli;
- di avere diritto alla riserva di posti, ovvero di aver diritto alla precedenza o preferenza in caso di parità di punteggio per il seguente motivo: . . . . (l);
- di manifestare il proprio consenso, ai sensi degli articoli 10 e 11, legge 31 dicembre 1996, n. 675, al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali spontaneamente forniti, per le finalità e nei limiti di cui al bando concorsuale e subordinatamente al puntuale rispetto della vigente normativa, nella consapevolezza che il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione;
- di aver già precedentemente presentato domanda di partecipazione a pubblici concorsi per titoli ed esami indetti dall'Azienda ospedaliera «Santa Maria della Misericordia» di Udine (m);

– di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (n);

– di richiedere i seguenti benefici previsti dalla legge n. 104/1992 e successive modificazioni ed integrazioni . . . . ed a tal fine allega certificazione medica del medico di base o dell'organo preposto al rilascio, relativa all'handicap (o);

– che l'indirizzo - con l'impegno di comunicare ogni eventuale variazione - al quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente concorso è il seguente:

sig. . . . .

via/piazza . . . . n. . . . .

telefono n. . . . .

cap. n. . . . . Città . . . .

Tutti i documenti e i titoli presentati sono indicati nell'allegato elenco firmato e redatto in triplice copia, in carta semplice.

Data, ...

. . . .
(firma autografa leggibile, per esteso)

NOTE

a) cognome e nome: le coniugate devono indicare il cognome da nubile;

b) di essere in possesso del seguente requisito sostitutivo della cittadinanza italiana: . . . . ;

c) in caso contrario indicare le condanne riportate e/o i procedimenti penali in corso; la data di sentenza dell'autorità giudiziaria da indicare anche se è stata concessa aministia, perdono giudiziale, condono, indulto, non menzione etc.;

d) di non essere iscritt.. nelle liste elettorali per il seguente motivo . . . . ;

e) indicare - per tutti i titoli di studio ed i titoli professionali (abilitazioni, specializzazioni etc.) - il tipo, gli Istituti o Enti e le date di conseguimento;

f) ovvero indicare i requisiti alternativi . . . . ;

g) indicare per tutti i servizi resi o in corso di espletamento il periodo, le qualifiche (posizione funzionale) ricoperte, il settore di attività o presidio/disciplina di utilizzo e le cause di risoluzione dei rapporti d'impiego;

h) ovvero di non prestare attualmente alcun servizio;

i) (dichiarazione riservata ai candidati di sesso maschile)
di non aver prestato servizio militare per . . . . ;

l) allegare documentazione probatoria;

m) tale dichiarazione è indispensabile per permettere all'Ente la ricerca automatica dei dati riguardanti il concorrente (gestione computerizzata dei concorsi), in caso negativo non rilasciare alcuna dichiarazione;

n) tale dichiarazione deve essere sottoscritta unicamente dai cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione europea;

o) tale dichiarazione deve indicare l'handicap e gli ausili richiesti.

La domanda e la documentazione devono essere esclusivamente:

– inoltrate, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al Direttore generale dell'Azienda ospedaliera «Santa Maria della Misericordia» - Piazzale Santa Maria della Misericordia, n. 11 - 33100 Udine;

ovvero

– presentate all'Ufficio protocollo generale - Piazzale Santa Maria della Misericordia, n. 11 - Udine, nelle ore d'ufficio (lunedì, mercoledì e giovedì h. 8.30/12.30 - 14.15/15.45; martedì e venerdì h. 8.45/13.45).

Allegato n. 2)

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI
(articolo 46, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

(da rilasciarsi solo in caso di dichiarazioni non inserite nel testo della domanda di concorso)

...l... sottoscritt... . . . .

nat... a . . . . il . . . .

residente a . . . .

indirizzo . . . .

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000,

DICHIARA

di aver conseguito:

- i seguenti titoli di studio:
  - laurea: . . . .

    conseguita il . . . . presso . . . .
  - abilitazione all'esercizio professionale conseguita il . . . . presso . . . .
- le seguenti specializzazioni:

  . . . .

  conseguita il . . . . presso . . . .

  (specificare se conseguita ai sensi del decreto legislativo n. 257/1991, durata legale del corso, anni . . . .)

  . . . .

  conseguita il . . . . presso . . . .

  conseguita il . . . . presso . . . .
- di essere iscritto all'Albo dell'ordine dei medici-chirurghi

  della provincia di . . . . dal . . . .

  con il n. . . . . di posizione.

Dichiara di essere informato, secondo quanto previsto all'articolo 10 della legge 675/1996, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

. . . .
(luogo, data)

IL/LA DICHIARANTE (1):
. . . .

Visto: IL FUNZIONARIO:
. . . .

(1) Il dichiarante deve sottoscrivere la dichiarazione davanti al dipendente addetto a ricevere la documentazione, il quale, a sua volta, deve prenderne formalmente atto, ovvero, nel caso in cui non sia possibile presentarla, inviarla unitamente alla copia fotostatica non autenticata di documento valido di identità del dichiarante medesimo.

Allegato n. 3)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
(articolo 47, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

(da rilasciarsi solo in caso di dichiarazioni non inserite nel testo della domanda di concorso)

...l... sottoscritt... ....

nat... a .... il ....

residente a ....

indirizzo ....

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000.

DICHIARA

....

....

....

....

Dichiara di essere informato, secondo quanto previsto all'articolo 10 della legge 675/1996, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

....
(luogo, data)

IL/LA DICHIARANTE (1):
....

Visto: IL FUNZIONARIO:
....

(1) Il dichiarante deve sottoscrivere la dichiarazione davanti al dipendente addetto a ricevere la documentazione, il quale, a sua volta, deve prenderne formalmente atto, ovvero, nel caso in cui non sia possibile presentarla, inviarla unitamente alla copia fotostatica del documento di identità del dichiarante medesimo.

A titolo puramente esemplificativo si riportano alcune formule che possono essere trascritte nel facsimile di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà:

- la copia della seguente pubblicazione:

  . . . .
  (titolo)
  . . . .
  composta di n. . . . . fogli è conforme all'originale.

- la copia del seguente attestato di partecipazione a corso/congresso/etc.:

  . . . .
  (titolo)
  . . . .
  composta di n. . . . . fogli è conforme all'originale.

- la copia del seguente titolo o documento:

  . . . .
  composta di n. . . . . . fogli è conforme all'originale

- di aver prestato e/o di prestare servizio quale . . . .
  (qualifica)
  presso . . . .
  (Azienda o Ente)
  dal . . . . al . . . .
  in qualità di dipendente dell. . . stess. . .

Articolo 46 (ex D.P.R. n. 445/2000)

Dichiarazioni sostitutive di certificazioni

1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:

a) data e il luogo di nascita;

b) residenza;

c) cittadinanza;

d) godimento dei diritti civili e politici;

e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;

f) stato di famiglia;

g) esistenza in vita;

h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;

i) iscrizione in Albi, registri o elenchi tenuti da Pubbliche amministrazioni;

l) appartenenza a ordini professionali;

m) titolo di studio, esami sostenuti;

n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;

o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;

p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;

q) possesso e numero del codice fiscale, della partita I.V.A. e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;

r) stato di disoccupazione;

s) qualità di pensionato e categoria di pensione;

t) qualità di studente;

u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;

v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;

z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;

aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;

bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;

bb-bis) di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

cc) qualità di vivenza a carico;

dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;

ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

Articolo 47 (ex D.P.R. n. 445/2000)

Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà

1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38.

2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.

3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la Pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI
N. 1 «TRIESTINA»

TRIESTE

Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 3 posti di collaboratore professionale sanitario - infermiere (cat. D).

In ottemperanza a quanto stabilito dall'articolo 18, comma 6 del D.P.R. n. 220/01, si provvede alla pubblicazione della graduatoria di merito, approvata con determina del Responsabile del Centro di risorsa Struttura operativa del personale n. 472 del 13 novembre 2003, relativa al concorso pubblico, per titoli ed esami, la copertura a tempo indeterminato di n. 3 posti di collaboratore professionale sanitario - infermiere (cat. D):

	COGNOME	NOME	CGT	scritta	pratica	titoli	orale	totale
1	BUCCI	LORELLA	MINNI	28	19,25	16,37	19,5	83,12
2	BUZZONI	NERELLA		29	18,75	15,212	19,5	82,462
3	GORELA	MIRIANA	DELLA MEA	28	18,75	15,53	19,4	81,68
4	RUZZIER	GIORGIO		29	18,75	12,347	19,8	79,897
5	BURI	CLAUDIA		29	18,25	12,6	19,9	79,75
6	UMECH	SABRINA		24	19,25	15,271	19,5	78,021
7	SANCIN	DAIDI		29	18,25	10,01	19,7	76,96
8	BERNI	ELENA	VELLENICH	23	18,25	15,567	19,4	76,217
9	LISI	FABIO		27	19,25	10,465	19,5	76,215
10	NASCIG	ROSSANA	GREGORI	28	19,75	13,349	14,7	75,799
11	SLUGA	ELENA		29	18,25	8,169	19,4	74,819
12	CHISARI	ELIANA		28	18,75	13,722	14,3	74,772
13	POSTIFERI	LORELLA		26	18,25	15,296	14,5	74,046
14	GRISAN	STEFANO		29	19,75	10,433	14,4	73,583
15	STAFFETTA	DAVIDE		23	18,25	16,156	15,6	73,006
16	BENEVOL	DARIA	MADDALENA	23	18,5	15	16,2	72,7
17	SOSSI	ARIANNA		29	18,5	5,388	19,6	72,488
18	MAZZONI	ALESSANDRA	BRUNI	25	19,75	13,1	14,5	72,35
19	CASTELLANI	LORENA	GIURESSI	29	18,75	4,222	19,7	71,672
20	CAPASSO	MICHELE		26	18,75	7,516	19,4	71,666
21	BIAGI	MASSIMO		23	19,75	13,3	15,3	71,35
22	SVERKO	FABIANA	CRAIEVICH	24	18,25	14,454	14,3	71,004
23	ZERIALI	NADIA	BULLO	22	19,25	15,127	14,6	70,977
24	LONGO	ANNALISA		22	19,25	12,974	16,5	70,724
25	COCIANCICH	LUCIA	MORATTO	23	19,75	13,165	14,4	70,315
26	DEL PIERO	DORIANA		21	19,75	15,031	14,2	69,981
27	ULCIGRAI	DANIELA	MARCON	24	18,25	13,077	14,6	69,927
28	DEGRASSI	MONICA		28	19,75	7,483	14,5	69,733
29	COLOMBETTA	ANTONELLA		23	18,75	13,317	14,5	69,567
30	LUMBAU	FRANCESCA ANNA	RADESIC	28	19,75	7,2	14,5	69,45
31	GERI	ANTONELLA		23	19,75	11,521	14,6	68,871
32	CAPPELLINI	VESNA		30	18,75	1,305	18,8	68,855
33	PIRIAVIC	PATRIZIA		27	19,75	7,549	14,4	68,699
34	SARDIELLO	FEDERICA		29	18,75	1,5	19,4	68,65
35	FAINO	ILARIA		29	18,25	1,67	19,4	68,32
36	QUARGNAL	EMANUELE		28	19,75	0,66	19,9	68,31

37	VIGLIANI	SABRINA		29	18,75	0,58	19,8	68,13
38	RABUSIN	DAVIDE		25	19,25	4,861	18,7	67,811
39	TORELLI	LORENZA	LONZA	29	16,75	5,621	16,4	67,771
40	SARDO	LORENZO		24	19,25	5,84	18,5	67,59
41	IAIA	MANOLA		29	18,25	1,905	18,4	67,555
42	DAGOSTINI	LUCA		26	19,75	7,1	14,6	67,45
43	PIRCHIO	FEDERICA	MASTROMAURO	24	18,75	6,046	18,5	67,296
44	ORTOLANI	BARBARA		25	19,25	8,3	14,6	67,15
45	MARI	LUISA		28	19,75	4,62	14,6	66,97
46	MORETTO	TAMARA	GARBELLOTTO	22	19,75	7,327	17,6	66,677
47	TOMASI	FULVIO		21	19,25	7,8	18,3	66,35
48	RUSSO	NICOLETTA		23	19,75	8,131	15,4	66,281
49	CARBONE	VITO		23	19,25	4,43	19,5	66,18
50	PERTOT	FEDERICA		25	17,75	9,1	14,3	66,15
51	BONAZZA	TIZIANA		24	18,75	8,865	14,5	66,115
52	MAROTTA	MARTINA		23	17,75	10,714	14,6	66,064
53	PRASSELLI	MARCO		27	18,25	0,71	20	65,96
54	CALIA	ELENA		27	18,75	0,65	19,3	65,7
55	CAENAZZO	FULVIA		23	17,25	9,021	16,4	65,671
56	RADOVANI	ADRIAN		24	18	5,1	18,5	65,6
57	SUZZI	ALESSANDRA	ERA	22	19,25	9,139	14,5	64,889
58	DECORTI	SARA		23	17,75	4,305	19,6	64,655
59	CUMBO	SALVATRICE		22	18,75	8,517	15,2	64,467
60	CASALINI	RAFFAELLA		29	19,25	0,7	15,5	64,45
61	MONTICOLO	CHANTAL MARGHERITA		28	19,75	0,2	15,8	63,75
62	VITTORI	FABIANA	CECCHINI	22	19,25	6,308	15,6	63,158
63	DI VAIA	ALESSANDRA		24	18,25	6,441	14,2	62,891
64	MIHALIC	BREDA		24	18	1,851	18,9	62,751
65	REPINI	VERA		24	17,25	1,405	19,8	62,455
66	MALAGUTI	CRISTIANA		22	19,25	3,1	17,9	62,25
67	CORVI	FRANCESCA	VISINTIN	24	19,25	3,11	15,4	61,76
68	DI GIOIA	BEATRICE VIRGINIA		27	16,75	3,065	14,6	61,415
69	PETRINKA	ELISA		24	19,25	1,3	16,7	61,25
70	SHLLAKU	ENTELA		23	18,5	0,2	19,3	61
71	GARGIULO	ANTONIO		22	17,75	3,75	17,4	60,9
72	LORENZON	FAUSTA		24	20	2,196	14,4	60,596
73	CUCICH	ANDREA		26	18,25	0,75	15,5	60,5
74	BROGNO	DAISY		27	17,75	0,005	14,3	59,055
75	GANDOLFO	MARIA ELENA		23	16,75	0,8	18,5	59,05
76	BASIACO	MARZIA		23	19,25	1,2	14,4	57,85
77	BABICI	FEDERICO		24	17,75	0,85	14,6	57,2
78	SCANDOLA	ALESSANDRA		22	18,75	1,2	14,4	56,35

Trieste, 15 dicembre 2003

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
OPERATIVA DEL PERSONALE:
dott. Fulvio Franza

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 2 «ISONTINA»

GORIZIA

Sorteggio componenti Commissioni esaminatrici.

A norma dell'articolo 6 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, nella sala riunioni del Settore del personale 2º piano ala b dell'Azienda per i servizi sanitari n. 2 «Isontina» - Via Fatebenefratelli n. 34 - Gorizia la commissione appositamente nominata procederà al sorteggio dei componenti le Commissioni dei concorsi pubblici sottoelencati nel giorno e all'ora indicati:

- 9 marzo 2004 - ore 9.00
  – 1 posto di dirigente medico (ex 1º livello) di cardiologia
- 9 marzo 2004 - ore 9.30
  – 1 posto di dirigente medico (ex 1º livello) di nefrologia
- 9 marzo 2004 - ore 10.00
  – 1 posto di dirigente medico (ex 1º livello) di pediatria.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE:
dott. Bernardetta Maioli

Graduatoria del concorso pubblico per n. 1 posto di dirigente medico (ex 1º livello) di ortopedia e traumatologia.

Con deliberazione del Direttore generale n. 685 del 12 dicembre 2003 è stata approvata la graduatoria del concorso pubblico per n. 1 posto di dirigente medico (ex 1º livello) di ortopedia e traumatologia, graduatoria che viene di seguito riportata a norma dell'articolo 18, comma 6, del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483:

1º dott. Della Vedova Mariaelena con punti 85,100

2º dott. Ustulin Elena con punti 82,100

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE:
dott. Bernardetta Maioli

Graduatoria del concorso pubblico per n. 1 posto di dirigente medico (ex 1º livello) di radiodiagnostica.

Con deliberazione del Direttore generale n. 695 del 12 dicembre 2003 è stata approvata la graduatoria del concorso pubblico per n. 1 posto di dirigente medico (ex 1º livello) di radiodiagnostica, graduatoria che viene di seguito riportata a norma dell'articolo 18, comma 6, del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483:

1º dott. Sessi Marina con punti 80,200

2º dott. Cester Gabriella con punti 80,080

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE:
dott. Bernardetta Maioli

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

FASCICOLO UNICO CONTENENTE LE PARTI I-II-III

Durata dell'abbonamento	**12 mesi**
Canone annuo indivisibile ITALIA	**euro 60,00**
Canone annuo indivisibile ESTERO	**DOPPIO**

- L'attivazione ed il rinnovo dell'abbonamento avverrà previo invio dell'attestazione o copia della ricevuta del versamento alla REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA - SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO - CORSO CAVOUR, 1 - TRIESTE - FAX 040-377.2383.
- L'abbonamento sarà attivato o riattivato (in caso di sospensione d'ufficio dell'abbonamento per mancato pagamento del canone entro i termini indicati nel successivo paragrafo) dal primo numero del mese successivo alla data del versamento del canone.
- Al fine di evitare la sospensione d'ufficio dell'abbonamento, si consiglia di inoltrare al Servizio del Provveditorato l'attestazione o copia della ricevuta di versamento del canone per il rinnovo entro 2 mesi dalla data di scadenza riscontrabile sull'etichetta di spedizione del fascicolo B.U.R. Superato tale termine l'abbonamento viene sospeso d'ufficio.
- Eventuali fascicoli non pervenuti nel corso della validità dell'abbonamento, saranno inviati gratuitamente se segnalati al Servizio del Provveditorato - per iscritto - entro 90 (novanta) giorni dalla data di pubblicazione. Superato tale termine i fascicoli saranno forniti a pagamento rivolgendo la richiesta direttamente alla tipografia.
- La disdetta dell'abbonamento dovrà pervenire al Servizio del Provveditorato - per iscritto - 60 (sessanta) giorni prima della sua scadenza.

- Costo singolo fascicolo ITALIA **euro 1,50**
- Fascicoli con oltre 100 pagine: ogni 100 pagine o frazione superiore alle 50 pagine **euro 1,50**
- Costo singolo fascicolo ESTERO **DOPPIO**

I numeri esauriti saranno riprodotti in copia e venduti allo stesso prezzo di copertina.

INSERZIONI

- Le inserzioni vanno inoltrate **esclusivamente** alla REDAZIONE DEL BOLLETTINO UFFICIALE presso il SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA - TRIESTE - VIA CARDUCCI, 6.
- Il testo da pubblicare deve essere dattiloscritto e bollato nei casi previsti.

COSTO DELL'INSERZIONE

Il costo complessivo dell'inserzione viene calcolato dal Servizio del Provveditorato che emetterà la relativa fattura successivamente alla pubblicazione dell'avviso, ed è così determinato:

Per ogni centimetro (arrotondato per eccesso) di testo stampato nell'ambito della/e colonna/e della pagina del B.U.R., riferito alla fincatura di separazione (max 24 cm.) delle colonne ed alla linea divisoria di inizio/fine avviso (presunti euro 1,50 IVA inclusa per ciascuna riga o parte di riga di 60 battute tipo uso bollo) **euro 3,00 IVA incl.**

PUBBLICAZIONE STATUTI PROVINCIALI E COMUNALI:

per Province e Comuni con più di 5.000 abitanti . . . . riduzione 50% tariffa

per Province e Comuni con meno di 5.000 abitanti . . . . . . riduzione 75% tariffa

PAGAMENTO DEL CANONE DI ABBONAMENTO ED INSERZIONI

Versamento in euro sul c/c postale n. 238345 intestato alla UNICREDIT BANCA S.p.A. - TESORERIA REGIONALE - TRIESTE, con indicazione **obbligatoria** della causale del pagamento.

IL BOLLETTINO UFFICIALE PARTE I - II - III

È IN VENDITA PRESSO:

ANNATA CORRENTE

- Tipografia GRAFICA VENETA S.p.A. Via Padova, 2 — TREBASELEGHE (PADOVA)
- LA GOLIARDICA EDITRICE S.r.l. Via SS. Martiri, 18 — TRIESTE
- LIBRERIA ITALO SVEVO Corso Italia, 9/f-Galleria Rossoni — TRIESTE
- MARIMAR S.r.l. CARTOLERIA A. BENEDETTI Vicolo Gorgo, 8 — UDINE
- LIBRERIA MINERVA Piazza XX Settembre, 22/A — PORDENONE
- LIBRERIA EDITRICE CANOVA S.r.l. Via Calmaggiore, 31 — TREVISO
- LIBRERIA FELTRINELLI Via della Repubblica, 2 — PARMA
- LIBRERIA GOLDONI S. Marco 4742 — VENEZIA

ANNATE PRECEDENTI

- rivolgersi alla REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA - Servizio del Provveditorato - CORSO CAVOUR, 1 - TRIESTE - tel. 040-377.2037 (fax 2312) — DAL 1964 AL 31.12.2003
- rivolgersi alla Tipografia GRAFICA VENETA S.p.A. - Via Padova, 2 - TREBASELEGHE (PD) - tel. 049-938.57.00 — DALL'1.1.2004

GUIDO BAGGI – Direttore responsabile
EMANUELA ZACUTTI – Responsabile di redazione
Iscrizione nel Registro del Tribunale di Trieste n. 818 del 3 luglio 1991
GRAFICA VENETA S.p.A. – Trebaseleghe (PD)